

*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto sulla Legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Luglio 2003 - Dicembre 2005



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto sulla Legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Luglio 2003 - Dicembre 2005

Presentazione

Il rapporto che qui viene presentato prende a riferimento analoghe iniziative che già da alcuni anni sono state realizzate sia a livello nazionale che da parte di altre regioni.

La Camera dei Deputati, in particolare, redige dal 1998 rapporti annuali sulla legislazione concernenti la produzione normativa statale, quella delle regioni nel loro complesso, nonché la legislazione di altri paesi europei, con l'intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (comunitaria, parlamentare, governativa, regionale) considerati come un sistema integrato.

Gli uffici legislativi delle assemblee regionali, tra cui anche quelli del Friuli Venezia Giulia, collaborano in maniera sistematica da alcuni anni con la competente struttura della Camera dei Deputati per ciò che riguarda la stesura dei rapporti nazionali con riferimento alla parte relativa all'analisi della normativa delle regioni. Per lo svolgimento di tale attività di collaborazione è stato adottato a livello interregionale un lessico tecnico – giuridico uniforme.

Sull'esempio del rapporto nazionale, una dozzina di regioni italiane hanno iniziato, in tempi diversi, a produrre e pubblicare con cadenza annuale rapporti sulla propria legislazione. Tali pubblicazioni utilizzano per lo più metodologie di indagine uniformi, ma sono diseguali per contenuto e per profondità di trattazione, nonché per il diverso numero di anni e di legislature esaminate.

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia presenta quest'anno il suo primo rapporto sullo stato della legislazione regionale, che nasce non per iniziativa degli uffici legislativi del Consiglio, come nelle altre regioni, ma in adempimento di una previsione che attribuisce una specifica competenza ad un organismo consiliare di controllo e garanzia.

Il nuovo regolamento consiliare, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, all'art. 41 prevede infatti che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione curi il "rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari" per dare evidenza degli aspetti quantitativi e qualitativi delle leggi approvate, della loro efficacia e del processo di semplificazione che ne deriva, sia per l'amministrazione che per i cittadini.

Il rapporto si presenta piuttosto voluminoso e forse di non agevole lettura, ma ogni aspetto che viene analizzato è introdotto ed illustrato da grafici e tabelle di buona leggibilità e poi chiarito da sobri commenti che ne colgono le caratteristiche più salienti. L'obiettivo perseguito è quello di offrire un quadro il più possibile completo, ancorché sintetico, dell'attività legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia nella prima parte della IX legislatura fino al 31 dicembre 2005, gettando uno sguardo non superficiale anche sulle altre attività di indirizzo e controllo svolte dall'Assemblea legislativa nello stesso periodo.

Per ragioni di connessione con l'attività legislativa curata dall'organo consiliare è riportata l'attività regolamentare dell'esecutivo, che della prima costituisce attuazione e specificazione, contribuendo a connotare l'universo normativo preso in considerazione per una parte assai consistente.

Il rapporto vuole costituire un'occasione di riflessione e valutazione dell'attività non solo legislativa, ma anche istituzionale e di controllo del Consiglio: un contributo di conoscenza e divulgazione dell'articolata attività dell'organo rappresentativo del Friuli Venezia Giulia, diretto principalmente ai consiglieri, primi destinatari dell'intero lavoro che hanno il delicato compito di legislatori, e poi a quanti operano all'interno degli uffici e delle istituzioni ed infine ai cittadini - utenti.

Il lavoro è dunque indirizzato ai consiglieri, nella convinzione che la messa a disposizione di un'ampia messe di dati e di elaborazioni sull'attività legislativa e istituzionale del Consiglio, possa contribuire ad una migliore comprensione dell'ordinamento regionale e, nello stesso tempo, si proponga come espressione di una scelta strategica, aperta a futuri sviluppi nella direzione di migliorare il prodotto legislativo e di qualificare così il ruolo dell'Assemblea nella mutata forma di governo che vede accresciuto il ruolo dell'esecutivo.

Il lavoro è anche rivolto a non specialisti della legislazione. Non sembri sorprendente la direzione di scopo ai cittadini del documento in esame: aprirsi all'esterno e rendere conto di cosa è stato fatto sul piano della legislazione e del controllo dell'attività dell'esecutivo è anche un modo per accorciare le distanze fra i soggetti amministrati e le istituzioni, un modo per avvicinarsi alle esigenze della gente, una maniera per far capire che nelle sedi istituzionali non domina solo l'autoreferenzialità della politica, ma la concretezza dei provvedimenti legislativi, che, in misura più o meno ampia, hanno un impatto sulla vita di tutti.

Attenzione e rispetto per i destinatari della legge vuol dire concepire questa non solo come "atto ordinante" ma anche come "atto di comunicazione", all'interno di un percorso di civiltà giuridica e cultura democratica.

In quest'ottica una attenzione particolare è stata riservata agli aspetti contenutistici dei provvedimenti legislativi che più interessano i destinatari delle norme.

Le note informative sulle singole leggi riportate in appendice al rapporto intendono illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative. La collocazione delle note in appendice si presta, appunto, ad una più facile estrapolazione dal contesto di inserimento, in chiave di comunicazione legislativa.

Il Presidente del Comitato
per la legislazione, il controllo
e la valutazione
- Sergio Dressi -

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione:
Sergio Dressi (Presidente), Piero Camber (Vice Presidente), Virgilio Disetti (Vice Presidente), Annamaria Menosso (Segretario), Roberto De Gioia, Fulvio Follegot, Kristian Franzil, Bruno Malattia, Paolo Panontin, Maurizio Salvador.

Sommario

PRESENTAZIONE.	1
INTRODUZIONE.	6
1– LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.	9
1.1– Aspetti quantitativi della legislazione.	9
1.1.1– <i>Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.</i>	9
1.1.2– <i>La produzione legislativa per macrosettori e settori di materie.</i>	16
1.1.3– <i>La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.</i>	19
1.1.4– <i>La produzione legislativa in base all’iniziativa legislativa.</i>	20
1.1.5– <i>La produzione legislativa in base alla commissione referente.</i>	21
1.1.6– <i>La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.</i>	22
1.1.7 – <i>La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.</i>	24
1.1.8– <i>La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.</i>	25
1.1.9– <i>La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione.</i>	26
1.1.10– <i>La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.</i>	28
1.1.11– <i>La durata media dell’iter istruttorio.</i>	29
1.1.12– <i>L’attività emendativa in commissione e in aula.</i>	31
1.1.13– <i>La variazione dimensionale della produzione normativa.</i>	34
1.1.14 – <i>L’iniziativa legislativa.</i>	38
1.1.15– <i>Macrosettori di intervento legislativo.</i>	39
1.1.16 – <i>Distribuzione dell’iniziativa per commissione referente.</i>	40
1.1.17– <i>L’esito dei progetti di legge.</i>	41
1.2– Aspetti qualitativi della legislazione.	43
1.2.1– <i>La qualità redazionale e tecnica delle leggi.</i>	43
1.3– Lo stato della legislazione regionale.	54
1.4– Le singole leggi: rinvio in appendice.	57
2– I REGOLAMENTI REGIONALI DELL’ESECUTIVO.	58
3 – LE PROPOSTE DI LEGGE ALLE CAMERE.	60
3.1– Le proposte di legge statale ordinaria ex art. 26 St. FVG.	60
3.2– Le proposte di legge costituzionale ex art. 63 St. FVG.	61
4 – LA PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE RECANTE IL NUOVO STATUTO SPECIALE.	62
5 – IL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.	66
6– IL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO.	68

7 – LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO

COSTITUZIONALE.	70
7.1 – Premessa.	70
7.2 – Le questioni promosse in via principale dal Governo nei confronti delle leggi della Regione ex art. 127, I comma, Cost.	70
7.3 – Le tendenze rilevate.	90
7.3.1 – <i>Dati quantitativi.</i>	90
7.3.2 – <i>Aspetti procedurali e processuali.</i>	91
7.3.3 – <i>Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo.</i>	91
7.3.4 – <i>(segue) Aspetti sostanziali: i parametri di costituzionalità utilizzati nelle decisioni.</i>	95
7.3.5 – <i>Le questioni sollevate in via incidentale.</i>	97
8– I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.	98
8.1– Il sindacato ispettivo.	98
8.2 – L’indirizzo politico.	99
8.3 – Le nomine e le designazioni.	100
8.4 – L’attività di controllo e valutazione delle politiche regionali.	104
9 – L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.	111
9.1– L’attività delle commissioni.	111
9.2– L’attività dell’Assemblea.	113
9.3– L’attività degli altri organismi consiliari.	114
10 – OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.	116
APPENDICE	123
Note informative sulle singole leggi regionali approvate nella IX legislatura dal luglio 2003 al dicembre 2005	123
ALLEGATO A	189
Schema classificatorio per macrosettore e materia	189
ALLEGATO B	191
Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nella IX legislatura dal luglio 2003 al dicembre 2005.	191

Introduzione

Il presente rapporto sullo stato della legislazione regionale è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, ai sensi dell'art. 41 del nuovo regolamento consiliare, con il supporto degli uffici dell'Area giuridico – legislativa e in particolare del Servizio per l'assistenza giuridico – legislativa in materia di attività sociali, culturali e per l'attività di valutazione e controllo.

Il rapporto ha lo scopo di raccogliere, elaborare e presentare sinteticamente i dati più significativi dell'attività del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento all'attività legislativa. Attraverso una visione di insieme degli andamenti della legislazione si rende possibile ai consiglieri di giovare di una specifica conoscenza funzionale al loro compito di legislatori.

L'approccio usato è quello di tipo statistico – metodologico con il quale vengono analizzati i fenomeni collettivi. Sotto questo aspetto si differenzia dal rapporto di fine anno sull'attività legislativa che da diverso tempo il Presidente del Consiglio presenta alla stampa, nel quale prevalgono gli aspetti informativi.

I suoi contenuti riguardano le leggi approvate, i progetti di legge presentati, l'attività delle commissioni e dell'assemblea, l'attività di controllo e valutazione delle politiche regionali. Per ragioni di connessione con la produzione legislativa, il rapporto fornisce anche i dati relativi ai regolamenti dell'esecutivo e al contenzioso legislativo presso la Corte costituzionale.

In conformità con le scelte effettuate da altre regioni, per gli aspetti quantitativi della produzione legislativa sono state utilizzate in via generale le medesime metodologie di aggregazione e di analisi del rapporto sullo stato della legislazione curato dalla Camera dei Deputati, in collaborazione con le assemblee legislative regionali, in modo da avere un quadro omogeneo di dati riferiti a diverse realtà legislative, ma tra loro, comunque, confrontabili, almeno sugli elementi ritenuti essenziali. Di nuovo, nel presente rapporto, c'è l'analisi della variazione dimensionale della produzione normativa che nessuna regione ha trattato e che, tuttavia, presenta un marcato profilo di interesse laddove evidenzia la grande trasformazione che subisce in corso d'opera la proposta legislativa: grande trasformazione che non è interamente spiegata dall'analisi dell'attività emendativa che pur viene trattata con gli stessi strumenti con cui altre regioni hanno affrontato il problema. Nel presente rapporto quindi, capacità emendativa e variazioni dimensionali della produzione normativa vengono a costituire due profili complementari.

Anche l'analisi qualitativa non ha precedenti in altre trattazioni, le quali generalmente si soffermano ad illustrare le iniziative per la qualità della legislazione, sia sotto il profilo tecnico – giuridico (applicazione delle regole di *drafting*), sia per quanto attiene all'analisi *ex ante* ed *ex post* delle leggi.

La metodologia di analisi qualitativa seguita intende misurare il prodotto legislativo attraverso indici di qualità costruiti convenzionalmente sulla base di parametri che tengono conto degli aspetti redazionali e tecnici delle leggi.

Il periodo preso in esame è relativo grosso modo alla prima metà della IX legislatura: dall'inizio, luglio 2003, fino al 31 dicembre 2005.

Il rapporto è diviso in dieci capitoli ed è integrato da due allegati.

Nel primo capitolo, piuttosto denso ed articolato rispetto agli altri, viene fatto il punto della produzione normativa attraverso l'esposizione analitica e la rappresentazione grafica di dati quantitativi sul numero e la consistenza delle leggi, sulla distribuzione delle leggi in base al vincolo normativo, alla tecnica redazionale, alla tipologia della normazione, alla natura della potestà legislativa esercitata, alle modalità di approvazione, alle dimensioni astratte di contenuto. Si dà conto, inoltre, dei dati sulla situazione e gli esiti dei progetti di legge, sugli ambiti di incidenza delle leggi per macrosettori e settori di materie, sui soggetti che hanno promosso l'iniziativa legislativa, sul volume, sulla provenienza e sui risultati dell'attività emendativa in commissione e in aula, sulla variazione delle dimensioni dei testi legislativi nel corso dell'iter procedurale, sulla durata dell'iter istruttorio, sulla qualità redazionale e tecnica della legislazione.

Una panoramica dello stato della legislazione regionale, considerata dal punto di vista della legislazione vigente ed abrogata nell'arco dell'intera vita della Regione, dalla sua costituzione nel 1964 fino al 31 dicembre 2005, conclude il capitolo in questione.

Il capitolo 2 tratta dei regolamenti dell'esecutivo, mettendoli in relazione con le leggi approvate dal Consiglio, quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

I capitoli dal 3 al 7 riguardano fenomeni di produzione normativa del Consiglio, ancorché non inquadrabili nella categoria della legislazione regionale ordinaria trattata nel primo capitolo. In particolare, i capitoli 3 e 4 illustrano le proposte di legge ordinaria nazionale approvate dal Consiglio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e le proposte di legge costituzionale ex art. 63 dello Statuto, mettendo a fuoco in particolare la proposta di iniziativa consiliare recante il nuovo statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.

I capitoli 5 e 6 riguardano invece due atti che hanno natura di *interna corporis*: il nuovo regolamento interno del Consiglio e il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio.

Il capitolo 7 dà conto diffusamente del contenzioso costituzionale relativo alla legislazione regionale impugnata in via principale dal Governo nazionale nel periodo preso in esame, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale; un cenno è anche riservato alle questioni di costituzionalità sollevate dai giudici in via incidentale.

Il capitolo 8 riguarda i rapporti fra legislativo ed esecutivo ed in particolare gli strumenti del sindacato ispettivo, l'indirizzo politico, le nomine e le designazioni, nonché l'attività di controllo e la valutazione delle politiche regionali.

Il capitolo 9 traccia il quadro dell'attività istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi sulle attività consiliari inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie e deliberative delle commissioni, delle giunte, delle conferenze, dell'assemblea e degli altri organismi consiliari.

L'ultimo capitolo riassume le principali tendenze dell'attività di produzione legislativa regionale.

In appendice sono riportate oltre sessanta note informative sulle leggi approvate dal Consiglio nella prima parte della IX legislatura, con un taglio di tipo conoscitivo – divulgativo e nondimeno aderente alla sostanza normativa.

Il rapporto è corredato di due allegati concernenti, il primo, lo schema classificatorio per macrosettore e materia utilizzato per alcune analisi contenute nel primo capitolo del rapporto stesso e, il secondo, la tabella riepilogativa dei dati quantitativi concernenti le leggi regionali approvate nel periodo di riferimento.

1. La produzione legislativa

1.1 – Aspetti quantitativi della legislazione.

1.1.1 – Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione legislativa negli anni 2003, 2004 e 2005, appartenenti alla IX legislatura.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono: il numero delle leggi, il numero degli articoli, il numero dei commi e il numero dei caratteri.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: le dimensioni totali e medie, le classi di ampiezza e la correlazione interna delle leggi approvate.

La tabella 1.1 riporta per ciascuno degli anni del periodo in esame il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa espressa in numero di articoli, numero di commi e numero di caratteri.

Tab. 1.1 – IX legislatura – Numero e dimensioni delle leggi regionali

DATI	2003	2004	2005	TOTALE
leggi	10	28	33	71
articoli	176	396	679	1251
commi	593	1773	3212	5578
caratteri	264.444	835.761	1.302.107	2.402.312


I dati esposti nella tabella 1.1 denotano una produzione legislativa di dimensioni crescenti negli anni presi in considerazione, sia per quanto concerne il numero delle leggi che le articolazioni interne di articoli, commi e caratteri.

La tabella 1.2 e la figura 1.1 illustrano l'incidenza in valori percentuali sulla produzione normativa complessiva dei soggetti titolari di iniziativa legislativa: Consiglio, Giunta e iniziativa mista (risultante dall'abbinamento di proposte di diversa provenienza in sede referente). I valori percentuali riguardano il volume di leggi, articoli, commi e caratteri al quale hanno concorso i soggetti titolari dell'iniziativa.

Tab. 1.2 – Incidenza percentuale in base all’iniziativa legislativa sulla normativa approvata in leggi, articoli, commi e caratteri

Indicatore	anno	GIUNTA	CONSIGLIO	MISTA
leggi	2003	60%	30%	10%
	2004	57%	39%	4%
	2005	48%	36%	15%
articoli	2003	80%	6%	14%
	2004	71%	26%	3%
	2005	42%	19%	38%
commi	2003	83%	2%	15%
	2004	81%	17%	2%
	2005	59%	12%	30%
caratteri	2003	83%	4%	12%
	2004	82%	17%	2%
	2005	59%	10%	32%

Fig. 1.1 – Incidenza percentuale in base all’iniziativa legislativa sulla normativa approvata espressa in leggi, articoli, commi e caratteri



Dalla tabella 1.2 e dalla figura 1.1 si ricavano quattro elementi salienti. Il primo è che l'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta rimane preponderante rispetto a quello degli altri soggetti titolari dell'iniziativa per tutto il periodo preso in esame, secondo tutti gli indicatori quantitativi, dal meno dettagliato (leggi) al più dettagliato (caratteri). Il secondo elemento è che la preponderanza dell'apporto della Giunta tende a decrescere nel tempo e soprattutto nel passaggio dal 2004 al 2005. Il terzo elemento riguarda la sostanziale coincidenza dei risultati condotti sulla base dell'indicatore relativo al numero dei commi e a quello dei caratteri: le differenze irrilevanti tra i valori espressi da questi due indicatori denotano che l'estensione materiale della produzione normativa è sufficientemente messa a fuoco attraverso l'indicatore meno dettagliato del numero dei commi. L'ultimo elemento degno di nota è l'incidenza relativamente ampia dell'iniziativa mista nel corso del 2005 a detrimento dell'iniziativa giuntale, secondo tutti gli indicatori usati, che fa pensare ad una crescita del ruolo consiliare nella produzione normativa.

La tabella 1.3 riporta le dimensioni medie delle leggi approvate negli anni 2003, 2004 e 2005.

Tab. 1.3 - Dimensioni medie delle leggi regionali, degli articoli e dei commi.

DIMENSIONI	2003	2004	2005
n° medio articoli per legge	18	14	21
n° medio commi per legge	59	63	97
n° medio caratteri per legge	26.444	29.848	39.457
n° medio commi per articolo	3,37	4,48	4,73
n° medio caratteri per comma	448	474	407

Dai dati esposti nella tabella 1.3 si ricava che nel periodo considerato la struttura interna delle leggi regionali diventa mediamente più corposa per numero di commi e di caratteri, mentre secondo l'indicatore del numero degli articoli si registra una contrazione dimensionale nel 2004 e la ripresa della tendenza generale nel 2005. Anche la struttura interna degli articoli tende a dilatarsi nel tempo mentre la struttura dei commi, dopo un andamento in crescita, registra una flessione nel 2005.

La tabella 1.4 riporta il numero medio degli articoli e dei commi che compongono le leggi prodotte nel periodo di riferimento a seconda del soggetto iniziatore.

Tab. 1.4 - Numero medio degli articoli e dei commi delle leggi per soggetto iniziatore

ANNO	giunta		consiglio		mista	
	articoli	commi	articoli	commi	articoli	commi
2003	24	82	3	4	25	89
2004	18	90	9	27	13	43
2005	18	118	11	31	52	190


La tabella 1.4 evidenzia la diversità dello stile legislativo del Consiglio rispetto alla Giunta, in quanto i testi delle leggi di iniziativa consiliare sono tendenzialmente i più corti in tutto il periodo considerato, sia in termini di articoli che di commi. In secondo luogo, la tabella mostra tendenze non omogenee nello stile legislativo degli altri due soggetti iniziatori: quello della Giunta tende infatti a privilegiare nel tempo una legislazione strutturata più sui commi che sugli articoli, poiché il rapporto fra numero di articoli e numero di commi tende a crescere. Per altro verso, l'iniziativa mista si mantiene strutturata sul formato degli articoli poiché il rapporto fra articoli e commi tende a mantenersi inalterato nel tempo. Analoga tendenza si registra per l'iniziativa del Consiglio, laddove ad una crescita dimensionale della produzione normativa nel tempo corrisponde il mantenimento di un rapporto costante fra articoli e commi.

Le tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e le figure 1.2, 1.3 e 1.4 rappresentano in valori assoluti e percentuali la distribuzione delle leggi secondo sei classi di ampiezza riferite al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, in base al soggetto proponente.

Tab. 1.5 - Leggi approvate per classi di ampiezza espresse in articoli e per soggetto proponente

classe di ampiezza per articolo	consiglio	giunta	mista	Totale	%
articolo unico	3	1	0	4	6%
da 2 a 5	3	2	0	5	7%
da 6 a 10	8	15	1	24	34%
da 11 a 20	7	9	2	18	25%
da 21 a 40	3	9	3	15	21%
oltre 40	2	2	1	5	7%
totale	26	38	7	71	100%


Fig. 1.2 – Suddivisione leggi per classi di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente



Tab. 1.6 - Leggi approvate per classi di ampiezza espresse in commi e per soggetto proponente

classe di ampiezza per comma	consiglio	giunta	mista	Totale	%
da 1 a 10	10	4	0	14	20%
da 11 a 30	9	9	0	18	25%
da 31 a 60	4	9	2	15	21%
da 61 a 100	2	7	1	10	14%
da 101 a 150	1	3	3	7	10%
oltre 150	0	6	1	7	10%
totale	26	38	7	71	100%


Fig. 1.3 – Suddivisione leggi per classi di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente



Tab. 1.7 – Leggi approvate per classi di ampiezza espresse in caratteri e per soggetto proponente


classe di ampiezza per carattere	consiglio	giunta	mista	Totale	%
meno di 4000	9	5	0	14	20%
da 4001 a 12000	9	8	0	17	24%
da 12001 a 24000	5	9	1	15	21%
da 24001 a 40000	2	6	2	10	14%
da 40001 a 60000	1	2	2	5	7%
oltre 60000	0	8	2	10	14%
totale	26	38	7	71	100%

Fig. 1.4 - Suddivisione delle leggi per classi di ampiezza del numero dei caratteri



La figura 1.5 evidenzia la distribuzione percentuale delle leggi secondo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri nelle diverse classi di ampiezza.

Fig. 1.5 - Distribuzione percentuale delle leggi in base alle classi di ampiezza relative al numero di articoli, commi e caratteri




Dalle tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e dalle figure da 1.2 a 1.5 si ricava che la produzione legislativa tende a concentrarsi nelle classi di ampiezza intermedie per il numero degli articoli e nelle classi di minor ampiezza per il numero dei commi e dei caratteri. Le tre classi intermedie degli articoli assorbono infatti l'80% della produzione legislativa, mentre le prime tre classi relative al numero di commi e di caratteri ne assorbono i due terzi.

Giunta e Consiglio differiscono quanto ad ampiezza dei testi legislativi: nella prima classe di minor ampiezza secondo tutti gli indicatori si concentrano infatti maggiormente le leggi di iniziativa consiliare rispetto a quelle di origine giuntale. Queste ultime prevalgono in tutte le classi di ampiezza medie e grandi; quelle di iniziativa mista sono presenti, pur senza prevalere, nelle classi medio - grandi e del tutto assenti nelle prime due classi degli indicatori utilizzati.

La figura 1.6 indica la correlazione tra il numero degli articoli e quello dei commi; la linea di interpolazione ne evidenzia l'andamento medio. Quanto più il rapporto tra commi e articoli si approssima all'unità, tanto più si hanno articolati ben compaginati, guidati dalla scansione per articoli, conformi al bisogno di leggibilità della norma, secondo i canoni di una corretta tecnica redazionale dei testi normativi. Viceversa, nei casi in cui tale rapporto sia di molto superiore all'unità, le norme saranno addensate in articolati fortemente determinati dal fattore dimensionale del comma e appariranno al lettore "compressi" in un numero ridotto di articoli e quindi meno rispondenti al bisogno di leggibilità della norma.

Fig. 1.6 - Correlazione fra numero di articoli e numero di commi (escluse leggi finanziarie e di bilancio)



La figura 1.6 mostra che la produzione normativa si addensa in parti quasi uguali al di sopra e al di sotto della linea di interpolazione: se ne deduce una sorta di dicotomia nel formato delle leggi in quanto circa la metà sono guidate dalla scansione per articoli e l'altra metà dalla scansione per commi. Alcune leggi risultano fortemente compresse in articolati densi di commi e quindi non rispondenti al bisogno di leggibilità della norma, laddove i punti di addensamento risultano molto distanti dalla linea di interpolazione.


1.1.2 – La produzione legislativa per macrosettori e settori di materie.

Il presente paragrafo riguarda i grandi settori oggetto di disciplina legislativa e, all'interno di questi, le materie di intervento. L'analisi è effettuata tenendo presente lo schema classificatorio riportato nella tabella allegata sub A, schema adottato in tutti i rapporti sulla legislazione per rendere comparabili i dati forniti. La tabella 1.8 e la figura 1.7 propongono una suddivisione delle leggi approvate nel periodo di riferimento in base al macrosettore di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state coperte dalla legislazione prodotta nell'arco temporale dal luglio 2003 al dicembre 2005.

Tab. 1.8 – IX legislatura – Produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	2003	2004	2005	totale
A - ordinamento istituzionale	3	7	5	15
B - sviluppo economico e attività produttive	0	3	6	9
C - territorio, ambiente e infrastrutture	1	6	9	16
D - servizi alle persone e alla comunità	4	3	7	14
E - finanza regionale	1	4	4	9
F - multisettore	1	5	2	8
totale	10	28	33	71

Fig. 1.7 – IX legislatura – Distribuzione percentuale leggi per macrosettore



Dai dati esposti nella tabella 1.8 e nella figura 1.7 risulta che le leggi prodotte nel periodo in esame hanno interessato in modo relativamente non omogeneo i macrosettori indicati. Va segnalato che il settore del territorio, ambiente e infrastrutture e quello dell'ordinamento istituzionale contano il maggior numero di leggi, rispettivamente 16 e 15, segue da vicino il settore dei servizi alla persona e alla comunità con 14, mentre più distanziato risulta il settore dello sviluppo economico e attività produttive con 9 leggi.

Incrociando tali dati con quelli relativi alla tipologia delle leggi regionali (§ 1.1.9) ne discende che i macrosettori indicati dalla tabella e dal grafico sono stati prevalentemente disciplinati da leggi di settore.

La tabella 1.9 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento secondo l'iniziativa e in ordine decrescente di copertura delle materie prescindendo dall'iniziativa.

Tab. 1.9 - IX legislatura - Leggi approvate nel 2003 - 2005 divise per materia e soggetto presentatore

MATERIA	Giunta	Consiglio	Mista	Totale
E1 – Bilancio	9	0	0	9
A4 – Personale e amministrazione	3	4	1	8
F1 – Multisetore (voci non ascrivibili agli altri settori)	7	1	0	8
C1 – Territorio e urbanistica	2	3	0	5
C6 – Trasporti	3	1	0	4
D3 – Servizi sociali	2	1	1	4
A5 – Enti locali e decentramento	1	2	0	3
B4 – Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1	0	2	3
B7 – Commercio, fiere e mercati	0	2	1	3
D6 – Lavoro	2	1	0	3
D8 – Beni e attività culturali	1	2	0	3
A1 – Organi della regione	1	1	0	2
A3 – Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	2	0	0	2
C3 – Risorse idriche e difesa del suolo	0	1	1	2
C2 - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	0	2	0	2
C5 – Viabilità	1	1	0	2
D1 – Tutela della salute	2	0	0	2
A2 – Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta	0	1	0	1
B2 – Professioni	0	0	1	1
B8 – Turismo	0	1	0	1
B10 – Caccia, pesca e itticoltura	0	1	0	1
C4 – Opere pubbliche	1	0	0	1
D4 – Istruzione scolastica	0	1	0	1
B1 – Artigianato	0	0	0	0

B3 – Industria	0	0	0	0
B5 – Ricerca, trasporto e produzione di energia	0	0	0	0
B6 – Miniere e risorse geotermiche	0	0	0	0
B9 – Agricoltura e foreste	0	0	0	0
B11 – Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale	0	0	0	0
B12 – Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	0	0	0	0
C7 – Protezione civile	0	0	0	0
D2 – Alimentazione	0	0	0	0
D5 – Formazione professionale	0	0	0	0
D7 – Previdenza complementare e integrativa	0	0	0	0
D9 – Ricerca scientifica e tecnologica	0	0	0	0
D10 – Ordinamento della comunicazione	0	0	0	0
D11 – Spettacolo	0	0	0	0
D12 – Sport	0	0	0	0
E2 – Contabilità regionale	0	0	0	0
E3 – Tributi	0	0	0	0
Totale	38	26	7	71

La tabella 1.9 definisce un quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo regionale e di debole differenziazione tra soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è nettamente inferiore al totale delle voci riportate in tabella. Nessun soggetto iniziatore, infatti, giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie individuate e tale copertura non viene raggiunta neppure dall'azione combinata dei tre soggetti. Si constata infatti che ben 17 voci su 40, pari al 42,5%, non risultano coperte da alcuna legge. Le 4 voci a maggior frequenza (con almeno 5 leggi) raccolgono da sole 30 testi, pari al 42% del totale. Se ne ricava che non vi è solo una parziale copertura delle materie, ma anche una forte concentrazione delle leggi su un numero esiguo di quelle coperte: in termini relativi si tratta di un decimo delle materie che arriva a comprendere più di quattro decimi delle leggi.

Per quanto riguarda la debole differenziazione tra soggetti iniziatori, si osserva che le materie interessate solo da iniziative dell'uno o dell'altro soggetto sono solamente 10, per un totale di 21 leggi, pari al 30% della produzione legislativa. Al contrario, le materie interessate da una compresenza di iniziativa sono 13, per un totale di 50 leggi pari al 70% della produzione legislativa. Le uniche voci per le quali si può rilevare una specializzazione ben chiara sono il bilancio (per effetto della riserva a vantaggio della Giunta) e il multisetto (che include le leggi omnibus di manutenzione normativa di ampi comparti), dove domina l'iniziativa della Giunta.

1.1.3 – La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.


Il presente paragrafo è dedicato all'analisi della produzione legislativa del periodo in esame in base alle dimensioni astratte di contenuto delle leggi, cioè in rapporto all'estensione della platea di soggetti nei confronti dei quali esse sono indirizzate. La scala di grandezza adottata è articolata in 4 voci di estensione progressivamente crescente: individuale, microsezionale, settoriale e generale. Ogni legge è classificata in base al suo essere generale o individuale e, all'interno di questi due poli, al fatto di indirizzarsi verso soggetti individuabili su scala settoriale o microsezionale.

La tabella 1.10 riporta i valori assoluti e percentuali delle leggi approvate nel periodo di riferimento, secondo le dimensioni astratte di contenuto e distintamente in base al soggetto iniziatore.

Tab. 1.10 – Leggi approvate secondo le dimensioni astratte di contenuto in valori assoluti e percentuali

ESTENSIONE ¹	giunta		consiglio		mista		totale	
	n°	%	n°	%	n°	%	n°	%
Individuale	1	3%	2	8%	0	0%	3	4%
Microsezionale	7	18%	9	35%	2	29%	18	25%
Settoriale	5	13%	4	15%	4	57%	13	18%
Generale	25	66%	11	42%	1	14%	37	52%
Totale	38	100%	26	100%	7	100%	71	100%


Fig. 1.8 – Distribuzione percentuale leggi approvate in base alle dimensioni astratte di contenuto secondo il soggetto iniziatore



¹ Per assunto convenzionale si intendono:

- leggi a carattere individuale, quelle che esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (es. leggi che concedono provvidenze a percettori individuati, che istituiscono, modificano o sopprimono enti individuati, ecc.);
- leggi a carattere generale, quelle che riguardano, almeno a livello potenziale, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (leggi urbanistiche, tributarie, finanziarie e di bilancio, leggi relative all'organizzazione e al funzionamento della Regione nel suo complesso, leggi plurisettoriali);
- leggi a carattere settoriale, quelle volte a regolare attività o a soddisfare interessi di gruppi o entità composite – economiche, sociali, territoriali – di estensione sufficientemente ampia da poter essere configurate come gruppi di interessi specifici (leggi che disciplinano i grandi settori dell'economia, come il turismo, l'artigianato, il lavoro, ecc.);
- leggi a carattere microsezionale, quelle rapportabili all'interesse di gruppi ben definiti, di estensione più ridotta dei precedenti e la cui appartenenza è istituzionalmente delimitata (leggi riguardanti categorie professionali ben definite o comparti specifici del mondo economico o dirette a destinare provvidenze o sussidi in favore di zone delimitate in occasione di calamità naturali, ecc.).

Fig. 1.9 – Distribuzione percentuale leggi approvate in base alle dimensioni astratte di contenuto



Dalla tabella 1.10 e dalle figure 1.8 e 1.9 si ricava una propensione della legislazione regionale verso testi di estensione generale, rivolti in potenza a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico. A livello di soggetto iniziatore la stessa propensione è confermata sia per la Giunta che per il Consiglio, ma non invece nell'iniziativa mista. La propensione è più fortemente caratterizzata per la Giunta con un 66% di leggi di estensione generale, a fronte di una percentuale del 42% del Consiglio e del 14% dell'iniziativa mista. Merita di essere sottolineato il dato della assoluta esiguità delle leggi di estensione individuale per tutti i soggetti iniziatori, pari al 3% per la Giunta, 8% per il Consiglio e 0% per l'iniziativa mista.

1.1.4 – La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa.


Nella tabella 1.11 è riportata la suddivisione delle leggi regionali approvate nel periodo di riferimento a seconda dell'iniziativa legislativa. La successiva figura 1.10 ne evidenzia la distribuzione percentuale.

Tab. 1.11 – IX legislatura – Produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa

INIZIATIVA	2003	2004	2005	TOTALE
consiliare	3	11	12	26
giuntale	6	16	16	38
popolare	0	0	0	0
mista ²	1	1	5	7
TOTALE	10	28	33	71

² In questo caso si definiscono leggi di "iniziativa mista" quelle originate dall'abbinamento, in fase istruttoria, di più progetti aventi oggetto analogo presentati da diversi soggetti titolari di iniziativa (Consiglio, Giunta).

Fig. 1.10 – IX legislatura – Distribuzione percentuale leggi per iniziativa legislativa



La tabella 1.11 e la figura 1.10 evidenziano il diverso contributo che i consiglieri, la Giunta e l’iniziativa mista hanno apportato in ciascun anno del periodo preso in esame alla produzione legislativa effettiva. Dai dati emerge che la Giunta ha concorso in maggior misura alla produzione legislativa complessiva, con una percentuale del 53%, mentre i consiglieri vi hanno concorso per il 37%. Non trascurabile è l’apporto congiunto di Consiglio e Giunta, pari al 10%. Del tutto assente è l’iniziativa popolare. Per valutare correttamente il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, non si può sottacere che delle 38 leggi di iniziativa giuntale, ben 9, pari al 24%, sono ad iniziativa vincolata. Trattasi cioè delle leggi connesse all’approvazione dei documenti finanziari e di bilancio che la Giunta deve necessariamente adottare. Al netto delle leggi ad iniziativa vincolata della Giunta, Giunta e Consiglio concorrono in modo quasi paritario alla produzione legislativa con 29 e 26 leggi rispettivamente.


1.1.5 – La produzione legislativa in base alla commissione referente.

La tabella 1.12 evidenzia la ripartizione delle leggi in base alla commissione competente per materia che le ha esaminate in sede referente; la distribuzione percentuale delle leggi tra le commissioni di merito risulta dalla figura 1.11.

Tab. 1.12 – IX legislatura – Produzione legislativa ripartita in base alla commissione referente

COMMISSIONE	2003	2004	2005	totale
I	2	9	6	17
II	2	5	8	15
III	2	4	4	10
IV	1	7	11	19
V	3	3	4	10
totale	10	28	33	71

Fig. 1.11 – IX legislatura – Distribuzione percentuale leggi in base alla commissione referente



La tabella 1.12 e la figura 1.11 mettono in risalto il dato che il maggior carico istruttorio nella prima parte della IX legislatura è stato sopportato dalla IV commissione (lavori pubblici, ambiente, protezione civile) che ha complessivamente licenziato 19 progetti di legge, pari al 27% del totale. Non molto dissimile risulta il carico istruttorio della I commissione (bilancio, finanze) e della II commissione (agricoltura, foreste, attività produttive) che hanno licenziato rispettivamente 17 e 15 leggi, pari al 24 e 21% del totale. Sensibilmente più ridotto è il numero complessivo di provvedimenti licenziati dalla III commissione (sanità e servizi sociali) e dalla V commissione (affari istituzionali e statuari) con 10 leggi ciascuna, pari al 14% del totale.

Quanto sopra non tiene conto della consistenza dei diversi progetti di legge, né della maggiore o minore complessità dell'iter sottostante la loro approvazione.

1.1.6 – La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.

La produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione è evidenziata dalla tabella 1.13 e dalle successive figure da 1.12 a 1.14. Le modalità riguardano il testo licenziato dall'aula.

Tab. 1.13 – IX legislatura – Produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione - valori assoluti

MODALITA' DI APPROVAZIONE						
ANNO	all'unanimità	a maggioranza	con emendamenti	senza emendamenti	con odg	senza odg
2003	1	9	8	2	0	10
2004	3	25	21	7	9	19
2005	4	29	29	4	14	19
totale	8	63	58	13	23	48

Fig. 1.12 – Suddivisione percentuale tra leggi approvate a maggioranza e all'unanimità




Fig. 1.13 – Suddivisione percentuale tra leggi approvate con e senza emendamenti





Fig. 1.14 – Suddivisione percentuale tra leggi approvate con e senza ordini del giorno



Dalla tabella 1.13 e dalla figura 1.12 si ricava che le leggi sono approvate in modo preponderante a maggioranza, con una percentuale che sfiora il 90%; l'unanimità riguarda peraltro una percentuale non trascurabile della produzione legislativa, pari all'11%. Dalla stessa tabella e dalla figura 1.13 risulta che oltre l'80% delle leggi subiscono modifiche nel corso dell'esame d'aula attraverso emendamenti: ciò denota che la sede d'aula ha un'alta capacità modificativa dei testi legislativi, pur non essendo la sede dedicata agli approfondimenti di merito. Relativamente agli ordini del giorno la figura 1.14 evidenzia che la maggior parte delle leggi viene licenziata dall'aula senza votazione di ordini del giorno, con una percentuale pari al 68%.


1.1.7 – La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi³.

La tabella 1.14 e la figura 1.15 riportano, rispettivamente, la suddivisione delle leggi approvate nel periodo di riferimento rispetto ai vincoli normativi in valori assoluti e percentuali.

Tab. 1.14– IX legislatura – Produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi per anno - valori assoluti

TIPO DI VINCOLI	2003	2004	2005	totale
regionali	0	0	1	1
statali	2	15	18	35
comunitari	1	2	2	5
internazionali	0	0	0	0
nessuno	7	11	12	30
totale	10	28	33	71

Fig. 1.15 - IX legislatura - Distribuzione percentuale leggi in base ai vincoli normativi



La tabella 1.14 e la figura 1.15 indicano una forte incidenza dei vincoli statali, ivi inclusa la fonte costituzionale, nella produzione legislativa regionale, pari al 50% della produzione complessiva. Pure rilevante è il dato relativo alla legislazione regionale prodotta in assenza di vincoli normativi che si attesta sulla percentuale del 42% del totale.

³ Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il quid delle leggi: comprende quindi sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.


1.1.8 – La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale⁴.

Sotto il profilo della tecnica redazionale la produzione legislativa riferita alla prima metà della IX legislatura è compendiata nella tabella 1.15 e nella figura 1.16.

Tab. 1.15 – IX legislatura – Produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale per anno - valori assoluti

TECNICA REDAZIONALE	2003	2004	2005	totale
testo nuovo	5	17	22	44
novella	2	7	4	13
misto	3	4	7	14
testo unico	0	0	0	0
totale	10	28	33	71

Fig. 1.16 – IX legislatura – Distribuzione percentuale leggi rispetto alla tecnica redazionale



Dalla tabella 1.15 e dalla figura 1.16 emerge in maniera evidente che su un totale di 71 leggi approvate nella IX legislatura fino al 31 dicembre 2005, ben 44, pari al 62% del totale, sono state adottate con la tecnica del testo nuovo. Emerge inoltre l'assenza del testo unico quale tecnica redazionale adottata dal legislatore.

La tabella 1.16 riporta le percentuali di incidenza dei soggetti iniziatori nella produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.

⁴ La classificazione è stata effettuata, secondo un criterio di prevalenza significativa, ritenendo "testi nuovi" le leggi che introducono nell'ordinamento disposizioni nuove senza intervenire in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore; "novelle" le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; "miste" le leggi che presentano entrambi gli aspetti delle categorie precedenti, senza che sia possibile stabilire una netta prevalenza dell'una o dell'altra; "testi unici" le leggi di riordino di un intero settore che siano approvate con forma e contenuto di testo unico.

Tab. 1.16 – Produzione legislativa in base alla tecnica redazionale suddivisa per soggetto iniziatore. Valori assoluti e percentuali

tecnica redazionale	consiglio		giunta		mista		totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
testo nuovo	16	62%	24	64%	4	57%	44	62%
novella	6	23%	7	18%	0	0%	13	18%
misto	4	15%	7	18%	3	43%	14	20%
testo unico	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
totale	26	100%	38	100%	7	100%	71	100%

La tabella 1.16 rivela come il testo nuovo risulti la tecnica utilizzata in circa 2 leggi su 3 da ciascuno dei soggetti iniziatori senza differenze significative tra di loro. Parimenti non si registrano differenze significative nell'utilizzo delle altre tecniche redazionali della novella e della tecnica mista in capo ai soggetti iniziatori.

1.1.9 – La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione⁵.

La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nella tabella 1.17 e nella figura 1.17.


Tab. 1.17 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per anno - valori assoluti

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	2003	2004	2005	totale
settore	3	11	13	27
intersettoriale	0	0	4	4
comunitaria	0	0	1	1
istituzionale	2	5	1	8
manutenzione	4	8	10	22
bilancio	1	4	4	9
totale	10	28	33	71

⁵ La collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra:

- legge di manutenzione normativa recante disposizioni di puntuali correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente;
- legge di settore contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge finanziaria o di bilancio, relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie (bilancio, conto consuntivo, assestamento, ecc.);
- legge comunitaria finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale.

Fig. 1.17 - Distribuzione percentuale leggi rispetto alla tipologia della normazione



La tabella 1.17 e la figura 1.17 danno conto di una netta predominanza delle leggi di settore e di quelle di manutenzione rispetto alle altre tipologie. Del primo tipo se ne contano 27, pari al 38% del totale, mentre del secondo tipo se ne contano 22, pari al 31% del totale. Naturalmente risulta costante nei singoli anni il numero delle leggi di bilancio (sono 4 e ad iniziativa vincolata: finanziaria, bilancio preventivo, bilancio consuntivo e assestamento).

Circa poi le leggi ascrivibili alla tipologia istituzionale, esse risultano relativamente poche, ovvero in numero di 8, pari all'11%, nemmeno uniformemente distribuite nei singoli anni, in quanto rientrano nella fattispecie solo quelle leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione.

La tabella 1.18 riporta il numero delle leggi e le percentuali di incidenza dei soggetti iniziatori nell'universo della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione.

Tab. 1.18 – Leggi e tipologia della normazione per soggetto iniziatore. Valori assoluti e percentuali.

tipologia della normazione	consiglio		giunta		mista		totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
settore	13	50%	10	26%	4	57%	27	38%
intersettoriale	0	0%	2	5%	2	29%	4	6%
comunitaria	0	0%	1	3%	0	0%	1	1%
istituzionale	4	15%	4	11%	0	0%	8	11%
manutenzione	9	35%	12	32%	1	14%	22	31%
bilancio	0	0%	9	24%	0	0%	9	13%
totale	26	100%	38	100%	7	100%	71	100%

Dalla tabella 1.18 si ricava che nel periodo in esame più frequenti sono le leggi di settore che riguardano il 38% dell'intera produzione legislativa, seguite dalle leggi di manutenzione che ne interessano il 31%. Rispetto ai soggetti iniziatori il Consiglio mostra maggiore propensione per le leggi di settore che assorbono il 50% della produzione relativa, mentre la Giunta è più propensa per le leggi di manutenzione che raggiungono la percentuale del 32%. Caratteristica della sola Giunta è la produzione delle leggi di bilancio, ad iniziativa vincolata, pari al 13% del totale e al 24% della produzione relativa. L'iniziativa mista converge prevalentemente sulla tipologia delle leggi di settore, che sono il 57% della produzione relativa; in secondo ordine sulla produzione intersettoriale che ne assorbe il 29%, contro lo 0% del Consiglio e il 5% della Giunta. In estrema sintesi, l'iniziativa consiliare e mista sono fortemente connotate: la prima per le leggi di settore e la seconda per le leggi intersettoriali; la Giunta invece è priva di un'accentuata connotazione ma si divide quasi egualmente tra la propensione per le leggi di settore e le leggi di manutenzione, ferma restando l'esclusiva sulle leggi di bilancio.


1.1.10 – La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa⁶.

Rispetto alla natura della potestà legislativa esercitata, la produzione legislativa può essere inquadrata come risulta dalla tabella 1.19 e dalla figura 1.18.

Tab. 1.19 - IX legislatura - Produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa per anno - valori assoluti e percentuali

POTESTA'	2003	2004	2005	totale	%
primaria	7	16	15	38	54%
concorrente	2	11	15	28	39%
residuale	1	1	1	3	4%
delegata	0	0	2	2	3%
totale	10	28	33	71	100%

Fig. 1.18 - Distribuzione percentuale leggi in base alla potestà legislativa



⁶ La collocazione delle leggi è stata effettuata con un criterio di prevalenza significativa dal momento che le leggi spesso sono frutto dell'esercizio di più tipologie di competenze a seconda degli aspetti che ne sono disciplinati. La collocazione sconta comunque le difficoltà dovute ad un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute negli elenchi dell'art. 117 Cost.

I dati della tabella 1.19 e della figura 1.18 mostrano un largo uso della potestà primaria che sta alla base di 38 leggi, pari al 54% del totale delle leggi approvate nel periodo di riferimento. Se a queste leggi si aggiungono quelle riconducibili alla potestà residuale, cioè relativa a materie non comprese negli elenchi di cui all'art. 117 Cost., potestà che è pur sempre di natura esclusiva, si raggiunge un numero di 41 leggi e una percentuale del 58% del totale.


1.1.11 – La durata media dell'iter istruttorio⁷.

La durata media dell'iter istruttorio espressa in giorni è indicata nella tabella 1.20, anche in rapporto all'iniziativa legislativa. La figura 1.19 evidenzia l'andamento temporale della fase istruttorie per ogni singola legge di ciascun anno del periodo di riferimento; la figura 1.20 mette in luce la diversa durata dell'iter istruttorio in base al soggetto presentatore.

Tab. 1.20 - Durata dell'iter istruttorio per iniziativa. Valori medi annui e valori medi intero periodo in giorni


ANNO	tutte le leggi		iniziativa giuntale		iniziativa consiliare		iniziativa mista	
	iter formale	iter effettivo	iter formale	iter effettivo	iter formale	iter effettivo	iter formale	iter effettivo
2003	30	19	32	24	27	8	32	19
2004	87	61	59	36	123	90	145	134
2005	106	63	70	43	181	103	40	29
media periodo	88	56	59	37	139	87	54	43

Fig. 1.19 - IX legislatura - Andamento durata iter istruttorio tutte le leggi in giorni



⁷ La durata dell'iter istruttorio può intendersi come "iter formale" che è il periodo di tempo che intercorre dall'assegnazione del progetto di legge alla competente commissione referente fino alla definitiva approvazione dell'aula; oppure come "iter effettivo", che decorre dall'inizio dell'esame in commissione fino alla definitiva approvazione da parte dell'Aula.

Fig. 1.20 – Durata iter istruttorio in base all'iniziativa



Dai dati indicati dalla tabella 1.20 e dalle figure 1.19 e 1.20 si coglie l'aspetto secondo il quale i tempi dell'iter istruttorio per le leggi di iniziativa consiliare sono, grosso modo, lunghi il doppio rispetto a quelli delle leggi di iniziativa giuntale, fatta eccezione per l'anno 2003, dove appaiono addirittura in proporzioni invertite. Dagli stessi dati risulta inoltre che i tempi medi per l'approvazione delle leggi si sono progressivamente dilatati con riferimento alle iniziative di Giunta e Consiglio, anche se in modo più contenuto nell'iter effettivo rispetto all'iter formale. Le leggi d'iniziativa mista mostrano una tendenza curvilinea con un apice nel 2004 molto distante dai valori del 2003 e del 2005. Un ultimo dato da mettere in luce è quello dello scarto fra iter effettivo ed iter formale che è molto più pronunciato per le leggi di iniziativa consiliare rispetto a quelle di iniziativa giuntale e mista.

1.1.12 – L'attività emendativa in commissione e in aula.

La tabella 1.21 riporta i dati relativi al volume degli emendamenti presentati nelle sedi di commissione ed aula con i relativi esiti in valori assoluti e percentuali.

Tab. 1.21 – Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione nel periodo 2003 – 2005. Dati globali in valori assoluti e percentuali

emendamenti	commissione			aula			totale	
	n.	% relativa al volume di commissione	% relativa al volume totale	n.	% relativa al volume d'aula	% relativa al volume totale	n.	%
approvati	939	24%	11%	1101	22%	12%	2040	23%
respinti o ritirati	2952	76%	33%	3877	78%	44%	6829	77%
presentati	3891	100%	44%	4978	100%	56%	8869	100%

Dalla tabella 1.21 si ricava che il volume degli emendamenti complessivamente presentati nel periodo di riferimento si divide in parti quasi uguali nelle sedi emendative di commissione (44%) e di aula (56%). In media il 23% degli emendamenti presentati viene approvato e il 77% respinto o ritirato. Nelle diverse sedi emendative il rapporto tra emendamenti approvati e quelli respinti/ritirati si attesta su valori sostanzialmente analoghi (1 a 3,5 circa).

La tabella 1.22 riporta il numero degli emendamenti approvati per ogni anno in rapporto alla sede di trattazione in valori assoluti e percentuali

Tab. 1.2.22 – Emendamenti approvati per anno e per sede di trattazione - valori assoluti e percentuali

emendamenti approvati	2003		2004		2005		totale	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
commissione	96	59%	314	45%	529	45%	939	46%
aula	67	41%	387	55%	647	55%	1101	54%
totale	163	100%	701	100%	1176	100%	2040	100%

Dalla tabella 1.22 si evince che, fatta eccezione per il 2003, sia nel 2004 che nel 2005 il rapporto tra la percentuale relativa al numero di emendamenti approvati in aula e quella relativa agli emendamenti approvati in commissione si mantiene costante, con uno scarto del 10% (55% a 45%) a favore della sede emendativa d'aula.

L'attività emendativa effettuata in ciascun anno del periodo di riferimento in sede di esame da parte delle commissioni di merito ed in aula è compendiata nelle tabelle 1.23 e 1.24⁸ con distinta evidenza del soggetto iniziatore (Giunta, maggioranza, opposizione, comune).

Tab. 1.23 - IX legislatura – Dati di sintesi attività emendativa in commissione

ANNO	GIUNTA			MAGGIORANZA			OPPOSIZIONE			COMUNI		
	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.
2003	41	41	100	57	36	63	121	17	14	2	2	100
2004	117	104	89	169	119	70	1860	76	4	16	15	94
2005	164	148	90	371	284	77	962	86	9	11	11	100
totale	322	293	91	597	439	74	2943	179	6	29	28	97

Tab. 1.24 - IX legislatura – dati di sintesi attività emendativa in aula

ANNO	GIUNTA			MAGGIORANZA			OPPOSIZIONE			COMUNI		
	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.	pres.	appr.	% di succ.
2003	17	13	76	52	31	60	621	15	2	10	8	80
2004	102	97	95	240	162	67	1138	56	5	102	72	71
2005	162	147	91	455	306	67	1981	121	6	98	73	74
totale	281	257	91	747	499	67	3740	192	5	210	153	73

Dalle tabelle 1.23 e 1.24 si ricava che la Giunta sull'attività emendativa dei testi di legge riporta tassi di successo molto elevati (91%) nelle sedi sia di commissione che d'aula; che la maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi emendative valori di successo meno elevati (74% in commissione e 67% in aula) e che l'opposizione consiliare riporta tassi di successo notevolmente inferiori agli altri due soggetti (6% in commissione, 5% in aula). Allorché si tratti di emendamenti comuni a consiglieri di maggioranza e di opposizione il tasso di successo si attesta sui valori del 97% in commissione e del 73% in aula. Considerato lo sviluppo temporale del tasso di successo si può notare come nel tempo esso tenda a variare in modo diverso a seconda del soggetto iniziatore e della sede emendativa, facendo pensare che gli esiti siano contingenti.

⁸ La percentuale di successo indica il rapporto tra il numero degli emendamenti presentati e il numero di quelli approvati; sono computati tra i non approvati anche gli emendamenti ritirati.


Per emendamenti "comuni" si intendono quelli presentati congiuntamente da almeno un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione.

La tabella 1.25 e la figura 1.21 mostrano la distribuzione percentuale delle proposte di legge che sono state approvate con emendamenti distintamente per anno e per sede emendativa (in commissione e in aula).

Tab. 1.25 – Percentuale pdl approvati con emendamenti nel corso dell'iter. Valori percentuali e medie percentuali

ANNO	in commissione	in aula	media iter istruttorio
2003	100%	80%	90%
2004	79%	75%	77%
2005	76%	85%	81%
media periodo	80%	80%	80%

Fig. 1.21 – Distribuzione percentuale pdl approvati con emendamenti per anno e sede emendativa



Dalla lettura dei dati della tabella 1.25 e della figura 1.21 risulta che, mediamente, l'80% delle leggi conclude il proprio iter di approvazione con emendamenti. Nel corso degli anni la tendenza è curvilinea, con il picco massimo nel 2003, nel corso del quale risulta che il 90% delle leggi conclude l'iter di approvazione con emendamenti. Sotto il profilo della sede emendativa, commissione ed aula mostrano un'identica percentuale di incidenza, pari all'80%. Nel corso del tempo la tendenza emendativa delle due sedi appare divaricata: la commissione mostra un'incidenza decrescente, mentre l'aula un'incidenza prima decrescente dal 2003 al 2004 e poi crescente nel 2005 fino a scavalcare con una percentuale dell'85% l'incidenza pari al 76% della sede di commissione.

1.1.13 – La variazione dimensionale della produzione normativa.

Strettamente collegato all'aspetto trattato nel paragrafo precedente è quello della variazione della estensione materiale dei testi nel corso dell'iter legislativo.

La tabella 1.26 riporta i dati di variazione numerica degli articoli e dei commi delle leggi approvate nel corso dell'iter di esame.


Tab. 1.26 – Dati di variazione numerica degli articoli e dei commi delle leggi nel corso dell'iter di esame – valori assoluti e percentuali

ESTREMI DELLA LEGGE	COMPOSIZIONE DINAMICA DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA											
	progetto di legge, stralcio, testo CR		testo di commissione		variazione % da testo originario		testo approvato dall'aula		variazione % da testo di commissione		variazione % da testo originario	
	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.
L.R. 13/2003	22	60	21	62	-5%	+3%	22	70	+5%	+13%	0%	+17%
L.R. 14/2003	Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7											
L.R. 15/2003	2	3	4	12	+100%	+300%	4	4	0%	-67%	+100%	+33%
L.R. 16/2003	1	3	2	2	+100%	-33%	2	2	0%	0%	+100%	-33%
L.R. 17/2003	12	23	12	23	0%	0%	12	23	0%	0%	0%	0%
L.R. 18/2003	28	80	42	129	+50%	+61%	77	168	+83%	+30%	+175%	+110%
L.R. 19/2003	25	85	25	89	0%	+5%	25	89	0%	0%	0%	+5%
L.R. 20/2003	18	46	19	48	+6%	+4%	20	52	+5%	+8%	+11%	+13%
L.R. 21/2003	4	18	10	25	+150%	+39%	1	44	-90%	+76%	-75%	+144%
L.R. 22/2003	1	3	1	4	0%	+33%	4	7	+300%	+75%	+300%	+133%
L.R. 1/2004	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).											
L.R. 2/2004	Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.											
L.R. 3/2004	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2002											
L.R. 4/2004	21	28	23	43	+10%	+54%	29	40	+26%	-7%	+38%	+43%
L.R. 5/2004	8	11	8	11	0%	0%	8	13	0%	+18%	0%	+18%
L.R. 6/2004	3	4	6	11	+100%	+175%	6	12	0%	+9%	+100%	+200%
L.R. 7/2004	10	19	10	19	0%	0%	10	19	0%	0%	0%	0%
L.R. 8/2004	18	64	21	73	+17%	+14%	20	77	-5%	+5%	+11%	+20%
L.R. 9/2004	10	23	10	24	0%	+4%	14	33	+40%	+38%	+40%	+43%
L.R. 10/2004	10	19	10	19	0%	0%	11	20	+10%	+5%	+10%	+5%
L.R. 11/2004	1	1	1	1	0%	0%	1	1	0%	0%	0%	0%
L.R. 12/2004	10	33	9	16	-10%	-52%	9	17	0%	+6%	-10%	-48%
L.R. 13/2004	12	40	12	40	0%	0%	13	43	+8%	+8%	+8%	+8%

ESTREMI DELLA LEGGE	COMPOSIZIONE DINAMICA DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA											
	progetto di legge, stralcio, testo CR		testo di commissione		variazione % da testo originario		testo approvato dall'aula		variazione % da testo di commissione		variazione % da testo originario	
	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.
L.R. 14/2004	26	27	25	26	-4%	-4%	25	25	0%	-4%	-4%	-7%
L.R. 15/2004	11	42	20	66	+82%	+57%	24	80	+20%	+21%	+118%	+90%
L.R. 16/2004	12	32	12	34	0%	+6%	12	37	0%	+9%	0%	+16%
L.R. 17/2004	19	65	15	68	-21%	+4%	20	71	+33%	+4%	+5%	+9%
L.R. 18/2004	21	59	31	78	+48%	+32%	45	104	+45%	+33%	+114%	+76%
L.R. 19/2004	Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7											
L.R. 20/2004	4	14	25	54	+525%	+286%	28	72	+12%	+33%	+600%	+414%
L.R. 21/2004	9	23	10	24	+11%	+4%	10	24	0%	0%	+11%	+4%
L.R. 22/2004	8	14	8	20	0%	+43%	8	25	0%	+25	0%	+79%
L.R. 23/2004	21	59	21	74	0%	+25%	21	80	0%	+8%	0%	+36%
L.R. 24/2004	10	20	11	34	+10%	+70%	11	34	0%	0%	+10%	+70%
L.R. 25/2004	13	25	10	25	-23%	0%	10	30	0%	+20%	-23%	+20%
L.R. 26/2004	12	26	12	26	0%	0%	13	31	+8%	+19%	+8%	+19%
L.R. 27/2004	1	6	1	6	0%	0%	1	6	0%	0%	0%	0%
L.R. 28/2004	14	47	15	51	+7%	+9%	15	56	0%	+10%	+7%	+19%
L.R. 1/2005	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).											
L.R. 2/2005	Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.											
L.R. 3/2005	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2003.											
L.R. 4/2005	45	94	50	100	+11%	+6%	54	105	+8%	+5%	+20%	+12%
L.R. 5/2005	33	120	34	123	+3%	+3%	36	130	+6%	+6%	+9%	+8%
L.R. 6/2005	1	4	1	8	0%	+100%	2	10	+100%	+25%	+100%	+150%
L.R. 7/2005	7	19	7	15	0%	-21%	8	24	+14%	+60%	+14%	+26%
L.R. 8/2005	16	26	20	36	+25%	+38%	21	39	+5%	+8%	+31%	+50%
L.R. 9/2005	13	35	16	43	+23%	+23%	14	44	-13%	+2%	+8%	+26%
L.R. 10/2005	10	19	10	19	0%	0%	1	3	-90%	-84%	-90%	-84%
L.R. 11/2005	24	40	24	41	0%	+3%	20	39	-17%	-5%	-17%	-3%
L.R. 12/2005	26	26	25	25	-4%	-4%	44	146	+76%	+484%	+69%	+462%
L.R. 13/2005	30	106	33	135	+10%	+27%	33	146	0%	+8%	+10%	+38%
L.R. 14/2005	1	3	1	3	0%	0%	2	4	+100%	+33%	+100%	+33%
L.R. 15/2005	Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7											
L.R. 16/2005	4	6	4	6	0%	0%	4	6	0%	0	0%	0%
L.R. 17/2005	1	1	1	1	0%	0%	1	1	0%	0%	0%	0%
L.R. 18/2005	70	225	72	241	+3%	+7%	80	261	+11%	+8%	+14%	+16%
L.R. 19/2005	1	8	3	10	+200%	+25%	4	11	+33%	+10%	+300%	+38%

ESTREMI DELLA LEGGE	COMPOSIZIONE DINAMICA DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA											
	progetto di legge, stralcio, testo CR		testo di commissione		variazione % da testo originario		testo approvato dall'aula		variazione % da testo di commissione		variazione % da testo originario	
	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.	art.	co.
L.R. 20/2005	27	66	29	89	+7%	+35%	32	95	+10%	+7%	+19%	+44%
L.R. 21/2005	14	52	20	73	+43%	+40%	21	66	+5%	-10%	+50%	+27%
L.R. 22/2005	21	46	22	45	+5%	-2%	18	44	-18%	-2%	-14%	-4%
L.R. 23/2005	14	35	14	32	0%	-9%	14	30	0%	-6%	0%	-14%
L.R. 24/2005	16	34	20	42	+25%	+24%	30	61	+50%	+45%	+88%	+79%
L.R. 25/2005	4	10	12	27	+200%	+170%	27	47	+125%	+74%	+575%	+370%
L.R. 26/2005	32	85	33	85	+3%	0%	37	103	+12%	+21%	+16%	+21%
L.R. 27/2005	4	5	4	5	0%	0%	5	6	+25%	+20%	+25%	+20%
L.R. 28/2005	1	1	1	1	0%	0%	2	2	+100%	+100%	+100%	+100%
L.R. 29/2005	110	460	111	472	+1%	+3%	115	558	+4%	+18%	+5%	+21%
L.R. 30/2005	11	26	11	26	0%	0%	12	35	+9%	+35%	+9%	+35%
L.R. 31/2005	5	9	5	9	0%	0%	7	11	+40%	+22%	+40%	+22%
L.R. 32/2005	1	2	1	3	0%	+50%	1	3	0%	0%	0%	+50%
L.R. 33/2005	2	2	2	2	0%	0%	2	2	0%	0%	0%	0%

Fig. 1.22 – Variazione percentuale del numero degli articoli e dei commi delle leggi approvate rispetto al testo originario



Dalla tabella 1.26 e dalla figura 1.22 si coglie uno spaccato della variazione di consistenza dei testi legislativi, espressi sia in articoli che in commi, nel corso dell'iter procedurale, lungo lo sviluppo temporale della IX legislatura. I punti di addensamento corrispondono alle unità di testo: quelli scuri agli articoli, quelli chiari ai commi. Tanto maggiore è l'affollamento dei punti di addensamento sul piano delle ascisse, tanto minore è la variazione dimensionale del testo normativo; tanto più distanti dal piano delle ascisse sono i punti di addensamento, tanto più marcata è la variazione dimensionale dei testi. I dati che qui interessano maggiormente riguardano le variazioni in diminuzione dei testi, la loro invarianza o il loro accrescimento. Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione si segnala che ben 9 testi su 71, pari al 13%, registrano una contrazione numerica in almeno uno dei due indicatori utilizzati (articoli, commi); 5 testi su 71, pari al 7%, registrano un assetto invariato per entrambi gli indicatori, mentre 11 testi su 71, pari al 16%, si sono mantenuti invariati in rapporto ad almeno uno dei due indicatori. Riguardo all'accrescimento dei testi si può notare come 15 testi su 71, pari al 21%, sono più che raddoppiati in rapporto ad almeno uno dei due indicatori utilizzati. L'accrescimento massimo registra un valore pari al 600% della consistenza iniziale in termini di articoli. In termini sintetici, le variazioni dimensionali sono egualmente distribuite sulle due unità di testo (articoli e commi) con leggera accentuazione nei confronti degli articoli.


1.1.14 – L’iniziativa legislativa.

Il numero dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 1.27. La figura 1.23 evidenzia invece l’incidenza percentuale dell’iniziativa di ciascun soggetto rispetto al totale.

Tab. 1.27 - Progetti di legge suddivisi per anno e per soggetto presentatore. Valori assoluti

PRESENTATI	2003	2004	2005	totale
giunta	15	15	25	55
maggioranza	11	13	20	44
opposizione	21	30	27	78
popolare	0	0	0	0
totale	47	58	72	177

Fig. 1.23 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge in base ai soggetti presentatori



Dalla tabella 1.27 e dalla figura 1.23 si ricava che l’apporto dell’iniziativa consiliare sul volume dell’iniziativa legislativa è preponderante (69%) rispetto a quella degli altri soggetti (31%). Le iniziative sottoscritte da consiglieri di opposizione rappresentano il 64% dell’intera iniziativa consiliare. Un dato saliente da sottolineare è l’assenza dell’iniziativa popolare.


1.1.15 – Macrosettori di intervento legislativo.

La distribuzione dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento secondo i macrosettori di intervento di cui allo schema classificatorio allegato sub A, è evidenziata nella tabella 1.28 e nella successiva figura 1.24.

Tab. 1.28 - Distribuzione progetti di legge per macrosettore e per anno - valori assoluti

MACROSETTORE	2003	2004	2005	totale
finanza regionale	4	4	5	13
ordinamento istituzionale	10	6	12	28
servizi alle persone e alla comunità	17	31	36	84
sviluppo economico e attività produttive	8	5	9	22
territorio, ambiente e infrastrutture	8	12	10	30
totale	47	58	72	177

Fig. 1.24 - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosettore



Dalla tabella 1.28 e dalla figura 1.24 si ricava una distribuzione diseguale dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo: il macrosettore maggiormente interessato è quello dei servizi alle persone e alla comunità con il 48% delle proposte, mentre gli altri macrosettori si dividono la metà delle altre proposte con una leggera prevalenza del macrosettore territorio, ambiente e infrastrutture che assorbe il 17% delle proposte.


1.1.16 – Distribuzione dell'iniziativa per commissione referente.

I progetti di legge presentati nel periodo di riferimento sono stati assegnati alle commissioni referenti come riportato nella tabella 1.29 e nella figura 1.25.

Tab. 1.29 - Distribuzione dei progetti di legge per commissione referente e per anno - valori assoluti

COMMISSIONE	2003	2004	2005	totale
I integrata ⁹	4	4	4	12
I	3	4	2	9
II	11	10	10	31
III	11	24	32	67
IV	8	12	12	32
V	10	4	12	26
totale	47	58	72	177

Fig. 1.25 - Distribuzione percentuale progetti di legge per commissione referente



Dalla tabella 1.29 e dalla figura 1.25 si ricava che la III commissione è stata maggiormente investita rispetto alle altre dell'esame dei progetti di legge con una percentuale (37%) grosso modo doppia rispetto alla IV e alla II commissione (18%). La commissione meno investita di proposte risulta la I, che, anche in composizione integrata, assorbe il 12% delle proposte, rispetto al 15% della V.

⁹ La I commissione, integrata dai Presidenti delle altre commissioni permanenti, è competente per l'istruzione dei provvedimenti connessi alla manovra di bilancio.


1.1.17 – L'esito dei progetti di legge.

La tabella 1.30 e la figura 1.26 mostrano l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nella prima parte della IX legislatura. Nell'esito di approvazione sono comprese anche le proposte che hanno perso la loro individualità originaria in quanto abbinate ad altre in sede referente e quindi approvate in aula.

Tab. 1.30 - Esito dei progetti di legge per anno - valori assoluti

ESITO PDL	2003	2004	2005	totale
Giacenti	14	21	32	67
Approvati	22	28	36	86
Assorbiti	7	5	3	15
Respinti	1	1	0	2
Ritirati	1	2	1	4
Approvati come emendamento	2	1	0	3
totale	47	58	72	177


Fig. 1.26 - Distribuzione percentuale progetti di legge secondo l'esito



La tabella 1.30 e la figura 1.26 mostrano un valore di produttività del processo legislativo pari al 51%, dato dalla somma delle proposte approvate in testo autonomo o come emendamento. Rilevante è però anche la percentuale delle proposte giacenti che è pari al 38%.

La figura 1.27 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2005 a seconda del soggetto proponente.

Fig. 1.27 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge giacenti al 31.12.05 in base al soggetto presentatore




La figura 1.27 evidenzia il dato secondo il quale l’iniziativa giuntale ha una percentuale di progetti giacenti trascurabile (1%), mentre decisamente più consistente è la giacenza dei progetti dell’opposizione (69%), anche rispetto a quelli della maggioranza consiliare (30%).

La tabella 1.31 e la figura 1.28 evidenziano il rapporto esistente tra l’iniziativa legislativa e il tasso di successo, ovvero il rapporto esistente tra i progetti di legge presentati e quelli divenuti legge.

Tab. 1.31- Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatore e per anno

soggetto presentatore	2003			2004			2005			media periodo
	presentati	approvati	% di successo	presentati	approvati	% di successo	presentati	approvati	% di successo	
giunta	15	15	100%	15	14	93%	25	23	92%	95%
maggioranza	11	3	27%	13	8	62%	20	7	35%	41%
opposizione	21	4	19%	30	6	20%	27	6	22%	21%

Fig. 1.28 - Rapporto tra progetti di legge presentati e approvati in base al soggetto presentatore



La tabella 1.31 e la figura 1.28 indicano chiaramente che le proposte di iniziativa giuntale sono destinate mediamente a successo (95%) più che le proposte degli altri soggetti iniziatori (maggioranza 41%, opposizione 21%).

1.2 – Aspetti qualitativi della legislazione.

1.2.1 – *La qualità redazionale e tecnica delle leggi.*

La tabella 1.32 evidenzia la qualità legislativa di ciascuna delle leggi prodotte nel periodo di riferimento, escluse quelle che approvano i documenti finanziari e di bilancio, sulla base dei parametri previsti dall'articolo 41, comma 4, lettera c), n. 1) del regolamento consiliare.

Per esigenze classificatorie, i diversi parametri ivi previsti sono stati aggregati attorno ai due profili della qualità redazionale e della qualità tecnica.

La prima si connette al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda esprime l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione e riordino normativo. Entrambi sono profili di carattere formale che concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile; fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi ex post dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione sulla omogeneità di contenuto e, dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino e ai fini della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza.

Secondo un assunto convenzionale, ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$ e semplificazione amministrativa $p=15$.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto a obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione. L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione

dei due indici parziali di qualità. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Si ritiene utile fornire di seguito una chiave di lettura dei singoli parametri di qualità indicati nella tabella 1.32.

- Omogeneità di contenuto: richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.

- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione: richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa. A titolo d'esempio la chiarezza di una legge viene meno nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intrusive in leggi relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

- Semplificazione normativa: è realizzata attraverso l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate o inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti, ecc.; la raccolta delle discipline concernenti una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori; l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.; la delegificazione, che consiste nel trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve

a diminuire l'inflazione normativa, ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento (regolamento) più flessibile, in quanto più facilmente modificabile, il carico regolativo. Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzino, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- Semplificazione amministrativa: è realizzata attraverso l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa; la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedurali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e alla conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate; la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti; l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni; l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività; l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici; la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.; la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso; l'esternalizzazione di competenze pubbliche; l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norme prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione di organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale); la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc.

Tab. 1.32 - Rilevazione qualità legislativa

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			indice di qualità totale a)+b)+c)+d)
	giunta	consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	indice di qualità redazionale a) + b)	efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		indice di qualità tecnica c) + d)	
c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)						d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)			
L.R. 13/2003	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 14/2003	Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7								
L.R. 15/2003		X	0	0	0	0	0	0	0
L.R. 16/2003		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 17/2003	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 18/2003	X		0	0	0	35	0	35	35
L.R. 19/2003	X	X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 20/2003	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 21/2003	X		0	0	0	35	15	50	50
L.R. 22/2003		X	20	30	50	0	15	15	65
L.R. 1/2004	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).								
L.R. 2/2004	Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.								
L.R. 3/2004	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2002								
L.R. 4/2004	X		20	0	20	0	15	15	35
L.R. 5/2004	X		20	30	50	0	15	15	65

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITA' LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			indice di qualità totale a)+b)+c)+d)
	giunta	consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	indice di qualità redazionale a) + b)	efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		indice di qualità tecnica c) + d)	
						c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)	d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)		
L.R. 6/2004		X	20	0	20	0	0	0	
L.R. 7/2004	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 8/2004	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 9/2004	X		20	0	20	35	0	35	55
L.R. 10/2004	X		20	30	50	35	0	35	85
L.R. 11/2004		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 12/2004		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 13/2004	X	X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 14/2004	X		20	30	50	0	15	15	65
L.R. 15/2004	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 16/2004		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 17/2004	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 18/2004	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 19/2004	Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7								
L.R. 20/2004	X		0	30	30	0	15	15	45
L.R. 21/2004		X	20	30	50	0	0	0	50

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITA' LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			indice di qualità totale a)+b)+c)+d)
	giunta	consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	indice di qualità redazionale a) + b)	efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		indice di qualità tecnica c) + d)	
c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)						d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)			
L.R. 22/2004		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 23/2004		X	20	0	20	35	15	50	70
L.R. 24/2004		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 25/2004		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 26/2004		X	20	30	50	0	15	15	65
L.R. 27/2004		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 28/2004	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 1/2005	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).								
L.R. 2/2005	Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005								
L.R. 3/2005	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2003.								
L.R. 4/2005	X	X	0	30	30	0	15	15	45
L.R. 5/2005	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 6/2005	X		0	0	0	0	0	0	0
L.R. 7/2005		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 8/2005	X	X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 9/2005		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 10/2005	X		20	0	20	0	0	0	20

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			indice di qualità totale a)+b)+c)+d)
	giunta	consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	indice di qualità redazionale a) + b)	efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		indice di qualità tecnica c) + d)	
						c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)	d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)		
L.R. 11/2005	X		02	30	50	35	15	50	
L.R. 12/2005		X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 13/2005	X	X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 14/2005		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 15/2005	Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7								
L.R. 16/2005	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 17/2005		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 18/2005	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 19/2005		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 20/2005		X	20	30	50	35	15	50	100
L.R. 21/2005	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 22/2005	X		20	30	50	0	15	15	65
L.R. 23/2005		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 24/2005	X		20	0	20	0	0	0	20
L.R. 25/2005	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 26/2005	X	X	20	30	50	35	0	35	85

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITA' LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			indice di qualità totale a)+b)+c)+d)
	giunta	consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	indice di qualità redazionale a) + b)	efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		indice di qualità tecnica c) + d)	
						c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)	d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)		
L.R. 27/2005	X		20	0	20	35	0	35	
L.R. 28/2005		X	20	0	20	0	15	15	35
L.R. 29/2005	X	X	0	0	0	35	15	50	50
L.R. 30/2005	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 31/2005		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 32/2005		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 33/2005		X	20	30	50	0	15	15	65

Dai dati esposti in tabella 1.32 emerge che 9 leggi, pari al 19% del totale possiedono l'indice pieno di qualità totale (=100); all'opposto, in 2 leggi, pari al 3%, è assente ogni valore di qualità (=0).

Rispetto al profilo della qualità redazionale si osserva che possiedono un indice pieno (=50) 36 leggi, pari al 58% del totale, mentre invece sotto il profilo della qualità tecnica tale indice riguarda 12 leggi, pari al 19% del totale.

La tabella 1.33 riporta i dati di sintesi della qualità legislativa rilevata per singole leggi, escluse le leggi di bilancio, secondo i parametri e i profili di qualità. Le figure 1.29 e 1.30 rappresentano l'incidenza percentuale dei singoli parametri e profili della qualità sul complesso delle leggi prodotte nel periodo di riferimento.

Tab. 1.33 – Dati di sintesi qualità legislativa, escluse leggi di bilancio

PRODUZIONE LEGISLATIVA	QUALITA' LEGISLATIVA							
	QUALITA' REDAZIONALE				QUALITA' TECNICA			
	omogeneità (a)		chiarezza (b)		sempl. normativa (c)		sempl. amm.va (d)	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
numero leggi	49	13	38	24	21	41	28	34
% sul totale	79%	21%	61%	39%	34%	66%	45%	55%

Fig. 1.29 - Rappresentazione percentuale leggi per qualità redazionale (valore max 50)





Fig. 1.30 - Rappresentazione leggi per qualità tecnica (valore max 50)



La tabella 1.34 rappresenta la distribuzione delle leggi in rapporto all'indice di qualità legislativa in valori assoluti e percentuali. Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi di ampiezza che denotano la gradazione di qualità delle leggi (da molto bassa a molto alta, passando per le gradazioni intermedie di bassa, media e alta).

Tab. 1.34 – Distribuzione leggi, escluse leggi di bilancio, in rapporto alla qualità legislativa. Valori assoluti e percentuali

intervalli di qualità	indice di qualità legislativa	nr. leggi	% leggi
molto bassa	0	2	3%
	15	6	10%
bassa	20	8	13%
	35	3	5%
media	45	2	3%
	50	17	26%
	55	2	3%
alta	65	6	10%
	70	1	2%
molto alta	85	6	10%
	100	9	15%
	totale	62	100%

La tabella 1.35 e le figure 1.31 e 1.32 rappresentano la produzione legislativa ordinata per indice di qualità e per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tab. 1.35 – Leggi e indici di qualità legislativa distinti per soggetto presentatore. Valori assoluti

	val. 0	val. 15	val. 20	val. 35	val. 45	val. 50	val. 55	val. 65	val. 70	val. 85	val. 100	TOTALE
consiglio	1	0	5	1	0	10	0	3	1	3	2	26
giunta	1	6	2	2	1	6	2	3	0	1	5	29
misto	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	7
TOTALE	2	6	8	3	2	17	2	6	1	6	9	62

Fig. 1.31 - Produzione legislativa ordinata per indice di qualità e per soggetto titolare d'iniziativa





Fig. 1.32 - Curve di qualità legislativa dei soggetti iniziatori



Dalle tabelle 1.34 e 1.35 e dalle figure 1.31 e 1.32 si ricava che il 69% delle leggi approvate nel periodo di riferimento raggiunge una qualità legislativa media (indice compreso tra 45 e 55) con una forte componente di alta qualità (indice uguale o superiore a 85) pari al 25% del totale. All'estremo inferiore della scala troviamo il 13% delle leggi con indice di qualità fino a 15 e un 3% con indice di qualità uguale a 0 e dunque non rispondenti ai canoni di qualità redazionale e tecnica che fanno di una legge una buona legge. All'opposto troviamo una percentuale del 15% di leggi con indice di qualità uguale a 100 e dunque ottime sotto il profilo redazionale e tecnico. Fra i soggetti iniziatori è la Giunta che annovera il maggior numero di leggi di qualità molto alta (5 leggi contro 2 del Consiglio e 2 di iniziativa mista); Giunta e Consiglio invece si equivalgono con una legge ciascuno nella produzione di leggi di qualità molto bassa con indice pari a 0.

1.3 – Lo stato della legislazione regionale.

Dall'inizio della I legislatura al 31 dicembre 2005 nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state approvate, in 42 anni, 2135 leggi, in media 52 all'anno; nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 755 leggi: al 31.12.2005 risultano quindi vigenti 1380 leggi, pari al 65% delle leggi complessivamente approvate.

Tali dati sono indicati nelle tabelle 1.36 e 1.37; la figura 1.33 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (35%) e leggi vigenti (65%) rispetto al complesso delle leggi approvate (100%).


Tab. 1.36 – Produzione legislativa complessiva e media dal 1964 al 2005

leggi approvate	2135
media annua leggi approvate	52

Tab. 1.37 – Stato della legislazione regionale al 31.12.2005

leggi approvate	2135
leggi abrogate	755
leggi vigenti	1380

Fig. 1.33 - Rapporto percentuale tra leggi vigenti e leggi abrogate




L'andamento annuale della produzione legislativa in valori assoluti è riportato nella tabella 1.38 e nella successiva figura 1.34.

Tab. 1.38 – Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2005.

ANNO	nr. leggi	ANNO	nr. leggi	ANNO	nr. leggi
1964	3	1978	87	1992	42
1965	36	1979	78	1993	57
1966	33	1980	80	1994	21
1967	29	1981	96	1995	46
1968	43	1982	92	1996	49
1969	47	1983	87	1997	38
1970	51	1984	57	1998	18
1971	72	1985	56	1999	30
1972	60	1986	64	2000	22
1973	57	1987	45	2001	30
1974	51	1988	69	2002	34
1975	73	1989	42	2003	22
1976	69	1990	59	2004	28
1977	63	1991	66	2005	33

Fig. 1.34 – Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2005




L'andamento della produzione legislativa per legislatura è evidenziato nella tabella 1.39 con l'indicazione dei valori assoluti e medi di produzione. La stessa tabella riporta nelle colonne a destra lo stato della legislazione nelle diverse legislature con l'indicazione delle leggi abrogate, di quelle vigenti e del tasso percentuale di vigenza attuale delle leggi approvate storicamente nelle singole legislature.

Tab. 1.39 – Produzione legislativa per legislatura. Valori complessivi e medi. Stato della legislazione per legislatura. Valori assoluti e percentuali

legislatura	leggi approvate	media per anno di legislatura	leggi abrogate	leggi vigenti	tasso di vigenza
I (dal 26/5/64 al 14/6/68)	128	32	94	34	27%
II (dal 15/6/68 al 6/7/73)	294	59	218	76	26%
III (dal 7/7/73 al 16/7/78)	343	69	146	197	57%
IV (dal 17/7/78 al 25/6/83)	425	85	133	292	69%
V (dal 26/6/83 al 25/6/88)	299	60	84	215	72%
VI (dal 26/6/88 al 5/6/93)	269	54	57	212	79%
VII (dal 6/6/93 al 13/6/98)	172	34	15	157	91%
VIII (dal 14/6/98 all' 8/6/03)	134	27	5	129	96%
IX (dal 1/7/03 al 31/12/05)	71	28	3	68	96%
totale	2135	-	755	1380	-

Fig. 1.35 – Produzione legislativa per legislatura



Le tabelle 1.38 e 1.39 e le figure 1.34 e 1.35 mostrano un andamento tendenzialmente curvilineo della produzione legislativa – prima crescente e poi calante – che tocca il suo apice nella IV legislatura e ha il minimo in corrispondenza della I. Escludendo la IX legislatura (tuttora in corso), la I e la VIII legislatura sono quelle in cui è minore il numero delle leggi approvate, sia in valori assoluti che in valori medi annuali (rispettivamente 32 e 27 leggi per anno). La legislatura in corso conferma la tendenza manifestata nell’VIII legislatura: si tende a legiferare di meno rispetto al passato e, in particolare, si tende a produrre ogni anno circa la metà delle leggi mediamente prodotte annualmente nell’intera vita della Regione.

Per quanto riguarda il tasso di vigenza delle leggi approvate nelle diverse legislature, cioè la percentuale delle leggi vigenti sul totale delle leggi approvate in una data legislatura, la tabella 1.39 mostra un tasso di vigenza tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta, con un andamento in crescita costante che ha i suoi valori minimi nelle prime due legislature e i suoi valori massimi nelle ultime due.

1.4 – Le singole leggi: rinvio in appendice.

In appendice sono riportate le leggi approvate dall'inizio della IX legislatura dal luglio 2003 al 31 dicembre 2005.

Le leggi sono accompagnate da note informative che riportano la data di approvazione in aula, la materia disciplinata, gli elementi essenziali concernenti l'iter procedurale, gli aspetti la cui disciplina è rinviata ai regolamenti d'attuazione e, ad eccezione delle leggi finanziarie e di bilancio, brevi informazioni sulle finalità e sui contenuti normativi.

Le note informative si rivolgono non solo agli "esperti del settore", ma anche ai non "addetti ai lavori", in particolare ai cittadini, con l'intento di illustrare il contenuto normativo, con linguaggio per quanto possibile alla portata della gente comune.


2. I regolamenti regionali dell'Esecutivo

La tabella 2.1 e la figura 2.1 evidenziano la produzione dei regolamenti dell'esecutivo nel periodo in esame.

Tab. 2.1 – IX legislatura – Produzione regolamentare anni 2003 - 2005

anno	nr. regolamenti
2003	41
2004	89
2005	132
totale	262

Fig. 2.1 - IX legislatura – Regolamenti approvati per anno




Dalla tabella 2.1 e dalla figura 2.1 si ricava la tendenza di una produzione regolamentare in crescita costante nel tempo.

La tabella 2.2 e la figura 2.2 indicano la distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nell'allegato sub A, escluso il multisettore, non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Tab. 2.2 – IX legislatura – Produzione regolamentare per macrosettori e per anno

Macrosettori di intervento	2003	2004	2005	Totale
Ordinamento istituzionale	1	24	12	37
Sviluppo economico e attività produttive	8	23	48	79
Territorio, ambiente ed infrastrutture	16	10	24	50
Servizi alle persone e alla comunità	14	27	40	81
Finanza regionale	2	5	8	15
Totale	41	89	132	262

Fig. 2.2 – Distribuzione percentuale dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo



Dalla tabella 2.2 e dalla figura 2.2 si ricava che i regolamenti prodotti nel periodo in esame hanno interessato tutti i macrosettori ma in modo non omogeneo: i macrosettori maggiormente interessati sono quello dei servizi alle persone e alla comunità e quello dello sviluppo economico e attività produttive, che assieme assorbono il 61% della produzione regolamentare. Incrociando i dati con quelli della tabella 1.8 relativa alla produzione legislativa si rileva la non coincidenza nella distribuzione per macrosettori dei prodotti normativi.

La tabella 2.3 mostra i dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti) in valori assoluti e percentuali, incrociando i dati della tabella 2.1 con quelli della tabella 1.1.

Tab. 2.3 – Produzione normativa per anno in leggi e regolamenti dell'esecutivo in valori assoluti e percentuali

anno	leggi	regolamenti	totale	% leggi	% regolamenti
2003	10	41	51	20%	80%
2004	28	89	117	24%	76%
2005	33	132	165	20%	80%
totale	71	262	333	21%	79%

Dalla tabella 2.3 si ricava che nel periodo in esame la produzione regolamentare è di gran lunga superiore alla produzione legislativa, con un rapporto di quattro a uno nel 2003 e nel 2005 e di tre a uno nel 2004.

3. Le proposte di legge alle Camere

3.1 – Le proposte di legge statale ordinaria ex art. 26 St. FVG.

Nella prima parte della IX legislatura sono state presentate 7 iniziative per promuovere proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 26 dello Statuto, così distribuite: 1 nel 2003, 5 nel 2004, 1 nel 2005. Alla data del 31.12.2005 solo 1 di queste è stata trasmessa alle Camere, per il tramite del Presidente della Regione, dopo l'approvazione consiliare, mentre le altre risultano ancora giacenti.

Nella tabella 3.1 sono riportati i dati quantitativi dell'iniziativa legislativa di proposta alle Camere, distribuiti per anno, per commissione competente e per soggetto di provenienza, con l'indicazione dello stato dell'iter.

Tab. 3.1 – Proposte di legge statale ordinaria per anno, commissione competente, soggetto iniziatore ed esito

anno	commissione	iniziativa	esito
2003	V	opposizione	giacente
totale 2003: 1			
2004	V	opposizione	giacente
2004	III	maggioranza	giacente
2004	III	comune	approvato e trasmesso al Pres. Reg.
2004	III	maggioranza	giacente
2004	III	maggioranza	giacente
totale 2004: 5			
2005	V	maggioranza	giacente
totale 2005: 1			

Dalla tabella 3.1 risulta che lo strumento della proposta di legge statale ordinaria alle Camere ha avuto un modesto utilizzo quasi esclusivamente concentrato nel 2004. Alla modestia dell'utilizzo si accompagna anche un ancor più esiguo tasso di conclusività dei procedimenti relativi: solo 1 proposta su 7 è approdata alle Camere, mentre tutte le altre risultano giacenti al 31 dicembre 2005 presso le commissioni di merito. Si segnala ancora che l'intero volume di proposte è distribuito fra due sole commissioni: la III e la V.

3.2 – Le proposte di legge costituzionale ex art. 63 St. FVG.

La tabella 3.2 evidenzia il numero delle proposte di legge costituzionale di revisione statutaria presentate in Parlamento ai sensi dell'art. 63 dello Statuto nel corso della XIV legislatura nazionale fino al 31 dicembre 2005.

Tab. 3.2 - Proposte di legge costituzionale di revisione statutaria ex art. 63 ST. FVG presentate nel 2003 - 2005

SITUAZIONE DELL'ITER	iniziativa parlamentare	iniziativa governativa	iniziativa consiliare
presentate	9	0	1
approvate	0	0	0

Dalla tabella 3.2 si ricava che la gran parte delle proposte di legge costituzionale di revisione statutaria è di iniziativa parlamentare. Nessuna proposta di iniziativa governativa risulta essere stata presentata alle Camere. Per la prima volta è stata presentata la proposta di iniziativa consiliare dopo la novella introdotta nel 2001 allo Statuto di autonomia. Il capitolo 4 riporta in termini descrittivi i principali aspetti della proposta di iniziativa consiliare, licenziata nel corso del 2005. La gran parte delle proposte di iniziativa parlamentare, a differenza di quella consiliare, sono di modifica solo parziale dello statuto del 1963 e provengono da entrambi gli schieramenti politici presenti in Parlamento.

4. La proposta di iniziativa consiliare recante il nuovo Statuto speciale

Il primo febbraio 2005 il Consiglio regionale, esercitando per la prima volta dal 1963 l'iniziativa legislativa di riforma, ha approvato la proposta di legge costituzionale concernente lo "Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia / Regjon Friûl Vignesie Julie / Dežela Furlanija Julijska Krajina / Region Friaul Julish Venetien".

La proposta è stata quindi immediatamente trasmessa alle Camere del Parlamento per l'esame e l'approvazione in doppia lettura, secondo l'iter procedurale disciplinato dall'art. 138 della Costituzione per le leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.

La proposta, decaduta nel frattempo con la scadenza della XIV legislatura, è stata ritrasmessa nello stesso testo alle Camere rinnovate per il seguito procedurale.

L'approvazione consiliare della proposta di legge costituzionale recante il nuovo Statuto segna la prima tappa di un cammino davvero inedito: si è voluto infatti dar luogo ad una riscrittura integrale dello Statuto anziché ad un mero adeguamento parziale di esso coinvolgendo in questa operazione l'intera società regionale, in tutte le sue componenti più rappresentative, attraverso una Convenzione creata sul modello di quella che ha portato alla stesura della Costituzione europea.

Alla base della decisione di rimettere mano allo Statuto vi era l'idea che quello vigente non fosse più adeguato ai tempi a causa dei tanti cambiamenti intervenuti nelle condizioni storiche, sociali, economiche e istituzionali della Regione. Nel tempo lo Statuto aveva subito numerose modifiche, sia esplicite che implicite, che hanno coinvolto l'intero impianto normativo rendendolo da un lato lacunoso e dall'altro obsoleto.

Si imponeva perciò l'esigenza di una riscrittura che fosse ad un tempo fattore di chiarezza e di rilancio della specialità attraverso nuovi strumenti e nuove previsioni più adatte ad una società ed a una economia regionale nonché ad un contesto europeo e internazionale profondamente mutati.

Fu così che venne approvata all'unanimità la legge regionale 2 aprile 2004, n. 12 istitutiva della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia. Un metodo di lavoro che puntava ad allargare il più possibile la discussione e a rappresentare la comunità nelle sue principali espressioni interessate al processo di riforma.

La Convenzione ha avuto il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale, dopo un dibattito ampio ed approfondito, un documento finale sui contenuti del nuovo Statuto di autonomia della Regione. Il documento poteva essere redatto anche in forma di articolato, con diverse opzioni sui vari aspetti inerenti la riforma dello Statuto.

La Convenzione ha sempre lavorato in assemblea plenaria sotto la guida di un ufficio di coordinamento ed ha scandito i suoi lavori in tre fasi: una prima, di carattere propulsivo, condotta

su un apposito documento preparatorio, presentato dal Presidente del Consiglio e fatto proprio dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari e dal Presidente della Regione; una seconda, dedicata all'ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale, attraverso l'audizione di numerosi soggetti, pubblici e privati, aventi sede sul territorio regionale; una terza, di natura propositiva, al termine della quale è stato prodotto un documento finale trasmesso poi al Consiglio regionale. Il documento finale era composto di un articolato come testo base riflettente gli orientamenti maggioritari emersi nel dibattito. Il testo era integrato da diverse opzioni alternative o aggiuntive che sono state votate in Convenzione con l'indicazione dei consensi ricevuti.

In parallelo è stato attivato il raccordo con i parlamentari eletti nel Friuli Venezia Giulia per giungere alla più ampia convergenza e condivisione dei contenuti della riforma.

Chiusa la fase della Convenzione, si è aperto l'iter consiliare presso la V Commissione in sede referente, che ha licenziato un testo ampiamente emendato; il testo è poi passato all'aula che lo ha approvato, dopo aver svolto una cospicua attività emendativa, al termine di quattro giorni di discussione, il primo febbraio 2005, a maggioranza, riportando 33 voti a favore, 13 contrari e nessun astenuto.

Nella sua veste complessiva il nuovo Statuto realizza un sostanziale equilibrio fra norme di principio e disciplina di dettaglio, in linea con le caratteristiche che deve avere uno Statuto speciale, il cui compito non è quello di presentarsi come una "piccola Costituzione", ma di essere uno strumento normativo che regoli in modo sobrio ma compiuto le particolari condizioni di autonomia del Friuli Venezia Giulia rispetto allo Stato al quale compete di approvarlo con propria legge costituzionale.

A differenza dello Statuto del 1963, quello nuovo non tratta in modo esaustivo la forma di governo e il sistema elettorale, ma si limita a fissare solo alcuni principi e norme fondamentali da attuarsi poi con una apposita legge regionale rinforzata, nel segno della più ampia valorizzazione dell'autonomia regionale.

I vari aspetti dell'autonomia regionale sono trattati in un testo essenziale e asciutto, eppure organico e completo: un testo equilibrato, intrinsecamente coerente con i principi della Costituzione e dell'Unione europea; un testo che contiene niente di più dello stretto necessario e che rinvia sovente per i dettagli e gli sviluppi alla legge regionale statutaria con procedimento rinforzato o alla legge regionale ordinaria.

Lo Statuto non dice in che cosa consiste la specialità della Regione, mirando piuttosto a declinarne i tratti nelle diverse norme che riguardano i suoi poteri, in primis quelli legislativi, rilanciando dunque nella sostanza una specialità che mostrava segni di crisi.

Lo Statuto esordisce con un preambolo che racchiude e sintetizza i caratteri identitari e le peculiarità del Friuli Venezia Giulia, accennando in modo sobrio alle radici aquileiesi.

Per la prima volta la Regione assume una denominazione quadrilingue, italiana, friulana, slovena e tedesca, a testimoniare il carattere plurilinguistico del suo territorio.

L'architettura istituzionale poggia sul concetto di regione-sistema: una regione policentrica, secondo un modello di "coesione nella diversità", con la valorizzazione delle diverse componenti e dei diversi territori del Friuli Venezia Giulia e con il rafforzamento delle autonomie locali.

Ampio spazio è dedicato ai principi fondamentali che devono ispirare l'azione della Regione, il cui fine ultimo è quello del pieno sviluppo della persona e dell'eguaglianza nel godimento dei diritti, perseguendo le pari opportunità tra uomo e donna, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri, una politica di dialogo e di pace; e inoltre riconoscendo e tutelando i diritti della minoranza slovena e promuovendo l'uso delle altre lingue minoritarie storiche della regione. Viene quindi richiamato in modo esplicito il collegamento della regione nei confronti dei coregionali all'estero e degli italiani residenti nelle repubbliche di Slovenia e Croazia.

Una particolare sottolineatura è riservata al riconoscimento dei diritti sociali e al ruolo della famiglia, del volontariato e delle autonomie funzionali.

Un capitolo del tutto nuovo è dedicato ai rapporti con l'Unione europea e al "potere estero" che tiene conto del mutato contesto geopolitico e del nuovo assetto costituzionale interno: ne emerge un ruolo della Regione piuttosto incisivo nei rapporti di cooperazione internazionale e con l'Unione europea, sia per quanto riguarda la partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari, sia per quanto riguarda l'attuazione degli atti dell'Unione europea nell'ordinamento regionale.

In questo modo ne esce rafforzato il ruolo strategico della Regione, oggi al centro della nuova Europa allargata, e dunque in grado di svolgere una funzione di dialogo fra Ovest ed Est e tra Nord e Sud al servizio del nostro Paese e dell'Europa.

Un titolo apposito del nuovo Statuto affronta poi il ruolo delle autonomie locali nell'ambito del sistema Regione alla luce del principio federalistico, riconoscendo da un lato la piena autonomia finanziaria dei singoli enti locali; dall'altro la loro partecipazione attiva ai processi decisionali della Regione attraverso il Consiglio delle autonomie locali.

Per quanto riguarda i rapporti con lo Stato, il nuovo Statuto si ispira ai principi della equiordinazione e della leale collaborazione. In quest'ottica viene riconfigurata la Commissione paritetica nel senso di riconoscerle nuovi e importanti poteri e di costituirla quale luogo di concertazione sistematica tra Stato e Regione. In parallelo è stato accresciuto il ruolo del Presidente della Regione in seno al Consiglio dei Ministri quando devono essere trattate questioni di interesse regionale.

Un apposito titolo è dedicato alle fonti regionali e alla qualità delle fonti normative. Lo Statuto

si propone di garantire la qualità della legislazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la conoscibilità degli atti normativi. Alla base della previsione c'è l'idea che le regole, in sé stesse, a prescindere dai loro contenuti, svolgono un ruolo direttivo della vita sociale. Una buona qualità della regolamentazione è perciò indispensabile perché il sistema normativo svolga al meglio il suo ruolo direttivo della società stessa.

Le competenze legislative della Regione sono state completamente riscritte e ampliate, avuto riguardo alle novità introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione e delle particolari esigenze della Regione specie sul versante della tutela minoritaria delle lingue e dei rapporti con le realtà confinanti.

Vengono poi aggiornati e riformulati i contenuti dell'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione, stabilendo il carattere pattizio della disciplina in tale materia con un regime di compartecipazione ai tributi fissato con norme dispositive, modificabili con legge ordinaria statale previa intesa con la Regione. Si prevede anche che la Regione possa attuare una propria politica fiscale agendo su taluni elementi dell'imposizione.

Sui beni demaniali il nuovo Statuto tende ad ascrivere alla Regione potenzialmente tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato che si trovano nella regione ad esclusione di quelli destinati alla difesa militare e ad altre essenziali funzioni dello Stato.

Viene soppressa la figura del Commissario del Governo e le sue funzioni trasferite al Prefetto di Trieste.

In estrema sintesi, si tratta di un testo innovativo, suscettibile certamente di essere migliorato attraverso l'azione parlamentare, frutto di un percorso democratico e partecipato che ha suscitato l'interesse di altre Regioni ad autonomia speciale che si accingono a rivedere i propri Statuti.

5. Il nuovo regolamento interno del Consiglio

Il 6 ottobre 2005, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale: la votazione finale adottata a maggioranza assoluta, come prescritto dall'art. 21 dello Statuto, ha registrato l'adesione dei gruppi dei DS, DL – Margherita, Forza Italia, e di taluni consiglieri del gruppo misto, a fronte dell'astensione del gruppo dei Cittadini per il Presidente e di altri singoli consiglieri della maggioranza e della non partecipazione al voto del gruppo di AN. Grazie a tale voto, dal 1° gennaio 2006 i lavori del Consiglio regionale e delle sue articolazioni interne sono disciplinati da uno strumento regolamentare moderno e aggiornato che ha sostituito integralmente il vecchio regolamento approvato nel lontano 31 luglio 1964 e che era stato più volte rimaneggiato dal Consiglio regionale nel corso delle precedenti legislature.

Il nuovo testo costituisce il frutto di un lungo lavoro preparatorio, che ha preso avvio agli inizi di questa legislatura, con la partecipazione di tutte le componenti politiche consiliari, prima in seno ad un "tavolo politico" composto da tutti i capigruppo e dai membri dell'Ufficio di Presidenza; poi in seno alla Giunta per il regolamento. Dalle linee guida elaborate già nel settembre 2003 dal "tavolo politico" si è giunti ad una bozza di lavoro predisposta dalla Giunta per il regolamento, in una serie di riunioni svoltesi dal febbraio al luglio del 2005. Tale bozza è stata poi recepita nella proposta di revisione organica del Regolamento interno, depositata alla Presidenza, sottoscritta da quasi tutti i componenti della Giunta per il regolamento, il 28 luglio 2005. La proposta è stata esaminata e licenziata con talune modifiche dalla Giunta nella seduta del 13 settembre 2005, ottenendo il voto favorevole di tutti i componenti con la sola astensione della cons. Battellino: significativo in questo senso l'incarico di riferire all'Aula conferito dalla Giunta ad un membro della maggioranza e ad uno dell'opposizione.

Le esigenze che hanno portato a riscrivere integralmente il vecchio regolamento del 1964 sono molteplici.

In primo luogo era necessario adeguare il regolamento alle riforme costituzionali e statutarie approvate con le leggi costituzionali n. 2 e n. 3 del 2001, le quali hanno inciso profondamente sull'assetto istituzionale regionale: il nuovo regolamento è pienamente coerente con il mutato quadro costituzionale e statutario e con la forma di governo vigente, anche se alcuni punti dovranno essere adeguati alla luce delle novità che potranno essere introdotte dal nuovo statuto e, prima ancora, dalla legge statutaria sulla forma di governo.

Un'altra esigenza che ha guidato la stesura del nuovo regolamento è stata quella di riconoscere un particolare statuto ai gruppi di minoranza, riconoscendo loro talune garanzie che ne promuovano la visibilità e la capacità di elaborazione di politiche alternative nei lavori consiliari e ne assicurino una adeguata rappresentanza nelle elezioni degli organi consiliari e nelle nomine e designazioni attribuite alla competenza consiliare. In questo senso viene riconosciuto al Presidente del Consiglio un ruolo di garanzia dei diritti dei consiglieri e delle minoranze, che potrà essere svolto anche avvalendosi dell'Ufficio di Presidenza. A tale figura si attribuisce inoltre la cura dei rapporti esterni, con la possibilità di delega delle funzioni di rappresentanza ai Vicepresidenti o ad altri Consiglieri.

In base al nuovo regolamento i gruppi consiliari potranno costituirsi in "coalizione": si tratta

di una nuova figura organizzativa, destinata a costituire la proiezione in sede consiliare delle corrispondenti coalizioni partecipanti alla competizione elettorale, con funzioni di coordinamento dell'attività consiliare dei gruppi coalizzati.

Sono state pure introdotte alcune importanti disposizioni finalizzate alla tutela delle minoranze linguistiche, in particolare con il riconoscimento del diritto dei singoli consiglieri di esprimersi, negli interventi in Assemblea, in una delle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 482/1999 e cioè lo sloveno, il friulano e il tedesco, assicurando anche la traduzione simultanea dell'intervento.

Un altro tema affrontato nel nuovo regolamento è quello della valorizzazione degli strumenti di indirizzo, controllo ed informazione in mano al Consiglio regionale, alle Commissioni e ai singoli consiglieri. Il nuovo regolamento reca al riguardo significative innovazioni, sia potenziando i tradizionali strumenti di sindacato e di indirizzo, sia introducendo strumenti innovativi di controllo e di valutazione delle politiche regionali, incentrati su un nuovo organo consiliare, il "Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione". A tale organo è affidato un ruolo propulsivo per il potenziamento delle funzioni consiliari di controllo *ex post* della qualità della legislazione e dell'efficacia delle leggi e delle politiche regionali, da svolgersi in collaborazione e sinergia con le altre Commissioni permanenti, specie attraverso l'inserimento nelle leggi di apposite "clausole valutative".

Un altro tema fondamentale che ha trovato ingresso nel regolamento consiliare è quello della qualità redazionale della legislazione: si sono individuati alcuni strumenti organizzativi e procedurali che potranno contribuire a migliorare qualitativamente la produzione legislativa.

L'obiettivo della funzionalità dell'Assemblea legislativa e dell'efficienza dei processi decisionali ispira poi molte delle innovazioni regolamentari, riguardanti l'organizzazione della discussione, il funzionamento, le competenze e il numero delle Commissioni, viene infatti istituita la VI Commissione che acquisisce dalla III Commissione le materie dell'istruzione e della cultura. Per migliorare la funzionalità delle Commissioni si è anche posto un limite numerico agli organi interni di cui possono far parte i singoli consiglieri.

Sotto il profilo della funzionalità dei lavori consiliari assume importanza decisiva soprattutto la nuova disciplina del procedimento legislativo, che è stata complessivamente riordinata, con novità significative in merito alla tempistica di presentazione e distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

Un'altra innovazione significativa riguarda l'introduzione del voto a scrutinio segreto, su richiesta di una minoranza qualificata (10 Consiglieri), qualora si debba deliberare su questioni strettamente attinenti taluni diritti fondamentali di rilievo costituzionale o su modifiche regolamentari.

6. Il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio

Nel 2005 il Consiglio regionale si è dotato di un autonomo regolamento di organizzazione degli uffici, che è stato approvato con delibera dell'ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005.

Il provvedimento si compone di 42 articoli, raggruppati in 6 capi, e di 2 allegati. Esso porta ad effetto il processo di delegificazione operato con la L.R. 17 febbraio 2004, n. 4, la quale ha demandato alla sede regolamentare la definizione della disciplina afferente l'organizzazione degli uffici e l'ordinamento della dirigenza.

I vantaggi offerti dal nuovo regolamento, che costituisce il parallelo dell'analogo provvedimento varato per gli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., sono molteplici e di non poco peso.

Innanzitutto quello di aver riunito e razionalizzato in un unico atto tutte le norme in materia di organizzazione degli uffici, di incarichi dirigenziali e di programmazione delle attività, finora disperse in varie leggi regionali succedutesi nel tempo e più volte modificate. E poi quello di averle raggruppate in un tipo di atto, il regolamento appunto, più flessibile rispetto alla legge e quindi più adatto rispetto alle esigenze di rapida evoluzione che dovessero presentarsi in futuro.

Nel regolamento sono stati ripresi e specificati i principi che derivano dall'autonomia del Consiglio regionale anche dal punto di vista funzionale, dai quali discendono le finalità da perseguire nell'organizzazione degli uffici, secondo il modello delle assemblee parlamentari: efficienza, efficacia, flessibilità nell'innovazione, miglioramento nella produzione legislativa, crescita professionale del personale. Un'organizzazione non burocratizzata ma orientata principalmente ai processi e agli obiettivi da raggiungere, in linea con le più accreditate scuole di management.


Una novità importante per quanto riguarda l'articolazione della struttura è costituita dalle posizioni organizzative, unità particolarmente adatte ad affrontare compiti, problemi e funzioni complessi, pur di livello non dirigenziale.

Infine, il regolamento ha anche disciplinato l'organizzazione degli uffici a supporto degli organi regionali di garanzia: Comitato regionale per le comunicazioni, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, Difensore civico e Tutore pubblico dei minori, istituti che recenti leggi regionali hanno posto nell'ambito del Consiglio regionale.

Accanto al regolamento di organizzazione sembra opportuno dare qualche cenno alla riorganizzazione degli Uffici del Consiglio, poiché essa è il secondo asse portante, assieme al regolamento di organizzazione, dell'operazione di riforma della struttura, voluta dall'Ufficio di Presidenza.

La figura 6.1 rappresenta l'organigramma degli uffici del Consiglio regionale e degli organi di garanzia.

Fig. 6.1 - Organigramma uffici del Consiglio regionale e degli organi di garanzia. Situazione al 31.12.2005



7. La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

7.1 – Premessa.

Come è noto il controllo giudiziale della legislazione regionale, nell'ordinamento italiano, assume la forma di controllo di costituzionalità operato in modo accentrato dalla Corte costituzionale, su ricorso del Governo, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001 (cd. giudizi in via di azione o in via principale), o promossi nel corso di un giudizio in cui si debba applicare la legge, ai sensi dell'art. 1 della legge Cost. 1/1948 (cd. giudizi in via incidentale).

E' parso opportuno inserire nel rapporto sulla legislazione una sezione dedicata al contenzioso costituzionale per rilevare le linee di tendenza di questa forma di controllo, sia sotto il profilo procedimentale-processuale, che sotto quello sostanziale.

L'ambito temporale dell'indagine va dall'1 luglio 2003 al 31 dicembre 2005 e riguarda dunque la legislazione regionale impugnata in via principale dal Governo in tale periodo. Per ogni legge impugnata dal Governo in via principale sono riportati anche gli esiti di definizione che cadono nel periodo considerato. Gli esiti posteriori saranno riportati nei rapporti annuali corrispondenti.

7.2 – Le questioni promosse in via principale dal Governo nei confronti delle leggi della Regione ex art. 127, I comma, Cost.

Nel periodo considerato la Corte ha deciso sei ricorsi presentati dal Governo nei confronti di altrettante leggi regionali approvate nel corso della VIII legislatura (leggi n. 13, 14, 16, 17, 20 e 30 del 2002). Inoltre la Corte ha deciso finora 4 dei 12 ricorsi presentati dal Governo nei confronti di leggi approvate nel corso del periodo considerato e quindi a partire dalla IX legislatura fino al 31 dicembre 2005 (le leggi n. 21 e 22 del 2003, n. 17 e 25 del 2004), mentre sono ancora pendenti davanti la Corte i ricorsi contro le leggi 15 del 2004 e 4, 5, 7, 11, 19, 21 e 30 del 2005.

La tabella 7.1 riporta la situazione del contenzioso costituzionale Stato – Regione Friuli Venezia Giulia originata dai ricorsi governativi promossi in via principale sulle leggi approvate nella IX legislatura fino al 31 dicembre 2005.

Tab. 7.1 - IX legislatura - Contenzioso costituzionale Stato-Regione Friuli Venezia Giulia

Nr.	Estremi della legge	Titolo della legge	Estremi decisione della Corte
1	LR n. 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sentenza n. 0173/2005
2	LR n. 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sentenza n. 0198/2004
3	LR n. 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	sub judge
4	LR n. 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sentenza n. 0378/2005
5	LR n. 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ordinanza n. 0426/2005
6	LR n. 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	sub judge
7	LR n. 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	sub judge
8	LR n. 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	sub judge
9	LR n. 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	sub judge
10	LR n. 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	sub judge
11	LR n. 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	sub judge
12	LR n. 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	sub judge

Le dodici impugnative governative sono illustrate in altrettante tabelle riportate appresso in ordine cronologico. Va notato che ogni ricorso presentato dal Governo riguarda una sola legge regionale, ma può sollevare una pluralità di questioni di legittimità costituzionale, laddove si censurino diverse disposizioni della stessa legge tra loro non connesse ovvero quando la stessa disposizione venga censurata con riferimento a parametri di costituzionalità tra loro non connessi (potendo quindi il giudizio sulle varie questioni avere esiti diversi). Ciascuna tabella contiene dati e informazioni sintetiche sulla legge o sulla singola disposizione di legge oggetto di censura, sui parametri di costituzionalità invocati, sulle censure mosse dal Governo, sull'eventuale esito del giudizio e sullo stato del procedimento.

Tab. 7.2

LEGISLATURA IX - LR n. 21 del 1/12/2003 PUBBLICATA SUL BUR 17/1/2004					
QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO					
	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1, comma 2: esclusione dal computo dei votanti ai fini del quorum per le elezioni nei Comuni con meno di 15.000 abitanti prescritto qualora si presenti una sola lista o gruppo di liste collegate, degli elettori residenti all'estero.	Art. 4 e 5 statuto speciale e art. 7 d.lgs. 9/1997.	La disposizione eccede le competenze regionali in quanto la disciplina delle elezioni degli enti locali non è compresa nella materia "ordinamento degli enti locali".		Infondatezza della questione: la disciplina elettorale è compresa nella materia "ordinamento degli enti locali".
2	Vedi 1	Art. 48 Cost.(principio di eguaglianza del voto)	La disposizione regionale contrasta con l'art. 48, in quanto il principio di eguaglianza del voto è leso quando alcuni componenti del corpo elettorale ne vengono estromessi sia pure ai fini dell'accertamento del quorum.		Infondatezza della questione: l'eguaglianza del voto assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento – richiamo a ord. 260/2002 e 160/1996 e sent. 107/1996.
3	Vedi 1	Art. 48 Cost. (principio di libertà di voto)	La disposizione regionale limita l'effettività del diritto di voto che può esercitarsi anche in negativo mediante astensione (<i>recte</i> : la non partecipazione al voto).		Infondatezza della questione: l'art. 48 Cost., secondo cui l'esercizio del voto è un "dovere civico", rende non tutelabile sul piano giuridico il diritto di non partecipare al voto.

Tab. 7.3

LEGISLATURA IX - LR n. 22 dd. 11/12/2003 PUBBLICATA SUL BUR IL 24/12/2003

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Intera legge per il divieto di sanatoria straordinaria delle opere edilizie realizzate in assenza/difformità dei titoli abilitativi previsti nonché di sospensione del procedimento per le sanzioni amministrative in presenza di domanda per la definizione degli illeciti edilizi).	Art. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento penale) in connessione art. 3 Cost. (principio eguaglianza).	La legge regionale priva di effettività l'oblazione penale per i reati edilizi, prevista da una recente legge statale, determinando una discriminazione rispetto ai cittadini di altre regioni sul piano del trattamento sanzionatorio penale.		Assorbita nella 4)
2	Intera legge	Art. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile) in connessione art. 4 statuto e art. 10 l. Cost. 3/2001.	La legge regionale eccede la competenza statutaria in materia urbanistica in quanto la disciplina dei titoli abilitativi edilizi spetta allo Stato per la sua attinenza alla materia "ordinamento civile".		Assorbita nella 4)
3	Intera legge	Art. 119, Cost. sotto il profilo della garanzia dell'autonomia finanziaria dello Stato e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari, in connessione art. 81 Cost., sotto il profilo dell'obbligo di copertura delle leggi.	La legge regionale lede l'autonomia finanziaria dello Stato (implicitamente garantita dall'art. 119) in quanto comporta un'ingerenza nella formazione del bilancio dello Stato, e una sottrazione di risorse destinate alla copertura delle leggi in base all'art. 81 Cost.; inoltre comprime la competenza legislativa statale per il coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari.		Assorbita nella 4)

4 Intera legge	Art. 127, secondo comma, Cost., sotto il profilo del divieto di utilizzare la legge regionale, anziché il ricorso alla Corte costituzionale, per contrastare l'applicazione della legge statale, in connessione con art. 5 Cost. (principio unità e indivisibilità della Repubblica).	La legge regionale viola l'art. 127 sotto il profilo considerato, in quanto contiene norme meramente demolitorie e di reazione, che statuiscono la non applicazione nel territorio regionale di norme statali.	Fondatezza della questione: il sistema costituzionale implicitamente esclude che il legislatore regionale - così come quello statale nei confronti delle leggi regionali - utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinanzi alla Corte.
-----------------------	---	--	--

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

Con l'art. 6 della LR 24/2004, approvata a seguito della sentenza della Corte, il legislatore ha dato seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale, disciplinando le modalità procedurali per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria.

Tab. 7.4

LEGISLATURA IX - LR n. 15 dd. 24/05/2004 PUBBLICATA SUL BUR IL 26/05/2004

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 6: realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'EZIT ed al Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno.	Art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell'ambiente).	La disposizione regionale invade la competenza esclusiva dello Stato in materia tutela dell'ambiente.	Inammissibilità per la mancata argomentazione sulla applicazione dei parametri invocati in luogo delle disposizioni statutarie.	
2	Vedi 1	Art. 114 e 118, primo e secondo comma, Cost. (autonomie degli Enti locali).	La disposizione regionale, nella parte in cui prevede la delegazione amministrativa intersoggettiva a determinati soggetti, interferisce sulle competenze comunali e provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati.		
3	Vedi 1	Art. 117 e 118, Cost. (Principio di leale collaborazione).	La disposizione regionale viola il dovere di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali nella individuazione, attraverso il procedimento stabilito nelle fonti statali, delle modalità attuative dell'intervento di bonifica.		

Tab. 7.5

LEGISLATURA IX - LR n. 17 dd. 24/05/2004 PUBBLICATA SUL BUR IL 26/05/2004

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 9 commi 2 e 3: attribuzione al Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, dei poteri di nomina e revoca del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, di scioglimento del comitato portuale e di nomina del commissario.	Art. 4 e 5 stat., art. 117, terzo comma, Cost. (porti e aeroporti civili), applicabile in relazione all'art. 10 della legge Cost. 3/2001.	La disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di porti, desumibile dall'art. 8 della legge 84/1994, secondo cui la nomina dei Presidenti delle Autorità portuali di rilevanza nazionale spetta allo Stato, seppur di intesa con la Regione interessata e pertanto viola l'art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile in quanto amplia l'autonomia regionale, non essendo la materia dei porti compresa tra le competenze statutarie).	Inammissibilità per la mancata argomentazione sulla applicazione dei parametri invocati in luogo delle disposizioni statutarie.	Fondatezza della questione.

Tab. 7.6

LEGISLATURA IX - LR n. 25 dd. 25/10/2004 PUBBLICATA SUL BUR IL 27/10/2004

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1, comma 2, lett. d) azione regionale di coordinamento dei soggetti che operano nel campo della sicurezza e educazione stradale.	Art. 4 stat., in connessione art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (sicurezza)	La disposizione regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza, intesa come comprensiva della sicurezza stradale, ed eccede le competenze regionali previste dallo Statuto.	Inammissibilità del ricorso in quanto utilizza un parametro relativo al riparto delle funzioni legislative fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario. Cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta legge regionale 16/2005	Dichiara estinto il processo per rinuncia del Governo, accettata dalla Regione
2	Art. 2, comma 3, lett. c) ed e) linee di intervento del piano regionale della sicurezza stradale - rafforzamento dell'azione di prevenzione e miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto.	Vedi 1	Vedi 1		
3	Art. 4, comma 3, lett. e), f) e m) Consulta regionale della sicurezza stradale - inserimento tra i componenti del Comandante regionale dei Carabinieri, del dirigente del Compartimento regionale della polizia stradale e di un rappresentante dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco.	Art. 117, comma 2, lett. g), Cost. (ordinamento organi ed uffici dello Stato)	La disposizione regionale invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento organi ed uffici dello Stato, in quanto attribuisce loro nuovi compiti e funzioni		

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio sono state approvate con legge regionale 16/2005 delle modifiche tendenti a recepire le censure del Governo: abrogazione dell'art. 1, comma 2, lett. d) e art. 2, comma 3, lett. c) ed e), sostituzione dell'art. 4, eliminando dai componenti i rappresentanti di uffici statali, con possibilità di invitarli alle riunioni della Consulta con voto consultivo. Sulla base di tali modifiche il Governo ha rinunciato al ricorso.

Tab. 7.7

LEGISLATURA IX - LR n. 04 dd. 04/03/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 09/03/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 27 facoltà per i Comuni di esentare dall'ICI gli immobili dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT destinati a fini di pubblico interesse.	Art. 4, 5 e 6 stat., nella parte in cui non prevedono la materia tributaria, e art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato).	La disposizione regionale eccede le competenze statutarie, che non contemplano la materia in questione e invade la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, in quanto l'ICI non è un tributo regionale, né la disciplina di tale tributo può essere compresa nella materia dell'ordinamento degli enti locali e in particolare della finanza locale, prevista dall'art. 9 del d.lgs. 9/1997.	Inammissibilità per genericità della censura riferita alle norme dello statuto speciale	

Tab. 7.8

LEGISLATURA IX - LR n. 05 dd. 04/03/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 09/03/2005
QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 16, comma 3: finanziamento di interventi mirati di accoglienza e tutela per i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale, anche con possibile prosecuzione dopo il raggiungimento della maggiore età.	Art. 117, secondo comma lett. a) e b) Cost. (condizione dei cittadini di Stati non appartenenti alla UE) e (immigrazione).	La disposizione regionale incide nelle materie dell'immigrazione e condizione del cittadino straniero extracomunitario, prevedendo la possibilità per il minore di permanere nel territorio nazionale in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione statale, senza nemmeno indicare un termine certo per tale permanenza, una volta compiuta la maggiore età.		
2	Art. 21, comma 1, lett. f) attribuzione ai comuni e alle province del compito di organizzare, nell'ambito delle proprie competenze, servizi territoriali per lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso e di carta di soggiorno e di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero.	Vedi 1	La disposizione regionale incide nelle materie dell'immigrazione e condizione del cittadino straniero extracomunitario, disciplinando la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno, ponendosi fra l'altro in contrasto con la disciplina statale di tali materie (art. 5 del TU e regolamento di attuazione).		

Tab. 7.9

LEGISLATURA IX - LR n. 07 dd. 08/04/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 13/04/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Intera legge: Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro o "mobbing".	Art. 4, 5 e 6 stat.	La legge eccede le competenze statutarie, posto che la materia lavoro non è elencata agli art. 4 e 5, ma solo all'art. 6, quale competenza di integrazione ed attuazione, che presuppone una previa legge statale da attuare e integrare.		
2	Vedi 1	Art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. (ordinamento e organizzazione dello Stato).	La legge, non delimitando l'ambito dell'intervento della Regione e la tipologia degli "ambienti di lavoro", rende possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale.	Inammissibilità per omessa illustrazione dell'applicabilità degli evocati parametri alla Regione a statuto speciale.	
3	Vedi 1	Art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (ordinamento civile).	La legge incide sui rapporti civilistici interpersonali, non solo di lavoro e di impresa, in quanto disciplina fattispecie di illecito contrattuale, fra l'altro in modo imprevedibile, per la mancata definizione delle tipologie dei fenomeni considerati.	Vedi 2	
4	Vedi 1	Art. 117, terzo comma, Cost. (tutela salute e tutela e sicurezza lavoro), in connessione art. 6 stat.	La legge non si ricollega a principi fondamentali posti dal Parlamento nazionale al quale è riservato il compito di definire il cd. mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra più interessi compresenti e di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.		
5	Vedi 1	Art. 118, primo comma, Cost.	Non argomentata	Inammissibilità per difetto di motivazione.	

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio la L.R. 18/2005, artt. da 66 a 70, ha apportato talune modifiche alla legge in esame che la Corte ha ritenuto di natura meramente terminologica e formale , trasferendo le questioni sulle nuove disposizioni

Tab. 7.10

LEGISLATURA IX - LR n. 11 dd. 06/05/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 11/05/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Intera legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. - (Legge comunitaria 2004).	Art. 117, primo comma, Cost. e, come norma interposta, art. 16 della legge 11/2005	La Regione, nell'approvare la legge regionale, non ha osservato il procedimento previsto dall'art. 16 della legge 11/2005, interpretato alla luce dell'art. 117, primo comma, dal quale si desume che spetta allo Stato valutare gli interessi unitari che discendono dalla finalit� della normativa europea da recepire, e che potrebbero giustificare anche un intervento normativo nelle materie di competenza residuale o concorrente per soddisfare tali esigenze unitarie.		
2	Capo I e II: attuazione della direttiva 2001/42/CE, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e della direttiva 2003/4/CE, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale.	art. 117, quinto comma, Cost. in connessione con gli art. 4, 5 e 6 stat. in connessione art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell'ambiente).	Le disposizioni regionali sono in contrasto con l'art. 117, quinto comma, in quanto la Regione pu� dare attuazione a direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza; mentre, nella specie, esse attengono alla materia della tutela dell'ambiente, non prevista fra le competenze statutarie e rientrante tra le competenze esclusive dello Stato in base all'art. 117, secondo comma.		
3	Capo II	Art. 117, secondo comma, lett. r) Cost. (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale), in connessione art. 4, 5 e 6 stat.	La disciplina dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale � disciplina contigua alla materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (non prevista da alcuna norma statutaria) e pertanto esula dalla competenza regionale.		

4	Capo III: metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformita' ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE.	Art. 117, primo e quinto comma, Cost.	La disciplina metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in quanto normativa tecnica, soddisfa esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio.		
---	--	---------------------------------------	---	--	--

Tab. 7.11

LEGISLATURA IX - LR n. 19 dd. 11/08/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 17/08/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1 commi 7 e 8 requisiti di rappresentatività per le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva relativa al comparto unico del personale della Regione e degli enti locali.	Art. 4 n. 1) stat. e art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (ordinamento civile).	Le disposizioni regionali eccedono le competenze regionali previste dall'art. 4, n. 1, stat. in quanto non attengono alla materia dello stato giuridico ed economico del personale, bensì a quella dell'ordinamento civile, in quanto regolamentano i diritti sindacali e l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva (e fra l'altro regolamentano tali materie in modo difforme dalla disciplina statale ex d.lgs. 165/2001).		
2	Vedi 1	Art. 5 e 120 Cost.	Le disposizioni regionali violano le istanze di unitarietà e uniformità desumibili dagli art. 5 e 120 Cost., di cui sono espressione i principi di cui al d.lgs. 165/2001.		

Tab. 7.12

LEGISLATURA IX - LR n. 21 dd. 18/08/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 22/08/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 2, comma 1, lett. b) abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile.	Art. 5 n. 16) ed art. 6 n. 2) stat. e art. 117, secondo comma, lett. d), Cost. (difesa e sicurezza dello Stato)	La disposizione eccede la competenza regionale, in quanto attiene alla materia della difesa e sicurezza dello Stato, cui è riconducibile la disciplina del servizio civile nazionale, non compresa fra le competenze statutarie e attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 Cost. (fra l'altro essa contrasta con la vigente normativa nazionale di settore ex art. 5, comma 4 della legge 64/2001).		
2	Art. 2, comma 1, lett. d) abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti.	Art. 117, secondo comma, lett. g) e n) Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e (norme generali sull'istruzione).	La disposizione incide illegittimamente nelle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "norme generali sull'istruzione", in quanto contrasta con il principio, desumibile dall'art. 2, comma 1, punto 3 del d.P.R. 487/1994, secondo cui possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono il requisito dell'idoneità fisica.		
3	Art. 2, comma 1, lett. e) ed f) abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori.	Art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (determinazione livelli essenziali)	La disposizione incide sulla normativa statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro di cui all'art. 8 della legge 977/1967, secondo cui i minori possono essere ammessi al lavoro purché ritenuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.		

4	Vedi 3	Art. 117, terzo comma Cost. (salute e lavoro)	La disposizione contrasta con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro desumibile dall'art. 8 della legge 977/1967 (vedi sopra).		
5	Art. 2, comma 1, lett. e), i) e k) abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore.	Art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (determinazione livelli essenziali)	La disposizione incide sulla normativa statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 16 del d.lgs. 626/1994 secondo cui gli accertamenti sanitari dei lavoratori comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente e di cui agli art. 27 del d.P.R. 302/1956 e 3 del d.m. 1.3.1974.		
6	Vedi 5	Art. 117, terzo comma Cost. (salute e lavoro)	La disposizione contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro desumibili dalle disposizioni di cui sopra (vedi q.l.c. sub 4).		

Tab. 7.13

LEGISLATURA IX - LR n. 30 dd. 13/12/2005 PUBBLICATA SUL BUR IL 14/12/2005
QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1 e 4 , nella parte in cui, nel disciplinare le attribuzioni dei comuni in materia di pianificazione, omettono di attribuire alle province funzioni di pianificazione di area vasta	Art. 4 stat.	Le disposizioni contrastano con il "principio dell'autonomia", quale principio generale dell'ordinamento, in quanto comportano una grave lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle province.		
2	Vedi 1	Art. 114, secondo comma e art. 118, secondo comma, Cost.	Le disposizioni contrastano con le disposizioni costituzionali citate a margine in quanto omettono di riconoscere alle province la titolarità della funzione di pianificazione di area vasta, quale "funzione propria" delle province e come tale non comprimibile dal legislatore statale e regionale (intendendo per "funzioni proprie" dell'ente quelle storicamente tramandate o comunque ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo della rispettiva comunità territoriale e degli interessi di cui esso è esponentiale).		
3	Vedi 1	Art. 118, primo comma, Cost.	Le disposizioni non rispettano i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 118 Cost., in quanto attribuiscono ai comuni o alle associazioni di comuni tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di area vasta, che per l'entità degli interessi cui fanno riferimento, che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi tra comuni e regione.		

4	Vedi 1	Art. 59 stat.	Non argomentato		
5	Art. 8, 11 e 12 , per la parte in cui escludono qualsiasi intervento qualificato della provincia, rispettivamente, nell'ambito delle procedure di approvazione del PTR, dall'intesa con la Regione per la costituzione delle STU e dalla definizione delle norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico.	Vedi 1, 2, 3 e 4	Vedi 1, 2, 3 e 4		
6	Intera legge	Art. 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma Cost. (paesaggio) e (governo del territorio)	La disciplina introdotta dalla legge regionale investe anche materie estranee all'urbanistica e all'ordinamento degli enti locali, e cioè la tutela del paesaggio (per la quale vale la competenza esclusiva dello Stato) e il governo del territorio (per la quale vale la competenza concorrente).		

7.3 – Le tendenze rilevate.


7.3.1 – Dati quantitativi.

La tabella 7.14 e la figura 7.1 mostrano l'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale.

Tab. 7.14 – IX legislatura – Leggi regionali soggette a impugnazione in via principale

anno	leggi approvate	leggi impugnate	% di impugnazione
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
totale	71	12	17%

Fig. 7.1 - Incidenza percentuale delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale



Dall'esame della tabella 7.14 e della figura 7.1 può notarsi che nel periodo di riferimento del rapporto sono state impugnate dal Governo complessivamente 12 leggi regionali su un totale di 71 approvate dal Consiglio, con una percentuale pari al 17%. Questa percentuale colloca la nostra Regione al quinto posto tra le regioni che hanno visto in misura maggiore le proprie leggi impugnate dall'esecutivo nazionale, secondo i dati rilevati dal Dipartimento per gli Affari regionali.

Ancorché il livello di contenzioso appaia piuttosto elevato, seppure in linea con il dato medio del 15% registrato per le Regioni ad autonomia speciale, è importante far notare come i dati relativi agli esiti dei giudizi instaurati dai ricorsi governativi si risolvono prevalentemente in decisioni di merito favorevoli per la Regione.

7.3.2 – *Aspetti procedurali e processuali.*

Nel periodo di riferimento è possibile rilevare la tendenza del legislatore regionale ad approvare, spesso su proposta della Giunta, modifiche alle leggi impugnate, alle quali fa seguito la rinuncia al ricorso del Governo accettata dalla Regione; inoltre, anche in mancanza di una rinuncia, è dato rilevare l'introduzione di modifiche legislative che portano alla cessazione della materia del contendere. Peraltro si tratta di comportamenti connessi a delle impugnative promosse dal Governo su leggi regionali approvate nel corso dell'VIII legislatura.

Come fenomeno riscontrabile nella IX legislatura sotto il profilo che qui interessa, merita di essere segnalata la scelta da parte della Corte di riunire i procedimenti, a norma dell'art. 15 delle "Norme integrative": ad es. i ricorsi presentati dal Governo contro le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia (L.R. 22/2003), della Toscana, delle Marche, dell'Emilia-Romagna, in materia di "condono edilizio", sono stati decisi con un'unica sentenza per "l'identità delle doglianze formulate avverso le leggi impugnate" (sent. 198/2004); inoltre la Corte ha riunito i giudizi relativi ai ricorsi di varie Regioni, tra cui la nostra, contro il decreto legge 136/2004 e quello del Governo contro la legge regionale 17/2004, in quanto tutti questi ricorsi investivano le questioni della spettanza e delle modalità di esercizio del potere di nomina del Presidente dell'Autorità portuale (sent. 378/2005).

Sempre sotto il profilo processuale va segnalato l'unico caso di applicazione del nuovo istituto della sospensione dell'esecuzione della legge regionale, introdotto dalla legge 131/2003. Il provvedimento cautelare è stato assunto a seguito di istanza di sospensione presentata dalla difesa erariale nei confronti della legge regionale 22/2003, recante "Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive", in quanto essa arrecherebbe pregiudizio all'interesse dello Stato e degli enti a finanza derivata al conseguimento degli introiti del condono edilizio. Analoga istanza di sospensione venne presentata nei confronti di altre leggi regionali che avevano disposto la disapplicazione della legge statale di sanatoria degli abusi edilizi. Il Governo ha tuttavia rinunciato alla immediata decisione sulla sospensiva in considerazione della prossimità dell'udienza di merito, consentendo alla Corte di astenersi dalla pronuncia sull'istanza cautelare (vedi ord. 118 del 2004).

7.3.3 – *Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo.*

La trattazione riguarda le principali censure mosse dal Governo nei confronti della legislazione regionale, analizzando anche i parametri di costituzionalità invocati dal Governo nei propri ricorsi.

Va premesso che il periodo esaminato si caratterizza per l'applicazione a regime della riforma del titolo V che, come è noto, per le autonomie speciali è corredata, fino all'adeguamento degli statuti speciali, dalla cd. clausola di maggior favore, di cui all'art. 10 della legge Cost. 3/2001. Si tratta quindi di una situazione transitoria, caratterizzata da notevole incertezza interpretativa, per la necessità di comparare le disposizioni dello Statuto e delle norme di attuazione statutaria, cioè i parametri specifici di costituzionalità delle leggi di questa Regione, con quelle introdotte dalla legge Cost. 3/2001, operanti invece per tutte le Regioni ordinarie, applicando di volta in volta l'uno o l'altro parametro a seconda di quale dei due risulti più favorevoli per l'autonomia della Regione. I ricorsi del Governo successivi alle sentenze 8/2004 e 203/2005 nelle quali si dichiaravano inammissibili le questioni sollevate invocando i parametri desumibili dalla riforma del 2001 senza dimostrare la

loro applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia rivelano una maggior attenzione dell'Avvocatura dello Stato a questo requisito di ammissibilità del ricorso, deducendo quale parametro di costituzionalità le disposizioni di cui all'art. 117, secondo e terzo comma Cost., sotto il profilo della lesione di una competenza esclusiva dello Stato o di un principio fondamentale della legislazione statale, solo dopo aver argomentato sulla insussistenza di una competenza regionale desumibile dagli art. 4, 5 o 6 dello Statuto speciale.

Di numero contenuto sono le questioni sollevate dal Governo che invocano quali parametri di costituzionalità le norme e i principi della Parte I della Cost.: il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 viene invocato in 2 casi, ma sempre in connessione con altri principi (il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e il principio di uniformità della legge penale)¹⁰; il principio di unità e indivisibilità della Repubblica viene invocato in connessione all'art. 120, per dedurre la violazione di principi della legislazione statale espressivi di istanze di unitarietà e uniformità¹¹; in altri ricorsi vengono dedotte violazioni dell'art. 41, che tutela la libertà di iniziativa economica¹², e dell'art. 48, sotto il profilo della tutela della libertà negativa di voto¹³.

Si rileva poi l'utilizzo dei parametri di costituzionalità contenuti nell'art. 97 Cost. e riguardanti la pubblica amministrazione in generale, sotto il profilo sia del rispetto del principio del buon andamento e imparzialità che della regola del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici (quest'ultimo in connessione con gli art. 3 e 51 Cost.)¹⁴

Come detto il gruppo più consistente di censure fa appello ai parametri contenuti nel titolo V, parte II, Cost., sul presupposto della loro applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Un primo gruppo di censure riguarda la lesione della sfera di autonomia degli enti locali.

Ad esempio il Governo si richiama al "principio di equiordinazione tra comuni e regioni" di cui all'art. 114, per sostenere l'incostituzionalità di controlli della Regione nei confronti dei comuni: il ricorso contro la legge regionale 13/2002, peraltro è stato dichiarato inammissibile con la sent. 203/2005, appunto perché non dimostrava l'applicabilità di tale principio della riforma alla Regione Friuli Venezia Giulia. Ancora, nel ricorso contro la legge regionale 15/2004, riguardante la delegazione ad enti funzionali delle opere di bonifica di siti inquinati, il Governo si appella allo stesso articolo per dedurre la violazione delle competenze degli enti locali, anche in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma¹⁵, mentre nel ricorso contro la legge regionale 30/2005¹⁶ deduce la violazione dell'art. 114 Cost., sotto il profilo del mancato riconoscimento di "funzioni proprie" delle province. Nello stesso ricorso il Governo si richiama ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nel conferimento di funzioni amministrative di cui all'art. 118, primo comma, per il mancato conferimento della funzione di pianificazione di area vasta alle province che, in relazione al secondo comma dello stesso articolo 118, viene ritenuta dal Governo una "funzione propria" delle Province intesa come funzione "storicamente tramandata" o comunque "necessaria per lo sviluppo e il corretto

10 Ricorsi contro le leggi regionali 14/2002, in materia di lavori pubblici, e 22/2003, in materia di condono edilizio.

11 Ricorso contro la legge regionale 19/2005, riguardante i requisiti per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva.

12 Ricorso contro la legge regionale 30/2002, relativa alla sospensione della costruzione di nuovi impianti di biomasse.

13 Ricorso contro la legge regionale 21/2003, relativa alla esclusione degli elettori iscritti all'AIRE dal quorum per la validità delle elezioni comunali.

14 Ricorso contro la legge regionale 20/2002, in materia di personale regionale.

15 Anche questo ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità delle censure (sent. 215/2006).

16 Il ricorso, per cui si attende la decisione della Corte, riguarda la legge regionale 30/2005, concernente la pianificazione territoriale regionale e locale, per la parte in cui non prevede alcun ruolo delle Province in tale materia.

funzionamento delle comunità territoriali". Si tratta, come si può notare, di questioni di estremo interesse attinenti il significato e la portata dei nuovi principi costituzionali sull'allocazione delle funzioni amministrative ai diversi enti territoriali, in particolare per quanto riguarda la loro applicabilità negli ordinamenti regionali retti da statuti speciali.

Un altro gruppo di censure, fondate sul titolo V, riguarda la violazione degli obblighi comunitari di cui all'art. 117, primo comma. In tali casi il Governo deduce anche la violazione della norma comunitaria interposta: ad es. gli art. 12 e 29 del trattato CE, che vietano le discriminazioni basate sulla cittadinanza; la direttiva sugli appalti pubblici¹⁷; la direttiva sulla liberalizzazione del mercato energia elettrica¹⁸. Nel ricorso contro la legge regionale 11/05 (legge comunitaria 2005), di cui si attende la decisione, il Governo sostiene invece la necessità di rispettare le "esigenze unitarie discendenti dai vincoli comunitari" e che possono riguardare anche materie regionali concorrenti o residuali (nella specie l'esigenza di una normativa tecnica uniforme per i metodi di analisi e campionamento dei prodotti alimentari).

Un nutrito gruppo di censure riguarda la violazione delle competenze esclusive dello Stato, elencate dall'art. 117, secondo comma, Cost., spesso in connessione con gli art. 4, 5 e 6 stat., evocati per la mancata enumerazione nello statuto della materia riservata allo Stato dalla riforma del 2001¹⁹. Numerose sono le materie statali che il Governo ritiene invase dalla disciplina regionale: il diritto di asilo e la condizione giuridica di cittadino extra UE, l'immigrazione²⁰; la difesa e sicurezza dello Stato, sotto il profilo della attinenza a tale materia della disciplina dei requisiti per l'ammissione al servizio civile nazionale²¹; la tutela della concorrenza²²; il sistema tributario e contabile dello Stato²³; l'ordinamento degli organi e uffici dello Stato, sotto il profilo della riserva alla legge statale dell'attribuzione di nuovi compiti o funzioni e della riserva alla legge statale o ad accordi stato-regione della disciplina delle forme di collaborazione²⁴ ovvero sotto il profilo della riserva alla legge statale della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico statale²⁵; l'ordine pubblico²⁶; la sicurezza pubblica, sotto il profilo della attinenza a tale materia della disciplina della sicurezza stradale²⁷; l'ordinamento civile, sotto il profilo della attinenza a tale materia della disciplina dei rapporti civilistici di lavoro²⁸ ovvero della disciplina dei diritti sindacali²⁹; l'ordinamento penale³⁰; la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sotto il profilo dell'attinenza a tali livelli delle norme statali che stabiliscono l'obbligo di un accertamento sanitario dell'idoneità fisica per i minori avviati al lavoro ovvero per lo svolgimento di determinate attività professionali; le norme generali sull'istruzione, sotto il profilo della attinenza a tali norme della disciplina dei

17 Ricorso contro la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, sul quale la Corte non ha deciso del merito per la cessazione della materia del contendere, dovuta alla modifica delle disposizioni impugnate.

18 Ricorso contro la legge regionale 30/2002, in materia di energia: la questione è stata dichiarata inammissibile per la mancanza di qualsiasi argomentazione circa l'applicabilità dell'art. 117, primo comma, Cost. in luogo dello statuto speciale (sent. 8/2004).

19 Come più volte rilevato la mancata argomentazione sul punto determina l'inammissibilità della questione.

20 Ricorso contro la legge regionale 5/2005, in materia di immigrazione.

21 Ricorso contro la legge regionale 21/2005, recante misure di semplificazione in tema di sanità (in attesa di decisione).

22 Ricorso contro la legge regionale 14/2002, in materia di lavori pubblici.

23 Ricorso contro la legge regionale 4/2005, recante l'esenzione dall'ICI per determinati immobili di pubblico interesse.

24 Ricorso contro la legge regionale 25/2004, in materia di sicurezza stradale.

25 Ricorso contro la legge regionale 7/2005, in materia di mobbing.

26 Ricorso contro la legge regionale 17/2002, in materia di case da gioco.

27 Ricorso contro la legge regionale 25/2004, in materia di sicurezza stradale.

28 Ricorso contro la legge regionale 7/2005, in materia di mobbing.

29 Ricorso contro la legge regionale 19/2005, in materia di personale regionale.

30 Ricorsi contro le leggi regionali 17/2002, in materia di case da gioco e 22/2003, in materia di condono edilizio.

requisiti di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti³¹; la tutela dell'ambiente, in particolare sotto il profilo della riserva alla legge statale della disciplina della materia del paesaggio³².

Lo Stato inoltre ha talora invocato l'art. 117, terzo comma, che elenca le materie di legislazione concorrente, per dedurre la violazione di principi fondamentali della legislazione statale. Anche in tal caso la censura è spesso accompagnata dalla affermazione della novità della materia concorrente rispetto agli elenchi statutari. Così ad esempio nel ricorso contro la legge regionale 17/2004, il Governo, sul presupposto della attinenza della disposizione censurata alla materia "porti e aeroporti civili", deduce la violazione del principio desumibile dall'art. 8 legge 84/1994, secondo cui la nomina dei presidenti delle autorità portuali di interesse nazionale spetta allo Stato (e sul punto la Corte ha dato ragione al Governo); con il ricorso contro la legge 7/2005, si deduce la violazione dell'art. 117, terzo comma, sotto il profilo della necessità di una previa determinazione dei principi fondamentali in materia di mobbing, in quanto attinente alle materie della tutela della salute e della tutela e sicurezza del lavoro; con riferimento alle stesse materie, il ricorso contro la legge 21/2005 deduce la violazione del principio della legislazione statale, desumibile dall'art. 8 della legge 977/1967, secondo cui l'ammissione al lavoro dei minori è condizionato all'accertamento con visita medica della loro idoneità fisica, ovvero di analoghi principi contenuti in altre leggi statali che impongono accertamenti sanitari per lo svolgimento di determinate attività professionali; nel ricorso contro la legge 30/2005, sul presupposto di una pretesa differenza tra la materia statutaria dell'urbanistica e quella del governo del territorio, di cui all'art. 117, terzo comma, si deduce la violazione di principi fondamentali di quest'ultima materia.

Un altro gruppo di censure fa riferimento alla nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e comunitari delle regioni: con il ricorso contro la legge regionale 11/2005 si deduce la violazione dell'art. 117, quinto comma, per la parte in cui riserva alla legge statale le norme di procedura con cui le Regioni devono provvedere all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, sotto il profilo del mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 16 della legge statale 11/2005; con il ricorso contro la legge regionale 16/2002 si deduce invece la violazione dell'art. 117, nono comma, per la parte in cui riserva alla legge statale la disciplina di casi e forme di esercizio del potere estero regionale.

Ulteriori disposizioni del titolo V, alle quali ha fatto appello il Governo sono: l'art. 119 (in connessione con l'art. 81), sotto il profilo della lesione della autonomia finanziaria statale determinata da una legge regionale che determini un minor introito per l'erario³³; l'art. 120, primo comma, sotto il profilo del divieto di barriere regionali all'esercizio del diritto del lavoro³⁴; l'art. 127 (in connessione con l'art. 5 Cost.), sotto il profilo del divieto di utilizzare lo strumento legislativo, in luogo di quello processuale, per neutralizzare l'efficacia di leggi statali ritenute incostituzionali³⁵.

Per quanto riguarda i parametri di costituzionalità contenuti nello Statuto speciale, si è già ricordato che spesso viene fatto riferimento agli elenchi di materie di cui agli art. 4, 5 e 6 (assieme o singolarmente), solo per rilevare la mancata menzione di competenze esercitate con la legge

31 Ricorso contro la legge regionale 21/2005, recante misure di semplificazione in tema di sanità (in attesa di decisione)

32 Ricorsi contro le leggi regionali 15/2004, 11/2005 e 30/2005.

33 Ricorso contro la legge regionale 22/2003, in tema di condono edilizio (su tale interessante questione la Corte però non ha deciso nel merito, dichiarando assorbente l'accoglimento di altra questione).

34 Ricorso contro la legge regionale 14/2002, in materia di lavori pubblici.

35 Ricorso contro la legge regionale 22/2003.

impugnata e per invocare di conseguenza l'applicabilità di norme del titolo V che attribuiscono quelle competenze allo Stato (a titolo di competenza esclusiva o concorrente). In un solo ricorso vengono invocati specifici parametri statutari: nel ricorso contro la legge regionale 30/2005 viene dedotta la violazione sia del limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 4 dello Statuto, tra i quali, secondo il Governo, va ricompreso il "principio di autonomia", desumibile dagli art. 5, 114, e 118 Cost.; sia dell'art. 59 sotto il profilo del mancato riconoscimento di funzioni proprie della provincia.

In due ricorsi infine il Governo invoca le norme di attuazione statutaria (quali norme interposte) per rivendicare una propria competenza legislativa: così nel ricorso contro la legge regionale 21/2003 si rivendica la competenza in materia di elezioni comunali, dando una lettura restrittiva delle norme di attuazione statutaria in materia di enti locali di cui al D.lgs. 9/1997 (lettura non condivisa dalla Corte); nel ricorso contro la legge regionale 30/2002 si deduce l'invasione di competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione statutaria di cui al D.lgs. 110/2002 in materia di energia.

7.3.4 – (segue) Aspetti sostanziali: i parametri di costituzionalità utilizzati nelle decisioni.

Quanto alle decisioni di merito della Corte, i parametri di costituzionalità utilizzati attengono soprattutto al riparto di competenze tra Stato e Regione, sia quelli rinvenibili nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione sia quelli, per le parti specificamente applicabili alla Regione Friuli Venezia Giulia, nel titolo V della parte II Cost., come novellato dalla riforma del 2001.

In tal senso la Corte, nella sent. 75/2006, ha così fatto applicazione dei parametri statutari (in part. l'art. 5 dello Statuto speciale) per affermare l'incompetenza del legislatore regionale in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI): infatti la predetta disposizione statutaria attribuisce alla Regione solo la potestà di istituire tributi regionali, mentre non le consente di legiferare in materia di tributi erariali, tra cui va annoverata l'ICI, trattandosi di tributo istituito e disciplinato da una legge dello Stato.

Come già accennato, le nuove disposizioni costituzionali di cui all'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., attributive di competenze legislative alle Regioni, sono state applicate dalla Corte nei confronti della Regione solo quando veniva dimostrato che esse ampliavano la sfera di competenza regionale prevista dallo Statuto speciale. E' stata così affermata l'applicabilità dell'art. 117, terzo comma, Cost. nella parte in cui attribuisce alle Regioni la competenza concorrente in materia di "porti e aeroporti civili", in quanto si tratta di materia non contemplata negli elenchi statutari: ciò ha comportato l'accoglimento del ricorso del Governo contro la legge regionale 17/2004, che violava il principio fondamentale della materia, desumibile dall'art. 8 della legge 84/1994, secondo cui la nomina del Presidente delle Autorità portuali di rilievo nazionale spetta allo Stato, d'intesa con la regione (sent. 378/2005). Questa sentenza contiene un'altra affermazione interessante della Corte, secondo cui può essere qualificata come principio fondamentale della materia anche l'allocatione a livello centrale "del potere di nomina di chi deve coordinare e gestire interessi locali, regionali, nazionali e internazionali, armonicamente coordinati in un sistema compiuto", con ciò sottraendo la relativa scelta alla legislazione regionale di dettaglio. In tal modo la Corte respinge

l'argomentazione della difesa regionale, secondo cui invece l'allocazione delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie di competenza concorrente dovrebbe giustificarsi solo alla stregua del criterio della sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., non potendo mai assumere valenza di principio fondamentale della materia.

La Corte ha impiegato talora i parametri di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., che elenca le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, anche nei confronti della Regione, una volta accertato che quelle materie non erano enumerate nello Statuto speciale: così nella sent. 185/2004, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata nei confronti della legge regionale 17/2002, recante istituzione di case da gioco nel Friuli Venezia Giulia, perché l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. riserva allo Stato l'ordinamento penale (anche se la Corte rileva che non si tratta di una novità introdotta dalla riforma del titolo V, ma di una esplicita conferma di un orientamento giurisprudenziale consolidato). Nella sent. 156/2006, si dà per presupposta la esclusività della competenza legislativa statale in materia di diritto di asilo e immigrazione ex art. 117, secondo comma, lett. a) e b), anche se il ricorso del Governo contro la legge regionale 5/2005 viene respinto in quanto le norme impugnate non incidono su tale materia, ma sono riconducibili alla materia dell'assistenza, di sicura competenza regionale. Analogamente la sent. 239/2006 respinge il ricorso governativo contro la legge 7/2005, sul cd. mobbing, ritenendo che essa non esorbiti dalle competenze legislative regionali, non incidendo su materie statali, quali l'ordinamento civile o l'ordinamento amministrativo dello Stato.

Infine nella sentenza 242/2003, la Corte fa applicazione dell'art. 117, nono comma, Cost., sul cd. "potere estero" delle Regioni, per rigettare il ricorso governativo contro la legge 16/2002 sul riassetto organizzativo della difesa del suolo, che sosteneva la violazione di tale disposizione, ritenendo insussistente la dedotta violazione, posto che la legge regionale si limitava correttamente a individuare l'organo regionale competente alla stipula degli accordi internazionali, fermo restando che "le forme e i casi" in cui tali accordi potevano essere stipulati dovevano rinvenirsi nella legge statale.

Di particolare rilievo, per la novità della questione, la sent. 198 del 2004, con la quale la Corte ha accolto il ricorso del Governo contro la legge regionale 22/2003, in quanto emanata al solo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una disposizione statale (sul condono edilizio) ritenuta illegittima. Un tal modo di legiferare violerebbe nella sostanza l'art. 127 Cost., che impone alle Regioni di promuovere il relativo giudizio davanti alla Corte costituzionale, vietando di risolvere unilateralmente il conflitto. L'argomentazione della Corte tuttavia presta il fianco a più di qualche critica, posto che il legislatore regionale poteva essere mosso da intenti diversi da quelli della tutela della sfera di autonomia da invasioni ritenute illegittime da parte della legge dello Stato; né d'altra parte risulta che la Corte abbia indagato sui reali intenti del Consiglio regionale, ad es. acquisendo i lavori preparatori.

Scarse le decisioni che utilizzano parametri contenuti nella parte I della Costituzione sui diritti

e doveri dei cittadini. In tal senso si segnala, anche per la novità della questione affrontata, la sent. 23/2004 in cui la Corte fa applicazione del principio di cui all'art. 48 Cost., secondo cui l'esercizio del diritto di voto è un dovere civico per motivare l'infondatezza della questione sollevata dal Governo contro l'art. 1, comma 2, della legge regionale: tale disposizione, escludendo dal *quorum* per la validità delle elezioni comunali gli iscritti all'AIRE, limiterebbe, per il Governo, l'effettività del diritto di voto, in positivo e in negativo, mediante l'astensione: la mancata partecipazione al voto degli iscritti all'AIRE non avrebbe infatti alcun effetto sulla validità delle elezioni, mentre la avrebbe quella degli altri elettori. Secondo la Corte, in presenza di una norma costituzionale che sancisce la doverosità del voto, nessuna tutela giuridica può essere accordata alla mancata partecipazione al voto.

7.3.5 – *Le questioni sollevate in via incidentale.*

In confronto al contenzioso costituzionale originato dai ricorsi governativi contro leggi regionali, quello introdotto in via incidentale appare di scarsa rilevanza quantitativa: nel periodo considerato sono state emesse solo tre decisioni della Corte su ordinanze di rimessione³⁶ aventi ad oggetto leggi regionali, la sentenza 237/2003, l'ordinanza 357/2004 e la sentenza 392/2005, di cui solo l'ultima ha riguardato il merito, ritenendo parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, primo periodo e lett. a) della legge regionale 30/1999, in materia di caccia, per contrasto con l'art. 6, n. 3 dello statuto. Quanto alle altre due decisioni, la sent. 237/2003 ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche nel frattempo apportate alle disposizioni impugnate con legge regionale 12/2003; l'ord. 357/2004 ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto sollevata dal Consiglio di Stato nella sua veste di organo consultivo e non giurisdizionale.

Infine va segnalato che nel periodo in esame sono state emesse due ordinanze del TAR del Friuli Venezia Giulia, entrambe del 12 dicembre 2005 e di identico contenuto, con le quali si rimettono alla Corte costituzionale varie questioni di costituzionalità eccepite dalle società ricorrenti TIM e Vodafone e ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal giudice amministrativo, relative a disposizioni della legge regionale 28/2004, in materia di telefonia mobile, per le quali si attende la decisione della Corte.

³⁶ Si tratta di ordinanze emesse dal TAR del Friuli Venezia Giulia in data 26/9/2002 (relativa alla legge regionale 30/1999, in materia di caccia), dal Tribunale di Trieste nel corso di un procedimento tavolo in data 14/11/2002 (relativa alla legge 25/2002 sull'EZIT) e dal Consiglio di Stato, sez. II, nel corso dell'esame di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 26 marzo 2003 (relativa alla legge 2/2000, sugli assegni di maternità).

8. I rapporti tra legislativo ed esecutivo


8.1 – Il sindacato ispettivo.

La tabella 8.1 e la figura 8.1 mettono in risalto la situazione relativa agli atti di sindacato ispettivo e al loro esito nel periodo di riferimento

Tab. 8.1 - IX legislatura – Atti di sindacato ispettivo

anno	interpellanze			interrogazioni a risposta scritta			interrogazioni a risposta orale		
	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione
2003	114	21	18%	72	43	60%	191	40	21%
2004	208	58	28%	112	33	29%	431	143	33%
2005	127	38	30%	108	32	30%	473	172	36%
totale	449	117	26%	292	108	37%	1095	355	32%

Fig. 8.1 - IX legislatura - Atti di sindacato ispettivo



Dalla tabella 8.1 e dalla figura 8.1 risulta che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione, che da sola rappresenta il 76% del totale. Le interpellanze rappresentano invece il 24% dell'insieme degli strumenti utilizzati. Nel corso del tempo le interpellanze registrano una crescita significativa nel 2004 (+82%) e quindi un calo altrettanto significativo (-39%) nel 2005, mentre le interrogazioni crescono rapidamente nel 2004 (+106%) e si mantengono pressoché costanti nel 2005. La percentuale di evasione degli atti di sindacato ispettivo si attesta mediamente sul 32%.


8.2 – L'indirizzo politico.

La tabella 8.2 e la figura 8.2 forniscono i dati relativi agli atti di indirizzo politico e al loro esito nel periodo di riferimento.

Tab. 8.2 - IX legislatura - Atti di indirizzo politico

anno	mozioni					odg su mozioni					odg su progetti di legge					
	presentate	approvate	respinte o ritirate	non evase	% di evasione	presentati	approvati	respinti	accolti senza voto	% di successo	presentati	approvati	respinti	accolti senza voto	accolti	% di successo
2003	19	3	4	12	37%	7	7	0	0	100%	52	3	11	38	41	79%
2004	40	12	8	20	50%	9	6	3	0	67%	75	29	28	18	47	63%
2005	32	7	18	7	78%	10	7	3	0	70%	59	17	16	26	43	73%
totale	91	22	30	39	57%	26	20	6	0	77%	186	49	55	82	131	70%

Fig. 8.2 - IX legislatura - Atti di indirizzo politico



Dalla tabella 8.2 e dalla figura 8.2 risulta che l'attività di indirizzo politico comprende un totale di 303 atti presentati in Consiglio, di cui 91 mozioni (30%), 26 ordini del giorno su mozioni (9%) e 186 ordini del giorno su progetti di legge (61%). Le mozioni registrano una crescita significativa nel 2004 (+111%) e quindi un calo meno pronunciato nel 2005 (-20%); gli ordini del giorno su mozioni registrano invece un andamento pressoché stabile nel corso degli anni, mentre gli ordini del giorno su progetti di legge un andamento analogo a quello delle mozioni, prima in crescita (+44%) e poi in calo (-21%). La percentuale di evasione degli atti di indirizzo politico nel loro complesso si attesta mediamente sul 68%, dove le mozioni sono evase al 57%, mentre gli ordini del giorno su mozioni e su progetti di legge sono evasi rispettivamente per il 77% e 70%.

8.3 – Le nomine e le designazioni.

Le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti e organi di gestione, consultivi e di controllo, operanti sia in ambito regionale che nazionale, di spettanza sia degli organi dell'esecutivo regionale (Presidente, Giunta regionale e Assessori) che del Consiglio regionale, sono disciplinate dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 75 e dalla L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

Il sistema attribuisce all'esecutivo (per le nomine di sua competenza) la formulazione della proposta sulla quale si esprime con parere motivato (non vincolante) la Giunta per le nomine integrata dal Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità.

La Giunta nomine ha esaminato nel 2003, nel 2004 e nel 2005 rispettivamente 53, 5 e 52 candidature a cariche di rilievo politico. Nel 2003 ha effettuato - ex art. 6 L.R. 75/1978 (nomine e designazioni di competenza consiliare) - 41 designazioni in 9 organismi; nel 2004 non ha svolto alcuna attività di nomina diretta né di designazione; nel 2005 ha effettuato 5 nomine dirette e 13 designazioni in 5 organismi. Nel 2003 la Giunta nomine ha inoltre dato, ex art. 3 L.R. 75/1978 (nomine di competenza dell'esecutivo), 6 pareri su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo in 6 organismi; nel 2004, 5 pareri su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo in 5 organismi; nel 2005, 20 pareri su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo in 10 organismi³⁷.

Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta delle nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

I dati quantitativi concernenti le nomine e le designazioni indicati nella tabella sottostante non esauriscono il totale delle nomine e designazioni di competenza regionale, in quanto, per taluni enti ed istituti, nel periodo preso in considerazione, non sono venute a scadenza le cariche di nomina politica e dunque non sono state effettuate le relative nomine e designazioni.

La tabella 8.3 fornisce il quadro delle nomine e designazioni effettuate nel periodo iniziale della nona legislatura fino al 31 dicembre 2005 in seno agli enti, istituti ed organismi raggruppati in macro aree di riferimento: organi di garanzia, organi consultivi e di proposta, organismi statali, enti pubblici strumentali, agenzie regionali, enti pubblici economici, società di capitali e consortili, enti funzionali e persone giuridiche private.

Dal quadro risulta che nel periodo considerato sono state effettuate nel complesso 499 nomine e designazioni, delle quali 440 dagli organi dell'esecutivo regionale e 59 dal Consiglio regionale.

L'incidenza delle nomine e designazioni di spettanza del Consiglio regionale risulta così pari al 12%.

37 I dati sopra riportati non comprendono la designazione dei 5 Consiglieri regionali componenti la Commissione per il Fondo Trieste, né la nomina di 3 ex-Consiglieri ad integrazione dell'Ufficio di Presidenza ex art. 24 L.R. 38/1995, in quanto i relativi procedimenti non prevedono l'esame delle relative candidature da parte della Giunta per le nomine.

Tab. 8.3 - IX legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE, DIFENSORE CIVICO, TUTORE PUBBLICO DEI MINORI		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione
ORGANI DI GARANZIA						
DIFENSORE CIVICO	Pres. Reg. 1	Cons. reg. 1				
CO.RE.COM.	Pres. Reg. d'intesa con Pres. Cons. 1		Pres. Reg. 4	Cons. Reg. 4		
TUTORE PUBBLICO DEI MINORI	Pres. Reg. 1	Cons. reg. 1				
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Pres. Reg. 4	Cons. reg. 4		
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI					Cons. Min. 2	Pres. Reg. 2
ORGANI CONSULTIVI E DI PROPOSTA						
COMMISSIONE PARITETICA STATO-REGIONE				Cons. reg. 3		
COMITATO REGIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO INTERNAZIONALE			Cons. reg. 3			
COMITATO MISTO PARITETICO PER LE SERVITU' MILITARI			Pres. Reg. 14	Cons. reg. 14		
COMITATO PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE E ALCOOLISMO			Pres. Reg. 10	Cons. reg. 5 Giunta reg. 5		
ORGANISMI STATALI						
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE (ART.9 L.R. 17/04)	Pres. Reg. d'intesa con Min. Trasp. 1					
ENTI PUBBLICI STRUMENTALI						
AZIENDA SPECIALE DI VILLA MANIN	Giunta reg. 1		Giunta reg. 3		Giunta reg. 5	
ER.DI.SU. DI UDINE E DI TRIESTE	Giunta reg. 2			Cons. reg. 8	Pres. Reg. 10	Ass. reg. 10
ENTE TUTELA PESCA	Pres. Reg. 1				Pres. Reg. 3	
F.R.I.E.	Pres. Reg. 1			Cons. reg. 6		
N° 3 CONSORZI DI BONIFICA					Giunta reg. 9	
N° 2 ENTI PARCO					Pres. Reg. 10	
N° 3 AZIENDE OSPEDALIERE	Pres. Reg. 3					Giunta reg. 9
N° 6 AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI	Pres. Reg. 6					Giunta reg. 18
CENTRO SERVIZI CONDIVISI	Pres. Reg. 1					
SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA			Pres. Reg. 5	Ass. reg. 2	Pres. Reg. 3	
AGENZIE REGIONALI						
N° 5 A.I.A.T.	Pres. Reg. 5				Pres. Reg. 25	

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE, DIFENSORE CIVICO, TUTORE PUBBLICO DEI MINORI		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione
A.R.E.RA.N.	Pres. Reg. 1		Pres. Reg. 5	Giunta reg. 3	Pres. Reg. 3	
ERSA	Pres. Reg. 1				Pres. Reg. 5	
AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA'	Pres. Reg. 1				Giunta reg. 3	Ass. Reg. 3
A.R.P.A.	Pres. Reg. 1				Pres. Reg. 5	Cons. Reg. 5
A.R.L.E.F. – AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA	Pres. Reg. 1		Pres. Reg. 10	Giunta reg. 5		
ENTI PUBBLICI ECONOMICI						
N°5 A.T.E.R.	Pres. Reg. 5	Ass. Reg. 5	Pres. Reg. 20	Ass. Reg. 5	Pres. Reg. 25	Ass. Reg. 15
SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORTILI						
AEROPORTO "AMEDEO DUCA D'AOSTA" DI GORIZIA				Giunta reg. 2		Giunta reg. 1
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA						Giunta reg. 2
AGEMONT		Pres. Reg. 1		Giunta reg. 7		Giunta reg. 5
AGRA PROMO			Giunta reg. 3		Giunta reg. 3	
ALPE ADRIA			Giunta reg. 1		Giunta reg. 1	
AUTOVIE VENETE				Giunta reg. 7		Giunta reg. 3
INFORMEST				Giunta reg. 3		Giunta reg. 1
ERSA AGRICOLA			Giunta reg. 1		Giunta reg. 1	
FINEST		Giunta reg. 1	Giunta reg. 5		Giunta reg. 1	
FRIULIA	Giunta reg. 3				Giunta reg. 1	
GESTIONE IMMOBILI		Giunta reg. 1	Giunta reg. 1		Giunta reg. 2	
INSIEL				Cons reg. 2 Giunta reg. 5		Cons reg. 2 Giunta reg. 1
MEDIOCREDITO				Giunta reg. 5		Giunta reg. 1
COMITATO DI GESTIONE FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE			Giunta reg. 2			
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE		Giunta reg. 1		Giunta reg. 6		
PROMOTUR		Giunta reg. 1		Giunta reg. 6		Giunta reg. 4
AZIENDA SPECIALE TRIESTE ON-LINE CCIAA TRIESTE					Giunta reg. 3	
N°4 CON.F.I.D.I.					Giunta reg. 4	
A.R.I.E.S. – AZIENDA SPECIALE CCIAA TRIESTE					Pres. reg. 3	

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE, DIFENSORE CIVICO, TUTORE PUBBLICO DEI MINORI		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	nomina	designazione	nomina	designazione	nomina	designazione
AZIENDA SPECIALE CCIAA GORIZIA "FIERE, CONVEGNI E ORGANIZZAZIONI"				Giunta reg. 1		Giunta reg. 1
AZIENDA SPECIALE CCIAA GORIZIA PER IL PORTO DI MONFALCONE				Giunta reg. 1		
C.A.T. "SERVIZI AL COMMERCIO" TRIESTE						Giunta reg. 1
C.A.T. TERZIARIA TRIESTE						Giunta reg. 1
CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA					Giunta reg. 1	
INTERPORTO ALPE ADRIA DI CERVIGNANO		Giunta reg. 1				Giunta reg. 3
SINCROTRONE				Giunta reg. 4		Giunta reg. 2
ENTI FUNZIONALI						
N°3 CCIAA						Giunta reg. 9
N°2 GIUNTE CAMERALI INTEGRATE CCIAA UDINE E GORIZIA			Pres. reg. 2			
N°2 UNIVERSITÀ UDINE E TRIESTE				Giunta reg. 2		
CONSORZIO AREA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE						Giunta reg. 1
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE						
ASSOCIAZIONE MITTELFEST			Giunta reg. 3			
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA FRIULI VENEZIA GIULIA		Giunta reg. 1				
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE FRIULI VENEZIA GIULIA				Giunta reg. 1		
I.S.D.E.E. ISTITUTO STUDI E DOCUMENTAZIONE EUROPA COMUNITARIA E EUROPA ORIENTALE	Giunta reg. 1		Giunta reg. 4			
I.T.I.S. ISTITUTO TRIESTINO PER GLI INTERVENTI SOCIALI	Giunta reg. 1					
UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE				Giunta reg. 1	Giunta reg. 1	

8.4 – L'attività di controllo e valutazione delle politiche regionali.

Con la nuova forma di governo regionale si è imposta una riflessione circa la necessità di valorizzare il ruolo delle Assemblee legislative in chiave di riequilibrio dei poteri nei confronti degli esecutivi usciti notevolmente rafforzati dalle riforme costituzionali del 1999 per le regioni ordinarie e del 2001 per le regioni a statuto speciale. In questa prospettiva si è pensato di riqualificare la funzione di controllo, tradizionalmente centrata sugli strumenti del sindacato ispettivo, sul versante conoscitivo, puntando sulla verifica dello stato d'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche.

Grande impulso hanno dato a supporto della funzione di controllo delle assemblee legislative le elaborazioni prodotte in seno al progetto CAPIRe, dove il problema affrontato era quello di produrre nuova conoscenza sulle politiche pubbliche per aggiungere valore al processo legislativo. Valore passante attraverso una riflessione critica sui risultati conseguiti dalle politiche pubbliche anche per maturare le scelte future sul piano legislativo, in termini sia di riforma che di abbandono o di nuova concezione degli interventi. A tal fine si è ritenuto che la generica richiesta d'informazioni all'esecutivo, dominante la prassi del passato, non fosse più sufficiente nel nuovo contesto e che occorresse invece una richiesta d'informazioni più strutturata, con un mandato esplicito rivolto ai soggetti attuatori delle politiche regionali (in primis all'esecutivo) a generare e produrre informative mirate sugli aspetti qualificanti della legge, al fine di conoscere se la politica ha funzionato, quali siano state le difficoltà incontrate o le criticità emerse nella sua traduzione concreta in risposta ai bisogni che ne avevano motivato l'adozione.

Il meccanismo d'innescò di queste informazioni mirate è stato individuato nelle clausole valutative: disposizioni inserite come articoli nelle leggi di maggiore rilevanza per acquisire informazioni in via continuativa e colmare così il deficit informativo che l'organo legislativo sconta per la sua lontananza istituzionale dalla gestione amministrativa. Lo strumento delle clausole valutative è valso a superare decisamente quelle disposizioni troppo generiche e vaghe, già conosciute dalla legislazione regionale, con le quali veniva richiesto all'esecutivo di riferire sull'attuazione delle leggi, lasciandone la determinazione dei contenuti alla scelta dell'esecutivo. L'esperienza ha mostrato che questo genere di informativa non ha promosso un serio processo conoscitivo, sia perché le informazioni date, quando fornite dai soggetti attuatori, erano del tutto generiche o addirittura fuorvianti, sia perché non esistevano procedure regolamentate o prassi consolidate per il loro esame nella sede consiliare.

Questa nuova sensibilità maturata sul versante del controllo ha trovato il suo punto di invero nella costituzione della Commissione speciale per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, con la mozione n. 23 del febbraio 2004.

La Commissione speciale ha cessato di operare in coincidenza con la costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione previsto dall'art. 41 del nuovo regolamento interno del Consiglio, entrato in vigore il primo gennaio 2006.

La tabella 8.4 dà conto dell'attività svolta dalla Commissione speciale nel periodo di riferimento a partire dall'aprile 2004.

Tab. 8.4 - Attività della Commissione speciale per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

attività	2004	2005	Totali
nr. di sedute	5 (3) ³⁸	5 (2)	10 (5)
nr. soggetti auditati	3	6	9
nr. pdl esaminati (per proporre clausole valutative)	1	2	3
nr. proposte di clausole valutative presentate	1	2	3
nr. proposte di clausole valutative approvate	0	2	2
nr. proposte missioni valutative presentate	2	2	4
nr. missioni valutative approvate e svolte	1	2	3

Dalla tabella 8.4 si può ricavare che l'organismo ha svolto una modesta attività, decisamente al di sotto di quella degli altri organismi consiliari: nel periodo di riferimento esso totalizza circa un quarto delle sedute delle altre Commissioni, compensata però dal fatto che la Commissione speciale ha cominciato la sua attività solo nel corso del 2004. L'indice di produttività dato dal rapporto fra prodotti istruiti (7 = 3 proposte di clausole + 4 missioni valutative) e sedute dedicate (10) si attesta sul valore di 0,7.

La tabella 8.5 evidenzia il numero delle clausole valutative approvate dal Consiglio, con indicazione della legge di riferimento, del soggetto proponente, della fase d'inserimento, del corredo istruttorio e della rispondenza ai canoni del progetto CAPIRe.

³⁸ Le cifre fra parentesi indicano il numero delle sedute dell'Ufficio di Presidenza.

Tab. 8.5 – Leggi regionali e forme mirate di rendicontazione. Aspetti procedurali

n.	Contesto normativo di inserimento della clausola valutativa legge regionale - articolo recante clausola valutativa	Clausola valutativa			
		soggetto proponente	fase dell'iter	Relazione istruttoria	Requisiti di efficacia
1	4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) art. 12	2 Consiglieri di minoranza	commissione	no	no
2	5/2005 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) art. 6	Giunta	Testo presentato	sì	no
3	7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) art. 7	Consigliere di maggioranza	commissione	no	sì
4	12/2005 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) art. 8	comitato ristretto	commissione	no	no
5	18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) art. 4	2 Consiglieri di minoranza	commissione	no	no
6	20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) art. 28	comitato ristretto in recepimento proposta Commissione speciale	commissione	sì	sì
7	29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo") art. 105	3 Consiglieri di maggioranza in recepimento proposta Commissione speciale	aula	sì	sì

Dalla tabella 8.5 si ricava un numero relativamente elevato di clausole, tutte approvate nel 2005, anno che non a caso si distingue per la produzione legislativa di grande rilevanza, o sotto il profilo economico-sociale o per l'entità delle risorse movimentate dalle leggi monitorate.

La tabella 8.6 riporta il testo degli articoli relativi alle clausole valutative con la legge di riferimento.

Tab. 8.6 – Leggi regionali e forme mirate di rendicontazione. Aspetti sostanziali

n.	Legge regionale	Clausola valutativa
1	<p>4/2005</p> <p><i>(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)</i></p>	<p>art. 12</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.</p> <p>4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.</p>
2	<p>5/2005</p> <p><i>(Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)</i></p>	<p>art. 6</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accogliimento.</p> <p>3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.</p>
3	<p>7/2005</p> <p><i>(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)</i></p>	<p>art. 7</p> <p>1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:</p> <p>a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;</p> <p>b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;</p> <p>c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.</p>

4	12/2005 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario)	<p style="text-align: center;">art. 8</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.</p> <p>3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale</p>
5	18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)	<p style="text-align: center;">art. 4</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.</p> <p>3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.</p>
6	20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)	<p style="text-align: center;">art. 28</p> <p>1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;</p> <p>b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;</p> <p>d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;</p> <p>e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;</p> <p>f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p>

<p>29/2005</p> <p>7</p> <p><i>(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")</i></p>		<p style="text-align: center;">art. 105</p> <p>1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.</p> <p>2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:</p> <p>a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva e di contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;</p> <p>b) alle scelte adottate dai Comuni in materia di aperture e orari degli esercizi e alle eventuali diverse soluzioni che hanno contribuito alla valorizzazione delle specificità dei territori di riferimento, avuto riguardo alla dimensione provinciale e locale della disciplina;</p> <p>c) agli interventi realizzati in favore delle zone montane e svantaggiate e ai cambiamenti prodotti in termini di sviluppo economico dei relativi territori; agli interventi di riqualificazione dei centri storici e urbani realizzati dai Comuni, alle iniziative di tutela degli esercizi di vicinato e all'integrazione fra produzione tipica e di qualità e commercializzazione dei prodotti, in termini di accrescimento dell'attrattività del commercio locale;</p> <p>d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento; all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie, nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative;</p> <p>f) all'andamento dei consumi, per tipologia merceologica, formula di vendita e tipo di somministrazione e ai cambiamenti riferibili: al miglioramento dei servizi, ivi compreso il regime di ampliamento delle aperture e del rapporto qualità-prezzo; alla realizzazione di nuove localizzazioni e formule commerciali attrattive degli acquirenti non residenti;</p> <p>g) all'andamento del mercato del lavoro e agli effetti del regime delle aperture sull'occupazione, con indicazione su base provinciale dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti di lavoro;</p> <p>h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, nel raffronto fra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p>
--	--	--

La tabella 8.7 riporta il quadro delle leggi regionali contenenti gli articoli che prevedono forme generiche di rendicontazione a carico dell'esecutivo sullo stato d'attuazione delle leggi.

Tab. 8.7 – Leggi regionali e forme generiche di rendicontazione al Consiglio. Aspetti sostanziali

n.	Legge regionale – articolo	Informativa
1	10/2004 <<Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari>> art. 7	Relazione sullo stato d'attuazione della legge comunitaria regionale annuale
2	16/2004 <<Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> art. 7, c. 4	Relazione sull'attività svolta in base al programma annuale degli interventi
3	23/2004 <<Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> art. 7, c. 3	Relazione annuale sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria
4	24/2004 <<Interventi per la riqualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> art. 10, c. 2	Relazione sulla consistenza dell'attività di assistenza familiare e sugli effetti prodotti dagli interventi previsti sul sistema dei servizi territoriali
5	25/2004 <<Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale>> art. 5, c. 2, l. b)	Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale
6	4/2005 <<Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004>> art. 7, c. 15	Elenco semestrale delle imprese beneficiarie degli incentivi, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione
7	13/2005 <<Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)>> art. 19, c. 2, l. k	Relazione annuale dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta

Dalla tabella 8.7 si evince che il ricorso a forme generiche di rendicontazione viene abbandonato nel passaggio dal 2004 al 2005, anno in cui compaiono nei testi legislativi forme più mirate di rendicontazione innescate dalle clausole valutative.

9. L'attività istituzionale


9.1 – L'attività delle commissioni.

L'attività svolta dalle commissioni consiliari nel periodo di riferimento è compendiate nella tabella 9.1 e nella figura 9.1, eccetto quella relativa alla commissione speciale di controllo che viene riportata al § 8.4.

Tab. 9.1 - Attività delle commissioni - Numero sedute delle Commissioni

	sedute ³⁹				soggetti auditi				pareri su atti di giunta				provvedimenti esaminati ⁴⁰			
	2003	2004	2005	tot	2003	2004	2005	tot	2003	2004	2005	tot	2003	2004	2005	tot
I	12(4)	17(2)	17(7)	46(13)	0	13	37	50	0	3	5	8	2	10	6	18
II	9 (6)	22(8)	22(10)	53(24)	0	53	51	104	3	7	17	27	3	11	12	26
III	11(4)	22(10)	26(10)	59(24)	0	104	22	126	2	5	5	12	4	9	9	22
IV	9 (4)	23(8)	28(6)	60(18)	0	37	62	99	1	8	9	18	2	12	17	31
V	12(5)	13(6)	24(7)	49(18)	11	0	3	14	1	3	6	10	4	8	8	20

Fig. 9.1 - IX legislatura - Numero sedute delle Commissioni



(in chiaro sedute plenarie, in scuro Ufficio di Presidenza)

³⁹ Tra parentesi il numero delle sedute dell'Ufficio di presidenza.

⁴⁰ Comprende sia i progetti di legge esaminati in sede referente sia quelli esaminati in sede consultiva.

La tabella 9.1 e la figura 9.1 mostrano che le attività delle commissioni di merito non sono troppo disomogenee per volume di attività svolta (audizioni, pareri e provvedimenti esaminati). La IV commissione risulta più impegnata rispetto alle altre in termini di sedute effettuate (60) e di provvedimenti esaminati (31), mentre la III e la II commissione risultano più impegnate rispettivamente per le audizioni (126 soggetti auditi) e per l'attività consultiva (27 pareri). La I commissione risulta la meno impegnata per numero di sedute (46), per l'attività consultiva (8 pareri) e per numero di provvedimenti esaminati (18), mentre la V commissione lo è per numero di soggetti auditi (14). Lo scarto di impegno tra le commissioni è poco pronunciato sui versanti del numero di sedute (da un minimo di 46 a un massimo di 60) e del numero di provvedimenti esaminati (da un minimo di 18 a un massimo di 26), mentre è molto più pronunciato per numero di soggetti auditi (da un minimo di 14 a un massimo di 126) e per pareri su atti di giunta (da un minimo di 8 a un massimo di 27).

La tabella 9.2 evidenzia l'indice di produttività delle commissioni dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati e numero delle sedute dedicate.

Tab. 9.2 – Indici di produttività commissioni di merito

commissione	indice di produttività (provvedimenti/sedute)
I	0,57
II	1,00
III	0,58
IV	0,82
V	0,61

Dalla tabella 9.2 si ricava che la commissione con il più alto indice di produttività è la II, mentre la I è quella con l'indice più basso. Tali dati peraltro non tengono in alcun conto il tempo impegnato per le audizioni che è molto diseguale fra le commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati.


9.2 – L'attività dell'Assemblea.

L'attività compiuta dall'Assemblea nel corso del periodo di riferimento è compendata nella tabella 9.3 e nella figura 9.2.

Tab. 9.3 - IX legislatura - Attività dell'Assemblea

ATTIVITA'	2003	2004	2005	TOTALE
leggi approvate	13	28	33	71
regolamenti approvati	0	0	1	1
pdl esaminati	4	17	16	37
ddl esaminati	10	17	22	49
pdln esaminati	0	1	4	5
stralci esaminati	2	4	8	14
delibere non legislative	10	4	2	16
votazioni per nomine e designazioni	13	3	6	22
sedute	37	54	82	173

Fig. 9.2 - Attività dell'Assemblea



Dalla tabella 9.3 e dalla figura 9.2 si ricava un impegno crescente dell'aula sia per quanto riguarda il numero di sedute dedicate alla sua attività, che il numero di provvedimenti licenziati e, in particolar modo, dei provvedimenti legislativi.

A titolo informativo, nel 2004 si sono tenute 14 sedute della Convenzione per la riscrittura dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia presso la sede consiliare.

La tabella 9.4 intende presentare l'indice di produttività legislativa dell'assemblea consiliare dato dal rapporto fra atti legislativi approvati e sedute dedicate nel periodo di riferimento.

Tab. 9.4 – Indice di produttività legislativa dell'aula

anno	nr. sedute	atti legislativi approvati <small>(comprende approvazione di leggi e adempimenti diversi su ddl, pdl, pdln, stralci e regolamento consiliare)</small>	indice di produttività legislativa <small>(atti legislativi / sedute)</small>
2003	37	29	0,78
2004	54	67	1,24
2005	82	87	1,06
totale	173	183	1,06

La tabella 9.4 mostra un andamento non lineare dell'indice di produttività che prima sale e poi scende senza prefigurare un andamento per il futuro.


9.3 – L'attività degli altri organismi consiliari.

La tabella 9.5 evidenzia il numero di sedute effettuate dagli organismi consiliari diversi dall'Assemblea e dalle Commissioni. Gli stessi dati sono riportati nella figura 9.3.

Tab. 9.5 - IX legislatura - Attività altri organismi consiliari

organo	nr. sedute 2003	nr. sedute 2004	nr. sedute 2005	totale sedute
Conferenza capigruppo	7	18	19	44
Conferenza Presidenti commissione	4	2	1	7
Ufficio di presidenza	10	7	4	21
Giunta elezioni	5	2	0	7
Giunta nomine	6	5	10	21
Giunta regolamento	0	0	8	8

Fig. 9.3 - IX legislatura - Attività altri organismi consiliari




La tabella 9.5 e la figura 9.3 evidenziano una situazione che vede la conferenza dei capigruppo come l'organismo che più si riunisce nel periodo di riferimento rispetto agli altri organi, con una tendenza a mantenere costante la frequenza delle riunioni nel corso dell'anno. Il dato relativo agli altri organismi rivela una frequenza nelle riunioni concentrata in certi periodi: è il caso ad esempio della Giunta per il regolamento che ha dedicato la sua attività all'esame del nuovo regolamento consiliare nel corso del 2005. La tabella non comprende le riunioni della Convenzione per la stesura del nuovo statuto di autonomia dal momento che non si tratta di un organismo consiliare ma solo di un'assemblea insediata presso il Consiglio, di composizione mista (rappresentanti del mondo politico, sociale, culturale, sindacale, ecc.), con funzioni di proposta nei confronti dell'organo legislativo.

La tabella 9.6 riporta i dati numerici dell'attività della Giunta per le nomine. Tali dati sono rappresentati graficamente nella successiva figura 9.4.

Tab. 9.6 - IX legislatura - Attività Giunta nomine

GIUNTA NOMINE	2003	2004	2005	totale
candidature esaminate	53	5	52	110
candidati auditi	0	3	14	17
nomine dirette	0	0	5	5
designazioni	41	0	13	54
enti/organismi interessati	9	0	5	14
nomine presidenti/ vicepresidenti	6	5	20	31
enti/organismi interessati	6	5	10	21

Fig. 9.4 - IX legislatura - Attività Giunta nomine



Dalla tabella 9.6 e dalla figura 9.4 si ricava una tendenza non lineare nell'attività della Giunta per le nomine, con anni di intensa attività (2003 e 2005) ed anni di modesta attività (2004), che si spiega con il fatto che le cariche su cui l'organismo si esprime vengono a scadenza in anni diversi.

10. Osservazioni conclusive

Al termine dell'esposizione dei dati relativi alla produzione normativa, giova darne un sintetico riepilogo, anche in prospettiva comparata con i dati delle altre regioni per quanto possibile, allo scopo di sondarne le principali linee di tendenza. Senza considerare troppo l'ordine degli argomenti affrontati nei singoli paragrafi del rapporto, gli aspetti maggiormente significativi paiono essere i seguenti.

- *Il rallentamento della produzione legislativa e la crescita della produzione regolamentare.*

La legislatura in corso conferma una tendenza in atto da alcuni anni in tutte le regioni, sia ordinarie che speciali: la diminuzione del numero delle leggi prodotte annualmente dalle regioni.

Anche in Friuli Venezia Giulia, a partire dall'VIII legislatura, si tende a legiferare di meno rispetto al passato: negli anni dal 2003 al 2005 si è prodotto ogni anno in media quasi lo stesso numero di leggi dell'VIII legislatura (28 contro 27) e la metà delle leggi prodotte in media annualmente nell'intera vita della Regione (28 contro 52). Nel 2005, la Regione Friuli Venezia Giulia ha tuttavia prodotto più leggi rispetto agli anni precedenti (33 contro 28 del 2004 e 22 del 2003) e nello stesso tempo più leggi di tutte le altre regioni speciali e province autonome, seconda solo alla Valle d'Aosta (33 contro 35).

Il rallentamento della produzione legislativa è dovuto verosimilmente a diversi fattori, ma in principal modo al cambiamento del modo di legiferare e alla struttura delle leggi. Le leggi sono sempre meno regolative e sempre più di metodo; a leggi episodiche o di respiro limitato oggi si preferiscono leggi a carattere settoriale o intersettoriale, che disciplinano politiche pubbliche di ampio respiro e creano procedure per la loro attuazione, anche in chiave di delegificazione.

Dall'esame delle leggi oggetto del rapporto si coglie infatti un frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali, per la definizione di aspetti di dettaglio della normativa di rango legislativo, normativa evoluta verso forme di legislazione complessa.

Al calo tendenziale della produzione legislativa del Consiglio fa da contrappunto una crescita costante della produzione regolamentare dell'esecutivo, che incrementa i suoi valori al ritmo del 30% all'anno nel triennio considerato. Si tratta di un fenomeno imponente se posto in relazione alla produzione regolamentare delle altre regioni, ivi comprese quelle speciali. Solo nel 2005, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato più del doppio dei regolamenti emanati da tutte le regioni ordinarie messe insieme (132 contro 63) e più della metà dei regolamenti varati dall'insieme delle regioni speciali e province autonome (132 contro 248)⁴¹.

L'imponenza del fenomeno regolamentare è confermata anche dal rapporto fra produzione legislativa e regolamentare nel Friuli Venezia Giulia che registra un valore di uno a tre nel 2004 e di uno a quattro negli anni 2003 e 2005.

41 Cfr. Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, Tomo II, pag. 169, Roma, 2007.

- *L'impegno legislativo nei diversi macrosettori e settori d'intervento.*

Le leggi approvate nel periodo in esame tendono a coprire i vari ambiti tematici in modo diseguale con una presenza più accentuata in alcuni settori: territorio, ambiente e infrastrutture (16 leggi), ordinamento istituzionale (15 leggi), servizi alla persona e alla comunità (14 leggi). All'interno dei macrosettori di intervento la distribuzione delle leggi avviene con una marcata selettività e con una debole differenziazione tra soggetti titolari di iniziativa. Sotto il primo aspetto si legifera su poche materie con una forte concentrazione di leggi su un numero esiguo di materie coperte: le quattro materie maggiormente disciplinate (con almeno 5 leggi) raccolgono da sole oltre il 40% della produzione legislativa.

Riguardo al secondo aspetto, le materie oggetto di iniziativa legislativa tendono a coincidere in modo apprezzabile tra Giunta e Consiglio. Se si escludono le voci relative alla finanza regionale (coperte per lo più da leggi ad iniziativa vincolata della Giunta) e al multisettore (che include le leggi omnibus di riordino e manutenzione normativa di ampi settori), le materie interessate da una compresenza di Giunta – Consiglio totalizzano il 70% dell'intera produzione legislativa.

- *Destinatari delle leggi.*

Le leggi approvate nel periodo di riferimento hanno un'estensione tendenzialmente generale, rivolgendosi con netta prevalenza (68%) verso aggregati di interesse ampi (18%) o molto ampi (53%). Per contro, sono del tutto trascurabili le leggi di estensione individuale (4%), mentre di proporzioni non trascurabili sono le leggi rapportabili a gruppi di interesse ben definiti (25%).

- *L'ampiezza e la struttura dei testi legislativi.*

Le leggi approvate nella prima parte della IX legislatura sono cresciute mediamente di dimensione di anno in anno, in rapporto a tutti gli indicatori di misura: articoli, commi e caratteri. Un'estensione che risulta sensibile al discrimine fra iniziativa consiliare e iniziativa giuntale, a tutto vantaggio di quest'ultima, che si presenta mediamente quattro volte più "corposa" in termini di articoli e nove volte in termini di commi rispetto all'iniziativa consiliare.

La diversa corposità dei testi legislativi connota una diversità nello stile legislativo del Consiglio rispetto a quello della Giunta: testi più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio; testi più lunghi e più affollati di commi per la Giunta, che mediamente posseggono un rapporto commi/articolo superiore alla media in tutti gli anni presi in considerazione (3,42 commi/articolo contro 3,37 di media nel 2003; 5 commi/articolo contro 4,48 di media nel 2004; 6,56 commi/articolo contro 4,73 di media nel 2005).

Le leggi approvate tendono poi a situarsi nelle classi intermedie di ampiezza (da 6 fino a 40 articoli): queste classi assorbono infatti l'80% della produzione legislativa, mentre la micro legislazione (articolo unico) e le grandi leggi (oltre 40 articoli) intercettano il 6% e rispettivamente il 7% della produzione legislativa.

- *La tipologia delle leggi.*

Nella produzione legislativa si osserva una predominanza di leggi di settore (38%) e di manutenzione (31%), seguite dalle leggi di bilancio (13%), istituzionali (11%), intersettoriali (6%), comunitaria (1%). Le cifre riportate non si discostano sensibilmente da quelle rilevate mediamente nel 2005 per le regioni ordinarie e le regioni speciali: leggi di settore (37,5%), leggi di manutenzione (33,6%)⁴².

Il peso rilevante che le leggi settoriali hanno nel complesso della produzione normativa sembra doversi leggere come un segnale positivo perché indicativo di una tendenza a riformare piuttosto che ad aggiustare. Quanto alla presenza relativamente ampia delle leggi di manutenzione, il relativo dato non sembra doversi leggere in maniera negativa: non è solo sintomo di una tendenza ad aggiustare piuttosto che riformare, ma anche indice di una certa stabilità del quadro normativo, salva la fisiologica esigenza di adeguarlo nel tempo.

Una parte notevole dell'attività normativa regionale è stata dedicata alle leggi nuove che da sole assorbono il 62% dell'intera produzione legislativa del periodo: il che fa pensare ad un ruolo attivo e in gran parte innovatore della Regione nei processi di trasformazione in corso da alcuni anni nel nostro Paese; ed inoltre sembra accreditare un'immagine della Regione come istituzione rispondente agli interessi della comunità di riferimento.

Un'annotazione va riservata alle leggi finanziarie e di assestamento di bilancio: in una scala impostata sul numero di commi, da molto snelle (inferiore a 20 commi), mediamente complesse (oltre 20 e fino a 100 commi), complesse (da 101 fino a 250 commi) e molto complesse (oltre 250 commi), le 5 leggi finanziarie e di assestamento di bilancio del Friuli Venezia Giulia approvate nel periodo in esame si collocano nella penultima (2) e nell'ultima fascia (3). Si tratta di leggi omnibus che oltre a ridefinire le autorizzazioni di spesa relativamente alla normativa in vigore, toccano in pratica tutti i macrosettori di intervento regionale con norme di modifica ed integrazione finalizzate sostanzialmente a realizzare una manutenzione normativa. Questo tipo di leggi contribuisce non poco a spostare il formato delle leggi di iniziativa giuntalesca dalla scansione per articoli alla scansione per commi. Le 5 leggi interessate contengono ben 2087 commi in 45 articoli con una media di 9 articoli e 417 commi per legge.

- *Le dimensioni dell'iniziativa legislativa e la distribuzione fra i soggetti titolari.*

I dati del rapporto consegnano un'immagine di un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera estensiva, autocentrata e con una prevalente impronta consiliare.

L'estensività dell'iniziativa si coglie dalla propensione dei principali titolari del potere di iniziativa, i consiglieri in particolare, a farne largo uso, come si evince dall'incidenza delle proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (177 proposte contro 71 leggi). Per ogni legge approvata si hanno quindi 2,49 proposte di legge presentate.

⁴² Cfr. Rapporto 2006, cit., Tomo II, pag. 164.

L'impiego del termine "autocentrata" intende segnalare l'esclusiva attivazione dei titolari istituzionali del potere di iniziativa – Consiglio e Giunta regionale – e la correlata insussistenza di iniziative legislative espresse da soggetti non istituzionali (iniziativa popolare: assente).

La prevalente impronta consiliare indica, infine, il netto prevalere delle proposte di legge presentate dai consiglieri regionali su quelle presentate dalla Giunta (122 proposte contro 55, pari al 69%).

L'ambito tematico su cui hanno inciso maggiormente le proposte di legge è stato quello dei servizi alle persone e alla comunità di competenza della III commissione consiliare (48%).

- *Il tasso di successo dell'iniziativa legislativa.*

La preponderanza consiliare nella fase dell'iniziativa non si riproduce pari pari per ciò che attiene il tasso di successo della stessa e, di conseguenza, per quel che riguarda la paternità della legislazione approvata.

Le proposte di iniziativa della Giunta sono infatti destinate a successo più che le proposte del Consiglio (95% contro 62%).

- *Il contributo del Consiglio alla legislazione approvata.*

Il Consiglio recupera posizioni rispetto alla Giunta se si prendono in considerazione i dati relativi al concorso dei soggetti titolari di iniziativa alla produzione legislativa complessiva. La Giunta, infatti, vi concorre maggiormente rispetto al Consiglio (53% contro 37%). Il dato di Giunta riflette però una forte componente di iniziativa vincolata (13%); al netto delle leggi di iniziativa vincolata, Giunta e Consiglio concorrono in modo quasi paritario alla produzione legislativa (40% contro 37%). La paritarietà di apporto si esprime anche sul versante delle leggi di iniziativa mista (10%).

Ma il ruolo del Consiglio emerge da un altro dato importante: la frequenza e la pregnanza delle modifiche apportate nel corso dell'iter legislativo, anche alle proposte di iniziativa della Giunta. Valutati i dati raccolti alla luce della dicotomia modifica/invarianza del testo iniziale delle proposte di legge, il Consiglio regionale appare nel suo complesso un importante ambito di trasformazione capace di incidere, talvolta anche profondamente, su oltre il 90% della legislazione approvata.

- *La complessità del procedimento legislativo.*

Dall'esame dei dati relativi alla presentazione, discussione e votazione degli emendamenti emerge la complessità della fase istruttoria, attestata tanto da una elevata percentuale di leggi emendate durante l'esame in commissione referente (100% delle leggi nel 2003, 79% nel 2004 e 76% nel 2005), quanto dal notevole aumento degli emendamenti approvati (96 nel 2003, 314 nel 2004 e 529 nel 2005).

Analoghe conclusioni possono trarsi dall'esame dei dati relativi alla presentazione, discussione e approvazione di emendamenti in aula. Le leggi emendate in aula risultano l'80% nel 2003, il 75% nel 2004 e l'85% nel 2005, valori che mediamente sono uguali a quelli di commissione.

Il numero degli emendamenti approvati in aula risulta addirittura superiore a quello degli emendamenti di commissione: 67 nel 2003, 387 nel 2004 e 647 nel 2005.

I dati esposti denotano l'alta capacità trasformatrice dei progetti di legge tanto delle commissioni di merito tanto (e forse più) dell'aula e consentono di affermare che è tutto il procedimento legislativo nel suo complesso (e non solo la fase istruttoria) ad aver raggiunto un alto grado di complessità.

- *I tempi istruttori del procedimento legislativo.*

Nel periodo in esame la durata media del procedimento è aumentata: nel 2003 una legge richiedeva 30 giorni per essere approvata dal Consiglio, a partire dalla data di assegnazione formale della relativa proposta alla commissione di merito; nel 2004 i tempi istruttori si sono dilatati fino a 87 giorni e nel 2005 sono arrivati a 106 giorni. La dilatazione dei tempi ha riguardato in generale le leggi di tutti i soggetti iniziatori (Consiglio, Giunta e mista), ma in maniera più accentuata quelle di iniziativa consiliare. Le leggi di iniziativa della Giunta hanno impiegato mediamente circa metà tempo ad essere approvate dall'aula rispetto alle leggi di iniziativa consiliare (59 giorni contro 139).

- *La qualità della legislazione.*

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione, in linea con una tendenza diffusa pressoché in tutte le regioni italiane. Nel 2002 ha infatti adottato, in contemporanea con la Giunta regionale, il manuale di drafting per l'istruttoria preliminare dei progetti di legge presentati in Consiglio, in vista del miglioramento della produzione normativa sotto il profilo redazionale e tecnico. Nel 2005 ha avviato i primi contatti per aderire al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) con l'intento di offrire nuovi ed ulteriori strumenti a supporto dell'attività del legislatore.

Sempre a supporto dell'attività legislativa i più importanti progetti di legge presentati in Consiglio sono normalmente accompagnati da dossier e da schede di analisi giuridica.

Il nuovo regolamento consiliare dedica uno spazio alla qualità della legislazione e così pure la proposta di iniziativa consiliare recante il nuovo Statuto speciale presentata in Parlamento nel febbraio 2005.

Notevole è stato poi lo sforzo del legislatore di ridurre lo stock normativo per migliorare la leggibilità complessiva dell'ordinamento, abrogando il 35% delle leggi approvate dalla I legislatura in avanti.

L'impegno sul versante della qualità legislativa non è stato avaro di risultati: risulta infatti che

ben il 15% delle leggi approvate possiede un indice pieno di qualità uguale a 100, mentre solo il 3% possiede un indice di qualità uguale a 0. Dal punto di vista della sola qualità redazionale la percentuale delle leggi omogenee e scritte in modo chiaro sale al 58%, mentre, dal punto di vista della qualità tecnica, le leggi che comportano effetti di semplificazione normativa o amministrativa si attestano sul 19%.

- *Il contenzioso costituzionale.*

Anche la legislazione del Friuli Venezia Giulia ha risentito della generalizzata crescita del contenzioso costituzionale conseguente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, tanto che nel corso della prima metà della IX legislatura regionale il Governo centrale ha presentato ben dodici impugnative su altrettante leggi (pari al 17% della produzione complessiva) delle quali ben 7 riguardanti la legislazione prodotta nel 2005 (21% della produzione annuale), 3 quella del 2004 (11%) e 2 quella del 2003 (20%).

Il livello di contenzioso è quasi in linea con il dato medio registrato per le regioni ad autonomia speciale (15%), ma è importante far notare che la maggior parte dei giudizi si sono conclusi in modo favorevole per la Regione.

- *Il rendimento istituzionale.*

L'Assemblea legislativa ha visto il suo impegno crescere al ritmo del 30% all'anno: dalle 37 sedute dedicate nel 2003 si è passati alle 54 nel 2004 e alle 82 del 2005, per un totale di 173 sedute, nel corso delle quali sono state perfezionate grandi riforme di settore, numerose leggi di riordino, la legge sulle procedure di attuazione sugli obblighi comunitari, la proposta di legge costituzionale recante il nuovo statuto speciale, il nuovo regolamento interno del Consiglio e altri provvedimenti che denotano una pronunciata vitalità e protagonismo del Consiglio.

Un diverso andamento in termini di sedute dedicate mostrano gli altri organismi consiliari: la Conferenza dei capigruppo con 7, 18 e 19 sedute rispettivamente nel 2003 (parziale), 2004 e 2005, mantiene sostanzialmente costante il suo impegno nel tempo, mentre l'Ufficio di presidenza con 10, 7 e 4 sedute negli stessi anni vede un calo di attività. Così pure la Giunta per le elezioni con 5, 2 e 0 sedute negli anni 2003, 2004 e 2005. La Giunta per le nomine mostra un'attività discontinua con 6, 5 e 10 sedute negli stessi anni, mentre la Giunta per il regolamento evidenzia un'attività concentrata nel 2005 con 8 sedute.

Riguardo alle commissioni di merito, le sedute dedicate in totale vedono al primo posto la IV commissione con 60 sedute e a seguire la III con 59, la II con 53, la V con 49, la I con 46. Considerando il rendimento del lavoro delle commissioni espresso in forma di indice di produttività, dato dal rapporto fra il volume di attività e le sedute dedicate, si ottiene una graduatoria che, a prescindere dalla complessità del carico istruttorio e dal tempo impegnato per le audizioni, vede al primo posto la II commissione con produttività 1,00, seguita dalla IV con 0,82, dalla V con 0,61, dalla III con 0,58 e dalla I con 0,57.

- *I rapporti con l'esecutivo.*

L'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo è stata di un certo rilievo: 1836 atti presentati, di cui 449 interpellanze, 292 interrogazioni a risposta scritta e 1095 interrogazioni a risposta orale.

Significativa è stata anche la percentuale di evasione degli atti, che si attesta mediamente sulla percentuale del 30%.

Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 303 atti presentati, di cui 91 mozioni, 26 ordini del giorno su mozioni e 186 ordini del giorno su progetti di legge. Piuttosto alta è la percentuale di evasione o il tasso di successo, che mediamente si attesta sul 68%.

Circa le nomine e le designazioni la Giunta per le nomine ha esaminato 110 candidature, ha sentito 17 candidati, ha effettuato 5 nomine dirette e 54 designazioni, si espressa sui nominativi di 31 Presidenti e Vicepresidenti in vari enti. Le 59 nomine dirette e designazioni costituiscono circa il 12% dell'universo nomine (499) caratterizzato prevalentemente dalla competenza dell'esecutivo.

- *Il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche.*

Nel periodo in esame è stata rafforzata la funzione di controllo del Consiglio regionale con l'introduzione di nuovi strumenti per obiettivi più incisivi. Dalla presenza di clausole generiche di rendicontazione disseminate nelle varie leggi senza produrre grandi risultati sul piano delle informazioni di ritorno, si è passati decisamente alle clausole valutative introdotte in alcuni progetti di legge di maggior rilevanza al fine di ampliare il raggio di azione del controllo politico del Consiglio regionale sull'esecutivo, nell'intento di valutare sia gli effetti delle politiche regionali, che di migliorare la qualità della legislazione in termini sostanziali, dando la possibilità al legislatore di correggere le normative di base qualora abbiano dimostrato uno scarso rendimento.

Nel corso del 2005 sono state introdotte in altrettante leggi 7 clausole valutative, più che in qualsiasi altra regione che si è avvalsa di tale strumento. Le clausole introdotte corrispondono a circa un sesto del complesso (43) delle clausole valutative in tutta l'esperienza regionale svolta da 9 regioni italiane a partire dal 2001⁴³, la qual cosa sta a confermare il numero piuttosto elevato di leggi di rilievo varata dal Consiglio regionale nel 2005.

43 Cfr. Rapporto 2006, cit., vol II, pag. 37 e Nota per CAPIRe n. 11, Le clausole valutative nelle esperienze regionali. Riflessioni su un'esperienza ancora in corso, in www.capire.org/capireinforma/notapercapire.

Appendice

Note informative sulle singole leggi regionali
approvate nella IX legislatura dal luglio 2003
al dicembre 2005

Appendice

Note informative sulle singole leggi regionali approvate nella IX legislatura dal luglio 2003 al dicembre 2005.

Sono di seguito riportate le leggi approvate dall'inizio della IX legislatura (luglio 2003) al 31 dicembre 2005.

Le leggi sono corredate di un apparato informativo che dà conto dei seguenti elementi: iter procedurale; data di approvazione in aula; ambito di intervento secondo la classificazione per macrosettori e per settori di materie riportata nell'allegato A; finalità e contenuti essenziali, ivi compresi i contenuti degli atti regolamentari di attuazione; uffici di riferimento chiamati a dare applicazione alla legge; destinatari finali della legge.

Le leggi connesse all'approvazione dei documenti finanziari e di bilancio sono accompagnate solo dai primi tre elementi sopra indicati: iter procedurale, data di approvazione in aula, ambito di intervento.

Le note che accompagnano le singole leggi non hanno valore interpretativo ma meramente informativo, proponendosi di spiegare e di illustrare i contenuti principali dell'atto di riferimento.

2003

Legge regionale 12 agosto 2003, n. 13

"Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori"

(Approvata nella seduta consiliare del 04/08/2003)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A1 Organi della Regione

Iter legislativo

Numero ddl	4
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	12
Giorni iter effettivo	11

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene in materia di ordinamento e organizzazione della Regione. Essa risponde alla necessità di rimodulare il funzionamento dell'esecutivo dopo le modifiche apportate dalla L.C. 2/2001 allo Statuto speciale della Regione. Tali modifiche hanno previsto, in particolare, l'elezione a suffragio universale diretto del Presidente, la nomina degli assessori da parte del Presidente medesimo, l'incompatibilità fra l'incarico di assessore e il ruolo di consigliere. In questa prospettiva, la legge introduce modifiche alla legge regionale 7/1988 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), laddove vengono disciplinate la composizione della Giunta regionale e la modalità di distribuzione degli incarichi agli assessori, con una disciplina coerente rispetto al ruolo centrale assunto dalla figura del Presidente della Regione, con la diversa investitura degli assessori e con il rapporto di equiordinazione esistente tra gli assessori stessi. Viene così abolita la distinzione tra assessori effettivi e supplenti. Su altro versante viene rivista la disciplina della determinazione delle

indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori, prevedendo un nuovo regime di trattamento indennitario, parificando, sotto questo profilo, la figura dell'assessore esterno a quella del consigliere. La legge poi ripristina le condizioni antecedenti alla approvazione della L.R. 12/2003 relativa alla possibilità di godimento dell'assegno vitalizio per i consiglieri che sono rimasti in carica per un periodo inferiore all'intera legislatura, riportando il numero minimo dei mesi necessari per il godimento di tale istituto a quindici, cancellando quindi il limite di trenta mesi introdotto alla fine della passata legislatura.

Infine, la legge modifica l'organizzazione del Consiglio regionale incidendo sulla dotazione finanziaria e materiale dei gruppi consiliari e prevedendo l'assegnazione di un addetto di segreteria ai Presidenti delle Commissioni di merito.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale Segretario generale riforme istituzionali; Segreteria Generale del Consiglio regionale

Destinatari finali: consiglieri e assessori regionali, dipendenti del ruolo unico regionale, personale organi consiliari.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14

"Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7"

(Approvata nella seduta consiliare del 06/08/2003)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	6
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	13

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 15

"Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 06/08/2003)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero pdl	6-02, 6-03
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 16

"Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena"

(Approvata nella seduta consiliare del 02/10/2003)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D8 Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero pdl	6-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	51
Giorni iter effettivo	9

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame attiene al profilo della tutela delle minoranze linguistiche in ambito culturale. Con essa si provvede in particolare all'abrogazione dell'art. 16 della LR 13/2000 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000) che al comma 16 contempla la creazione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche culturali dei cittadini italiani di lingua slovena, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 16 della legge 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). A tale istituto dovevano essere trasferite le funzioni già di competenza della commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza slovena di cui all'art. 8 della LR 46/1991 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli - Venezia Giulia) che, sulla base del disposto dell'art. 14 della LR 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) sarebbe rimasta in carica fino all'approvazione della Carta statutaria dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche culturali dei cittadini italiani di lingua slovena. In assenza dei necessari presupposti, questo Istituto non è mai decollato. L'abrogazione delle disposizioni richiamate determina la necessità di salvaguardare l'attività della Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza slovena in carica. In questa prospettiva, è prevista la continuità del funzionamento della Commissione fino alla sua ricostituzione, per la quale è fissata la scadenza di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. L'attuazione della legge è demandata all'esecutivo con l'individuazione dei nuovi componenti della commissione.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace

Destinatari finali: Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza slovena

Legge regionale 5 novembre 2003, n. 17

"Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche"

(Approvata nella seduta consiliare del 30/10/2003)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D1 Tutela della salute

Iter legislativo

Numero ddl	20
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	45
Giorni iter effettivo	37

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene in materia di tutela della salute, dando attuazione all'articolo 29, comma 2, del D. lgs. 230/1995 "Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", che stabilisce il riparto di competenze tra Stato e Regioni in merito all'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico: le Regioni, con proprie leggi, individuano le autorità competenti al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. Le modalità per il rilascio dello stesso; le Regioni costituiscono altresì gli organismi tecnici consultivi per il rilascio di detto nulla osta.

Il nulla osta è rilasciato dal Direttore centrale della salute e della protezione sociale, previo parere di una commissione tecnico-consultiva.

La legge rinvia a un regolamento regionale per le modalità di presentazione delle domande. L'allegato alla legge individua le tariffe relative ai costi dell'istruttoria da addebitare ai soggetti privati richiedenti. La legge definisce anche l'iter procedurale relativo all'emissione del parere preordinato al rilascio del nulla osta ministeriale all'impiego di radiazioni ionizzanti di tipo A.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati, Ministero della Salute.

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

"Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/10/2003)

Macrosettori: B Sviluppo economico e attività produttive, D Servizi alle persone e alla comunità

Settori: B1 Artigianato; B3 Industria; B7 Commercio, fiere e mercati; B8 Turismo; D3 Servizi sociali; D6 Lavoro

Iter legislativo

Numero ddl	21
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	44
Giorni iter effettivo	35

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame è costituita da numerose disposizioni di modifica e adeguamento delle discipline attinenti i settori produttivi, al fine di rispondere a specifiche esigenze e di sciogliere dubbi interpretativi emersi in sede applicativa. Interviene in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo, servizi sociali e lavoro, in una logica di manutenzione normativa.

Tra le disposizioni di rilievo si segnalano: la promozione dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) e della qualità di specifici comparti produttivi; l'abrogazione dell'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi; una più ampia liberalizzazione delle attività commerciali e la fissazione di deroghe agli orari di apertura nelle località turistiche; una nuova disciplina dell'albo delle guide speleologiche e di quello degli operatori per la prevenzione ed il soccorso sulle piste da sci; la revisione delle superfici minime delle unità abitative delle strutture edilizie alberghiere ed extra alberghiere; la limitazione degli interventi contributivi a favore delle imprese che rispettano la normativa in tema di sicurezza sul lavoro; l'adozione di standard minimi organizzativi per micro-nidi nei luoghi di lavoro secondo la normativa statale, con priorità per le situazioni in cui vi sia una presenza di almeno il dieci per cento di bambini non in rapporto con i lavoratori dell'azienda e, infine, la definizione delle tipologie d'intervento a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 in Val Canale e Canal del Ferro.

Per il settore industriale sono previsti contributi alle imprese che acquistano e installano impianti tecnologici atti a ridurre l'impatto ambientale, altri contributi riguardano le imprese industriali che riattivano impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Su taluni aspetti di dettaglio la legge rinvia a regolamenti di attuazione (artt. 1, 2, 5, 6 e 22). In particolare, per fissare i criteri di concessione dei contributi e degli incentivi a favore delle Camere di Commercio nel settore promozionale; a favore delle imprese industriali per finalità di protezione ambientale; a favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e di quelle commerciali, turistiche e di servizi del Friuli Venezia Giulia.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive

Destinatari finali: consumatori e utenti di beni e servizi; imprese industriali, commerciali, turistiche e del terziario; imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/11/2003)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A5 Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl+pdL	33, 32
Iniziativa	Mista
Commissione referente	V
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	III
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	19

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame disciplina i procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato. Essa muove dalla necessità di completare un processo di riforma delle IPAB avviato dalla legge quadro 328/2000 sui servizi sociali, per fornire agli operatori un modello organizzativo più adeguato e per valorizzare l'autonomia e le relazioni con gli enti locali da parte delle aziende di servizi alla persona.

La previgente disciplina delle IPAB risale alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd. Legge Crispi) e vedeva questi istituti sottoposti a peculiari regole di funzionamento e a penetranti controlli amministrativi, pur trattandosi di enti spesso sorti per iniziativa di privati per "prestare assistenza ai poveri". La materia "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" si trova elencata all'art. 5 n. 6 dello Statuto regionale e, pertanto, nell'ambito della potestà legislativa concorrente ma, dopo la riforma del titolo V, tale materia è da attribuirsi alla potestà legislativa regionale esclusiva residuale (ex art. 117, comma 4, Cost.), in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della LC 3/2001. Nell'esercizio di tale competenza la legge rivisita organicamente il quadro normativo regionale inerente le IPAB. Il nuovo quadro delinea tre profili di disciplina. Il primo è relativo all'inserimento di queste istituzioni nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000. Ancorché le IPAB ora gravitino nell'orbita dei servizi sociali, la presente nota informativa le mantiene collocate, a meri fini classificatori, nella tradizionale categoria degli enti locali.

Il secondo profilo riguarda il processo di riordino e trasformazione delle IPAB operanti nei vari settori e degli enti ad esse equiparati, prevedendo alternativamente:

a) il mantenimento della personalità di diritto pubblico delle IPAB che erogano direttamente servizi assistenziali, configurando una nuova tipologia di enti pubblici: le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);

b) la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni);

c) lo scioglimento delle IPAB che non raggiungano i limiti dimensionali o siano inattive da più di due anni o abbiano esaurito o non possano più perseguire le finalità originarie.

Il terzo profilo concerne l'ordinamento delle ASP, cui è garantita un'ampia autonomia nella definizione degli statuti e nel funzionamento.

La legge regionale, pur ponendosi nell'alveo della legge di riforma statale, se ne discosta per taluni aspetti, alla luce delle peculiarità delle IPAB regionali: è consentito, ad esempio, per le entità di minori

dimensioni, che gli statuti possano derogare al principio della distinzione tra indirizzo e gestione, con un risparmio nei costi del personale dirigenziale. La legge disciplina in modo dettagliato l'ordinamento delle nuove aziende pubbliche, i cui punti fondamentali possano così compendiarsi: approvazione regionale degli statuti; limiti al numero e alla durata dei mandati degli organi di governo; limiti ai compensi degli amministratori; obbligo di pareggio del bilancio; obbligo di dotazione di strumenti di controllo interno; soggezione al controllo sulla qualità delle prestazioni e al potere regionale di soppressione e di messa in liquidazione in caso di dissesto; soggezione al potere regionale sostitutivo in casi di irregolarità gestionale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: IPAB.

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20

"Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/11/2003)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D6 Lavoro

Iter legislativo

Numero ddl	39
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	18
Giorni iter effettivo	7

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene in materia di lavoro, introducendo nell'ordinamento regionale istituti e strumenti atti a fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale. In particolare viene istituito l'Osservatore regionale sul mercato del lavoro, che analizza la domanda e l'offerta di lavoro in Regione, con un'articolazione settoriale e territoriale. L'Osservatorio si avvale del Comitato tecnico-scientifico, organo consultivo con funzioni di analisi e proposta sulle tematiche del lavoro; è previsto il ricorso alla concertazione con le parti sociali in vista di situazioni di crisi; è istituito il Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale con il compito di redigere il Piano d'intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale, da approvarsi dalla Giunta regionale. La legge individua cinque tipologie di intervento: la selezione di progetti formativi per la riqualificazione dei lavoratori a rischio di emarginazione professionale; la concessione di contributi per l'assunzione di soggetti che hanno perso il lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale e per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte degli stessi soggetti; la promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; l'erogazione di borse di studio per la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale o di formazione imprenditoriale. La legge prevede, infine, specifici interventi per fronteggiare la crisi occupazionale connessa con l'adesione della Slovenia all'UE, per la minore richiesta di personale con qualifica di spedizioniere doganale e similari.

L'attuazione della legge è demandata a uno o più regolamenti che prevedono misure e incentivi per ridurre gli effetti negativi dei fenomeni di crisi sul mercato del lavoro e sulla struttura professionale. E' previsto inoltre che l'assessore regionale competente riferisca annualmente alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca; Province.

Destinatari finali: soggetti a rischio di emarginazione professionale per gravi crisi occupazionali.

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

"Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/11/2003)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione; A5 Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	22
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	58
Giorni iter effettivo	42

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene principalmente in materia di enti locali e in modo marginale in tema di organizzazione regionale. Tra i contenuti principali si segnalano l'adeguamento della normativa vigente in materia di enti locali alla riforma del titolo V della Costituzione con la soppressione del Comitato di garanzia e la conseguente ridisciplina delle deliberazioni degli enti locali; le modifiche inerenti lo status di amministratore locale (limite dei mandati dei sindaci, incompatibilità); la semplificazione delle procedure di assunzione del personale; l'integrazione della normativa vigente sull'organizzazione e lo svolgimento del referendum consultivo in materia di circoscrizioni provinciali; la modifica della normativa in materia di elezioni nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, che rendeva di fatto problematico il raggiungimento del quorum in caso di ammissione di un'unica lista; l'eliminazione di una norma di fatto inapplicata, che prevede una serie di adempimenti a carico di Presidenti, assessori e consiglieri provinciali, oltre che di sindaci ed assessori di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che abbiano assunto cariche di amministratori in società controllate; l'introduzione di norme intese a dare maggiore autonomia agli enti locali.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali; Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: Amministrazioni locali; sindaci ed altri amministratori locali; personale enti locali; Comitato di garanzia; Consorzi di bonifica; Assemblea delle autonomie locali; Ufficio centrale per il referendum; aziende sanitarie; istituti scolastici; università; enti di ricerca; personale di segreteria degli assessori regionali.

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 22

"Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive"

(Approvata nella seduta consiliare del 20/11/2003)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero pdl	34
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	15

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda la materia urbanistica assegnata alla competenza primaria della Regione dallo Statuto di autonomia e mira alla salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio, i cui illeciti sono definibili con il condono edilizio.

Il DL 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici), convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto il cosiddetto "terzo condono edilizio", al fine di regolarizzare gli illeciti edilizi, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale al testo unico in materia edilizia. Alle Regioni spetta la disciplina di molti aspetti della regolarizzazione delle opere abusive quali: la definizione delle condizioni, dei limiti e delle modalità del rilascio del titolo abilitativo; l'individuazione degli interventi di restauro, risanamento e di manutenzione straordinaria nelle zone soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della L. 47/1985; la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria; la determinazione di un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10% della misura indicata nella tabella, nonché l'aumento degli oneri di concessione fino al massimo del 100% relativamente alle opere abusive oggetto di sanatoria. Avvalendosi dunque della competenza primaria in materia, il legislatore regionale ha escluso l'applicabilità della sanatoria delle opere abusive, disposta dalla normativa statale, sul territorio regionale; ha tuttavia previsto che, in via eccezionale, l'accertamento di conformità di cui all'art. 108 della LR 52/1991 –che reca la disciplina della pianificazione territoriale e urbanistica- sia subordinato al requisito della conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda di sanatoria, e non anche a quello di realizzazione dell'intervento; ha ammesso altresì la possibilità di integrare la documentazione mancante per la definizione degli illeciti abusivi da sanarsi sulla base del primo e del secondo condono di cui alle leggi prima citate.

A seguito del rilascio della concessione in sanatoria, la legge prevede che il certificato di abitabilità o di agibilità venga rilasciato in deroga ai requisiti richiesti se le opere sanate non contrastano con disposizioni di sicurezza statica, nonché di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Comuni.

Destinatari finali: proprietari di immobili in stato di abusività.

2004

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)."

(Approvata nella seduta consiliare del 19/12/2003)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	46
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	8
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	16

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2

"Bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia."

(Approvata nella seduta consiliare del 19/12/2003)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	47
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	16

Legge regionale 6 febbraio 2004, n. 3

"Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2002."

(Approvata nella seduta consiliare del 19/12/2003)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	45
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	16

Legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4

"Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA"

(Approvata nella seduta consiliare del 03/02/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale.

Settore A4 Personale e amministrazione.

Iter legislativo

Numero ddl	41
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	83
Giorni iter effettivo	77

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame è volta a riordinare e razionalizzare la normativa vigente in materia di organizzazione e personale della Regione in una logica di manutenzione normativa.

Al riordino delle strutture e delle competenze essa provvede secondo i principi della delegificazione della materia, già introdotto dalla LR 18/1996 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e della semplificazione, al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione. Attraverso la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali, la legge intende inoltre valorizzare e responsabilizzare la dirigenza, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione politica e quella amministrativa. Il modello generale di riordino dell'amministrazione regionale prevede la nuova figura del direttore generale, la riduzione delle strutture, un comitato di direzione per assicurare l'uniformità e la coerenza dell'azione amministrativa. Questo modello generale, parzialmente già attuato con delibera di Giunta, viene ulteriormente portato avanti con una serie di modifiche alle leggi regionali 7/1988 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e 18/1996, in particolare per quanto concerne l'organizzazione e l'articolazione delle strutture, il sistema delle fonti e gli incarichi dirigenziali. Riguardo l'articolazione delle strutture, le direzioni regionali vengono sostituite dalle direzioni centrali, le cui attività sono coordinate dal Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori centrali. Nell'ambito del sistema delle fonti sono ridefinite le competenze della Giunta regionale in materia di funzioni dirigenziali e strutture organizzative, con l'elencazione puntuale delle materie affidate alla disciplina del regolamento di organizzazione. Relativamente alla struttura amministrativa del Consiglio regionale, le stesse materie sono disciplinate con atti di auto organizzazione del Consiglio medesimo, nel rispetto dell'autonomia dell'organo legislativo garantita dallo Statuto.

Sempre a livello di sistema delle fonti, viene ridefinita la sfera di attribuzioni della contrattazione collettiva, evidenziandone più chiaramente il ruolo. Per quanto concerne la dirigenza, la legge introduce una nuova scansione dei relativi incarichi (direttore generale, direttore centrale, vice direttore centrale, direttore di servizio, direttore di staff), prevedendo che un massimo del quindici per cento del numero dei posti complessivamente previsto per gli incarichi di direttore di servizio e direttore di staff possa essere conferito anche con contratto a tempo determinato di diritto privato.

La fase attuativa e la definizione della disciplina di dettaglio sono demandate a successivi atti della Giunta regionale, del Presidente della Regione e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli aspetti di rispettiva competenza.

La legge dispone anche in tema di gestione liquidatoria degli enti del servizio sanitario regionale e sulla nomina del commissario straordinario dell'Ente regionale sviluppo agricolo (ERSA).

Uffici di riferimento: Direzione Centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; Segreteria Generale del Consiglio regionale; Direzione Centrale salute e protezione sociale; Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: dirigenza dell'amministrazione regionale; enti del servizio sanitario regionale; ERSA.

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

"Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/02/2004)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D3 Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	42
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	I
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	96
Giorni iter effettivo	26

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione ai sensi del D.lgs. 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili) relative alla concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

Le funzioni, in precedenza svolte dalle Prefetture, consistono nell'istruttoria e nell'accertamento dei requisiti amministrativi necessari per l'ottenimento dei suddetti benefici e nell'emissione dei relativi provvedimenti di concessione o diniego. La legge attribuisce le nuove funzioni alle Aziende per i servizi sanitari che già svolgono alcuni adempimenti del procedimento di concessione, e cioè l'accertamento sanitario delle situazioni di invalidità.

Con le funzioni, viene anche disposto il trasferimento alle Aziende sanitarie del personale, vengono assegnate le risorse finanziarie per il personale medesimo e per le spese di funzionamento; vengono, infine, trasferiti gli archivi di atti, documenti e dati connessi all'esercizio delle funzioni.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale; Aziende per i servizi sanitari.

Destinatari finali: invalidi civili; personale statale trasferito, che viene inquadrato nel Servizio sanitario regionale, secondo criteri di equiparazione definiti in apposita tabella, allegata alla legge.

Legge regionale 10 marzo 2004, n. 6

"Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della commissione regionale per le servitù militari"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/02/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero pdl	41-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	35
Giorni iter effettivo	6

Finalità e contenuti essenziali. La legge detta disposizioni in materia di organizzazione regionale e principalmente riguarda le strutture di supporto degli organi di garanzia presso il Consiglio regionale. Risponde all'esigenza di fornire all'ufficio del Difensore civico e a quello del Tutore pubblico dei minori un'adeguata struttura di supporto e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Per quanto riguarda l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, la legge dispone anche lo spostamento della sede dalla Direzione Centrale salute e protezione sociale alla Presidenza del Consiglio regionale, in virtù del fatto che si tratta, appunto, di un organo di garanzia, più che di gestione.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è demandato il compito di costituire la struttura di supporto degli organi di garanzia, determinandone la dotazione organica.

La legge contiene inoltre alcune norme di carattere organizzativo riguardanti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), altro organo di garanzia con sede presso il Consiglio regionale, e la Commissione regionale per le servitù militari, organo a composizione mista, con sede presso gli uffici della Giunta.

Uffici di riferimento: Segreteria generale del Consiglio regionale; Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: uffici del Difensore civico e del Tutore pubblico dei minori; struttura di supporto del CORECOM, Commissione regionale per le servitù militari.

Legge regionale 22 marzo 2004, n. 7

"Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/02/2004)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C6 Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	48
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	15

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene in materia di trasporti con l'intento di favorire l'incremento della produttività e l'efficienza del trasporto merci, lo sviluppo del trasporto combinato, la riduzione dell'inquinamento ambientale e l'aumento della sicurezza. A tale fine, individua diverse tipologie di intervento: realizzazione di aree di sosta attrezzate, terminal di trasporto combinato, sistemi telematici, beni strumentali per il trasporto combinato, compresi natanti e mezzi nautici di nuova costruzione, il tutto in sintonia con la normativa comunitaria in materia di tutela ambientale.

La legge introduce la possibilità di finanziarie l'acquisto di nuovi trattori stradali, individua con precisione i destinatari dei contributi e definisce la misura dell'intervento contributivo, fino al trenta per cento della spesa ammissibile. La legge stabilisce anche i contenuti minimi delle domande di contributo, rinviando al regolamento di attuazione il dettaglio sulle modalità, tempi e criteri di valutazione delle domande. Prevede, infine, il divieto di cumulo dei contributi destinati alle iniziative avviate dopo l'11 novembre 2003.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Operatori nel settore dei trasporti, traffici e movimentazione delle merci con sedi operative in Regione.

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

"Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA"

(Approvata nella seduta consiliare del
26/02/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	44
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	98
Giorni iter effettivo	43

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda la riforma dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA) in un'ottica di efficienza ed efficacia della sua attività a sostegno delle aziende agricole regionali, con l'attribuzione di specifiche competenze di carattere tecnico e scientifico. Fra le nuove funzioni dell'ERSA spiccano quelle della sperimentazione e, in concorso con il mondo universitario, della ricerca, quella dell'assistenza tecnica alle imprese nonché alcune competenze regionali in materia di certificazione della qualità nel settore agricolo, della pesca e dell'acquicoltura. Per migliorare l'efficienza dell'Agenzia per lo sviluppo agricolo è stato modificato l'assetto degli organi e ridotta la catena decisionale: è infatti il direttore generale che ha la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della sua gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale; la funzione di controllo è svolta dal collegio dei revisori dei conti. Nel percorso decisionale è prevista la concertazione con le categorie ed i soggetti interessati dalle singole materie trattate. È disciplinato il trattamento giuridico del personale dell'ERSA, collocato nel ruolo unico regionale (art. 13) ed è previsto l'inquadramento di personale proveniente dal settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative (SAASD). Vengono infine trasferite, per competenza, attività già attribuite all'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA). In relazione alle modifiche che interessano l'ente riformato è prevista una disciplina transitoria e l'emanazione di successivi atti da parte della Giunta regionale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: ERSA

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 9

"Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/02/2004)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C6 Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	38
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	110
Giorni iter effettivo	100

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene a modificare e integrare la LR 20/1997 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e la LR 27/1996 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea) per la parte inerente le sanzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale. Si è voluto intervenire in situazioni di insufficienza normativa, integrando il contenuto delle citate leggi regionali con l'individuazione di un adeguato sistema sanzionatorio e con la devoluzione di competenze agli enti locali: le Province sono chiamate ad assumere un ruolo di primaria importanza nella repressione degli illeciti amministrativi direttamente riscontrati, introitando le relative entrate, con vincolo di destinazione per il settore trasporti.

Viene ridefinita la competenza regionale relativa alla vigilanza ed è attribuita alle aziende di trasporto la competenza a sanzionare i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio e a disciplinare il relativo procedimento sanzionatorio.

Altre modifiche interessano la LR 1/2003 (Legge finanziaria 2003) secondo cui le Province concedono alle aziende concessionarie di servizi di linea contributi per l'accesso e l'uso dei mezzi da parte di persone disabili. E' stato anche modificato l'articolo 4, comma 137, della LR 1/2004 (Legge finanziaria 2004) con l'introduzione di una norma transitoria per la concessione di contributi per lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, a valere per le domande già presentate.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto; Province.

Destinatari finali: Aziende trasporti, utenti servizi di trasporto pubblico.

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10

"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"

(Approvata nella seduta consiliare del 15/03/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A3 Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

Iter legislativo

Numero ddl	50
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	41
Giorni iter effettivo	12

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame disciplina la partecipazione regionale alla predisposizione (fase ascendente) e all'attuazione (fase discendente) della normativa comunitaria. Si tratta di una legge di grande rilievo che trae origine, oltre che da una particolare attenzione alle tematiche comunitarie, da una scelta di principio: consentire alla Regione l'effettivo e responsabile esercizio delle proprie potestà legislative ai fini dell'adattamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario, anche alla luce dell'accresciuto ruolo della Regione sul versante comunitario derivante dalla LC n. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. La legge tratta due aspetti distinti: la partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario e l'attuazione degli obblighi comunitari. Il primo aspetto è disciplinato in modo molto sobrio attraverso un rinvio alla disciplina statale recata dall'art. 5 della L. 131/2003 (cd. legge La Loggia), che attribuisce al Presidente della Regione un ruolo preminente, senza indicare ulteriori specifiche modalità di partecipazione ai processi normativi comunitari. Il secondo aspetto è invece sviluppato in modo più esteso. In particolare, è prevista l'introduzione della legge comunitaria regionale per il recepimento periodico del diritto comunitario nell'ordinamento regionale in modo organico e tendenzialmente esclusivo, con importanti esiti sul piano conoscitivo e della certezza del diritto. Il sistema introdotto dà luogo ad una diversificazione tipologica degli atti di adeguamento del diritto interno all'ordinamento comunitario: la legge comunitaria annuale all'interno del sistema si configura come lo strumento principale attorno al quale è organizzato il processo di adeguamento, ma è prevista la possibilità che la Giunta venga autorizzata a dare attuazione mediante regolamenti di esecuzione e di attuazione, o anche regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge (previo parere vincolante della commissione consiliare), o che deliberi di propria iniziativa l'attuazione di norme tecniche in via amministrativa. La legge è di carattere prettamente tecnico-procedurale. Il procedimento legislativo di recepimento delle norme comunitarie si snoda entro precise scansioni temporali. La legge è strutturata sul modello della legge n. 86/1989 (cd. "legge La Pergola"), ma tiene conto degli orientamenti successivi maturati in sede di riforma della normativa statale i quali poi sono stati fissati dalla legge n. 11/2005. Analogamente questa definisce i contenuti specifici della legge comunitaria annuale che deve indicare le disposizioni con le quali essa stessa provvede ad abrogare le previgenti disposizioni di legge regionale in contrasto con gli atti comunitari di cui si dispone il recepimento; le disposizioni sostanziali di diretta attuazione e recepimento di atti comunitari; le disposizioni autorizzative del recepimento delle direttive mediante l'emanazione di regolamenti di

esecuzione e attuazione, di delegificazione e di atti amministrativi. Ne risulta che il compito assegnato alla legge comunitaria è quello di graduare l'uso delle diverse fonti possibili, tenendo conto soprattutto della natura dell'adempimento. In tal senso la legge in esame configura un sistema normativo "a cascata" costituito dalla stessa legge comunitaria, da regolamenti di esecuzione, di attuazione, di delegificazione ed infine anche di atti amministrativi.

Alla legge comunitaria deve essere allegato anche l'elenco delle direttive nei confronti delle quali il legislatore non ritiene di dover emanare uno specifico atto autonomo di recepimento per il loro contenuto sufficientemente specifico ed incondizionato, ovvero in quanto l'ordinamento interno sia già conforme ad esse.

La legge rinvia al regolamento interno del Consiglio la definizione di tempi, modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale: si tratta della cosiddetta "sessione comunitaria", così chiamata in analogia alla sessione di bilancio.

Attraverso l'adattamento tempestivo dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, si è voluto evitare sia il ricorso all'istituto della disapplicazione in sede amministrativa delle norme interne in contrasto con il diritto comunitario, sia l'eccezione in sede giurisdizionale della mancata disapplicazione.

Uffici di riferimento: Segreteria generale del Consiglio regionale; Direzione Centrale Segretariato generale e riforme istituzionali; Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: Amministrazione regionale nel suo complesso.

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 11

"Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2003 in materia di incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione"

(Approvata nella seduta consiliare del 17/03/2004)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C3 Risorse idriche e difesa del suolo

Iter legislativo

Numero pdl	46-06
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	64
Giorni iter effettivo	36

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riformula il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), prevedendo che gli aumenti tariffari per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione "devono" essere predisposti dai Comuni, anche successivamente all'approvazione del Bilancio: un tanto per definire che non si tratta di una mera facoltà –come poteva dar adito il testo oggetto di modifica- bensì di un adempimento di competenza. Nel testo precedente la modifica, che attribuiva ai Comuni

l'adeguamento della tariffa, era stato utilizzato il verbo servile "potere", inducendo a ritenerlo come indicativo di una facoltà e non di un obbligo, così rischiando di violare la ratio della disposizione che attribuisce alle Province il compito di stabilire le modalità e i limiti dell'aumento tariffario, in conformità alle deliberazioni del CIPE, ed ai Comuni quello indefettibile di darne concreta applicazione.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: Comuni.

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 12

"Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 16/03/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A1 Organi della Regione

Iter legislativo

Numero pdl	43
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	14

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame individua un percorso per la riscrittura dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia per adeguarlo alle riforme costituzionali del 2001, che hanno ampliato lo spazio di autonomia delle Regioni e degli enti locali, e per rilanciare la specialità stessa in un mutato contesto ordinamentale. La legge ricalca nella sua impostazione la Convenzione europea che ha approvato il Trattato costituzionale. Si tratta di un organismo rappresentativo delle forze politiche, sociali, economiche e culturali della Regione abilitato a esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale, per l'adozione della soluzione legislativa, un documento finale, anche in forma di articolato con possibili diverse opzioni, con i contenuti del nuovo Statuto. Nell'ambito della Convenzione è previsto un Ufficio di coordinamento con compiti di impulso e di organizzazione dei suoi lavori. La sede dei lavori è presso il Consiglio regionale. La durata dell'organismo è stabilita in sei mesi. In questo arco di tempo è prevista una scansione dei lavori in tre fasi: propulsiva, di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale, propositiva.

Uffici di riferimento: Segreteria Generale del Consiglio regionale

Destinatari finali: Consiglio regionale; soggetti rappresentativi della realtà sociale, politica, economica e culturale della Regione; enti pubblici e privati, associazioni, anche non riconosciute, organizzazioni e individui comunque interessati a dare un contributo di idee per la stesura del nuovo Statuto.

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13*"Interventi in materia di professioni"*(Approvata nella seduta consiliare del
31/03/2004)**Macrosettore B** Sviluppo economico e attività
produttive**Settore B2** Professioni**Iter legislativo**

Numero ddl+pdl	40, 2, 7
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute in commissione	6
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	145
Giorni iter effettivo	134

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame appresta una disciplina in materia di professioni nell'esercizio della competenza concorrente acquisita dalla Regione ai sensi del novellato art. 117 Cost.

Pur nei limiti derivanti dalla specificità della materia e della relativa disciplina statale, si è dato vita alla creazione di organismi e strumenti di raccordo ed anche ad incentivi che riconducono i professionisti, come altre categorie economiche, nell'ambito del quadro normativo regionale.

La legge prevede l'istituzione della Consulta regionale delle professioni e del Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche rivolto alle nuove figure professionali che si possono costituire in associazioni ed iscriversi nel relativo Registro regionale. La legge prevede inoltre interventi per i professionisti, disposizioni per l'aggiornamento professionale, norme per l'acquisizione della certificazione di qualità, la costituzione di cooperative di garanzia, il finanziamento delle spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, nonché interventi di sostegno per conciliare le esigenze della professione con la genitorialità, l'esercizio dell'attività professionale da parte delle persone fisicamente svantaggiate e la promozione di forme associate o societarie di attività professionale. Per l'attuazione della legge è prevista l'adozione di numerosi regolamenti da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della competente Commissione consiliare. In particolare: per stabilire modalità e criteri relativi alla designazione di rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale; per stabilire le modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche; per definire le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dell'attività professionale, per la concessione di finanziamenti finalizzati all'aggiornamento professionale o all'avvio di forme associate tra soggetti esercitanti le professioni o ad acquisire la certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni professionali; per disciplinare le spese in economia relative alla diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Destinatari finali: professionisti; Ordini, Collegi e Associazioni professionali; Università e altri istituti scientifici; enti di previdenza delle professioni.

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14

"Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/04/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	57
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	58
Giorni iter effettivo	21

Finalità e contenuti essenziali. La legge revisiona in più punti la LR 7/2000 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso allo scopo di dare la corretta interpretazione di alcune sue disposizioni, di sostituire alcuni rinvii a leggi regionali e statali non più attuali e di aggiornare la disciplina della conferenza di servizi, alla luce delle novità introdotte in ambito statale dalla L. 340/2000 (Legge di semplificazione 1999). Si tratta di una legge di manutenzione normativa.

I punti fondamentali in cui si articola la legge sono: l'introduzione del principio del procedimento telematico, l'accoglimento del principio della piena espansione del potere regolamentare della Giunta regionale a tutte le tipologie di regolamenti e non a solo quelli di esecuzione; l'estensione agli enti locali delle norme relative agli accordi di programma, nonché di quelle concernenti la disciplina della conferenza dei servizi e la regolamentazione dei procedimenti contributivi.

La parte più importante della legge riguarda la nuova disciplina della conferenza di servizi, nei due modelli di conferenza istruttoria e decisoria; sono dettate norme per le conferenze di servizi su istanze e progetti preliminari nonché su quelle finalizzate all'approvazione di progetti definitivi; viene data la disciplina in generale del funzionamento di tale strumento di raccordo e partecipazione in chiave di snellimento procedurale, stabilendo anche gli effetti del dissenso manifestato dalle amministrazioni partecipanti, nonché il ruolo dei rappresentanti delle amministrazioni convocate. Vengono inoltre disciplinati gli adempimenti dell'amministrazione regionale convocata extra moenia a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti. Infine, degna di nota è la previsione della pubblicazione del testo aggiornato della LR 7/2000, unitamente al sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne, ai fini di una migliore conoscibilità delle sue fondamentali disposizioni.

Uffici di riferimento: tutte le Direzioni Centrali dell'amministrazione regionale; tutte le Agenzie regionali; tutti gli enti strumentali della Regione, tutti gli enti parco, secondo i rispettivi ordinamenti; tutti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

"Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/04/2004)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive; C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore B3 Industria; C2 Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; C3 risorse idriche e difesa del suolo, C4 Opere pubbliche; C5 viabilità; C6 trasporti; C7 Protezione civile;

Iter legislativo

Numero ddl	62
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	35
Giorni iter effettivo	14

Finalità e contenuti essenziali. La legge interessa il macrosettore territorio, ambiente e infrastrutture, nel cui ambito interviene con finalità di riordino e manutenzione della normativa vigente nei settori della protezione civile, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della pianificazione territoriale, dei trasporti e dell'energia.

In relazione alla protezione civile, il legislatore ha introdotto modifiche che riguardano le associazioni di volontariato, i poteri del Presidente della Regione sulla gestione del Fondo di protezione civile e taluni interventi finanziari.

Riguardo la ricostruzione: viene estesa la disciplina della LR 45/84 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo) anche agli insediamenti provvisori con finalità socio-sanitarie realizzate da enti ospedalieri su aree di proprietà.

In tema di lavori pubblici vengono introdotte modifiche alla normativa vigente sull'assicurazione per eventi di causa di forza maggiore, sull'erogazione di finanziamenti al soggetto delegatario dell'opera, sull'utilizzo dell'IVA e sul rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche. E' anche prevista una procedura semplificata per la realizzazione di opere pubbliche che si trovano nelle zone sismiche.

In materia ambientale è disciplinata l'attuazione dell'Accordo di programma INFEA relativo all'educazione ambientale; è previsto l'ampliamento dell'ambito di operatività di studi finanziabili dalla Regione su tematiche ambientali; sono inoltre dettate norme in tema di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Grado e Marano, nonché norme per l'utilizzo della cd. ecotassa a favore di Comuni e consorzi di Comuni per la bonifica dei suoli inquinati, per il recupero delle aree degradate e il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei rifiuti. Sono inoltre previsti contributi per progetti pilota integrati volti al recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti; viene modificata la procedura per l'attuazione dei Piani provinciali di smaltimento di rifiuti urbani. E' prevista una procedura semplificata per modificare il regolamento di attuazione della legge sulla VIA, in vista dell'adeguamento ad obblighi comunitari o statali.

In relazione alla difesa del suolo sono introdotte modifiche a numerosi articoli della LR 16/2002 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) tra cui la previsione per la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino di potersi

avvalere di personale interinale; la fissazione di termini per le domande di sanatoria delle utenze minori di derivazione di acque; la semplificazione del procedimento per la concessione di derivazione di acque superficiali, nonché gli aspetti procedurali connessi.

In materia di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ci sono disposizioni rivolte a beneficio dei soggetti deboli; è anche prevista l'ultrattività della graduatoria delle domande presentate sul bando 2002 di edilizia agevolata. Un intervento specifico riguarda il Comune di Villa Vicentina per la riqualificazione di edifici e infrastrutture. Altre norme riguardano le servitù militari.

In tema di energia alla Regione sono attribuite le funzioni relative a servizi energetici a rete, impianti e depositi che interessino più Province. Nell'ottica della semplificazione amministrativa rientra il rilascio di un'unica autorizzazione per gli elettrodotti a carattere regionale e sovraregionale e l'istituzione di una conferenza di servizi per la realizzazione di opere e infrastrutture comprese nel Piano della rete; sarà infine il Piano energetico regionale a definire la sostenibilità tecnica ambientale, anche in relazione alla VAS.

In materia urbanistica, è previsto che la Regione possa sollevare osservazioni sul Piano regolatore generale comunale (PRGC) in caso di contrasto con le norme vigenti, ivi comprese le norme per la tutela del paesaggio.

In materia di trasporti: viene fissato il reddito annuo per accedere alle agevolazioni nel rilascio di documenti di viaggio; la Regione può istituire servizi a chiamata per il trasporto di disabili e intervenire per l'eliminazione delle barriere architettoniche; sono previsti inoltre finanziamenti per l'ente del Porto di Trieste, il consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone ed il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e contributi per servizi di trasporto marittimo e ferroviario intermodale.

Uffici di riferimento: Protezione civile della Regione; Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: enti locali; enti ospedalieri; ATER; Ente Porto di Trieste; Consorzi per lo sviluppo industriale di Monfalcone e dell'Aussa-Corno; Autorità di bacino; aziende trasporti, imprese, associazioni di volontariato; soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

(Approvata nella seduta consiliare del 11/05/2004)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B7 Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Numero pdl	54
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	77
Giorni iter effettivo	48

Finalità e contenuti essenziali. La legge detta una disciplina omogenea a tutela dei consumatori ed utenti. Gli obiettivi perseguiti sono: la tutela della salute, la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, la tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti e servizi, lo sviluppo dell'associazionismo libero e volontario fra consumatori ed utenti, la promozione della cultura del consumo responsabile e l'attuazione di politiche di collaborazione tra associazioni di consumatori ed utenti e le pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti erogatori di servizi pubblici.

Viene istituita la consulta regionale dei consumatori e degli utenti, con compiti consultivi, propositivi e collaborativi con la Regione e analoghi organismi regionali, nazionali o europei; vengono coordinate inoltre le procedure di conciliazione presso gli enti camerali; è attivato un Osservatorio dei prezzi e dei consumi per lo svolgimento di indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi e l'effettuazione di controlli e verifiche sulla qualità dei servizi e dei prodotti. E' istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello regionale; è prevista la programmazione annuale degli interventi e la realizzazione di programmi d'informazione, formazione ed educazione dei consumatori ed utenti, tramite i media, e delle autorità scolastiche.

Allo scopo di darne la più ampia pubblicizzazione, la Giunta regionale e la Consulta presentano ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma annuale degli interventi.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive; ARPA; Aziende sanitarie

Destinatari finali: consumatori e utenti

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

"Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali"

(Approvata nella seduta consiliare del 13/05/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione; A5 enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	64
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	V-IV-II
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	50
Giorni iter effettivo	36

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda il macrosettore dell'ordinamento istituzionale nel cui ambito interviene con finalità di riordino e manutenzione nei settori dell'organizzazione regionale e degli enti locali.

Fra i suoi contenuti si segnalano: la disciplina del progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; le norme in materia di rispetto del patto di stabilità, nonché di ristrutturazione del debito finanziario e di rinegoziazione di mutui; le disposizioni in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa finalizzate a rendere più funzionali e maggiormente

rispondenti alle esigenze i procedimenti amministrativi di controllo; norme finalizzate al completamento del processo di dismissione degli immobili di proprietà regionale, nonché quelle sulla cessione delle opere immobiliari realizzate sulle aree del demanio idrico asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate; le procedure di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste; le fattispecie in presenza delle quali è concessa l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali; talune modalità di accesso al ruolo unico regionale; il conferimento dell'incarico di Direttore centrale, le condizioni per il rimborso delle spese di difesa in giudizio dei componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali; la messa a disposizione in posizione di comando presso la Corte dei conti di personale della Regione e degli enti locali appartenenti al comparto unico; la prosecuzione a termine del rapporto di lavoro in essere sino al completamento di un progetto europeo in corso (progetto RITMO) inserito nel programma del Fondo sociale europeo; la modifica delle procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'AreRaN; il trattamento indennitario al personale regionale distaccato in qualità di esperto nazionale presso la Commissione europea o altre istituzioni europee; norme che garantiscono la continuità della disciplina contrattuale esistente del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei servizi pubblici alla persona derivanti dalla trasformazione delle IPAB, in modo da rendere possibile la mobilità del personale nel contesto del comparto unico ovvero del comparto della sanità; la riforma della disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, che viene incardinata presso il Consiglio regionale con la dotazione di una struttura di supporto e con la previsione della possibilità di avvalersi della collaborazione di istituti universitari e di esperti esterni per lo svolgimento delle sue funzioni.

Uffici di riferimento: Direzione della Comunicazione; Direzione Centrale Segretariato Generale e riforme istituzionali; Direzione Centrale relazioni internazionali e autonomie locali; Direzione Centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; Direzione Centrale Patrimonio e servizi generali; Direzione Centrale risorse economiche e finanziarie; Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace; Camere di commercio

Destinatari finali: corregionali all'estero; Commissione regionale pari opportunità; Corte dei conti, Direttore dell'AreRaN; dipendenti regionali, Amministrazione regionale; enti locali; Presidente Autorità Portuale di Trieste; Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture; Fondazione Carlo Di Giulian di Arba; soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18

"Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive"

(Approvata nella seduta consiliare del 11/05/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale; B Sviluppo economico e attività produttive; C Territorio, ambiente e infrastrutture; D Servizi alle persone e alla comunità

Settori A5 Enti locali e decentramento; B1 Artigianato; B2 Professioni; B3 Industria; B4 Sostegno all'innovazione per i settori produttivi; B7 Commercio, fiere e mercati; B8 Turismo; B9 Agricoltura e foreste; B10 Caccia, pesca, itticoltura; C1 Territorio e urbanistica; D4 Istruzione scolastica.

Iter legislativo

Numero ddl	63
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	III
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	48
Giorni iter effettivo	26

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interessa il macrosettore delle attività economiche e produttive, nell'ambito del quale interviene su più materie con finalità di manutenzione normativa delle discipline di settore alle esigenze sopravvenute.

Essa reca modifiche di carattere procedurale e sostanziale. Tra le prime si segnalano le modifiche che sopprimono adempimenti o introducono elementi di semplificazione e di snellimento procedurale; quelle che incidono sull'organizzazione delle strutture regionali di riferimento in chiave efficientistica, riducendo il numero dei componenti di organi collegiali o trasferendo competenze in capo a soggetti in grado di espletare in tempi più contenuti le procedure amministrative di cura degli interessi pubblici coinvolti.

Tra le norme sostanziali vanno ricordate la disapplicazione del divieto generale di contribuzione stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo in relazione ai rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, con riferimento ad alcune specifiche casistiche contemplate dal regime di aiuto per la ristrutturazione fondiaria; si ricordano inoltre puntuali misure incentivanti di carattere finanziario; norme di carattere organizzativo e di natura tecnica.

La gran parte delle disposizioni di legge riguarda il comparto agricolo-forestale, con interventi che spaziano dalla forestazione all'attività venatoria, dalle fattorie didattiche alla copertura assicurativa dei rischi agricoli. Di rilievo è la nuova disciplina dell'iniziativa comunitaria Leader per quanto attiene il vincolo di destinazione dei beni oggetto di convenzione, cui si aggiungono gli interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà e le norme sui controlli delle pratiche di indennizzo delle aziende agricole danneggiate a causa delle avversità atmosferiche. Completa il quadro la disposizione che introduce una nuova struttura ricettiva all'aria aperta denominata "dry marina".

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive; Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: Imprese agricole e forestali; imprese commerciali e turistiche; enti locali; Università di Udine, Consorzi di bonifica, cacciatori, riserve di caccia.

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19

"Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

(Approvata nella seduta consiliare del 30/06/2004)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	79
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	29

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20

"Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali"

(Approvata nella seduta consiliare del 1/07/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale; C Territorio, ambiente e infrastrutture; D Servizi alle persone e alla comunità

Settore A4 Personale e amministrazione; C4 Opere pubbliche; D1 Tutela della salute; D3 Servizi sociali; D4 Istruzione scolastica; D5 Formazione professionale; D8 Beni e attività culturali; D11 Spettacolo; D12 Sport

Iter legislativo

Numero ddl	65
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	99
Giorni iter effettivo	71

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda principalmente il macrosettore dei servizi alle persone e alla comunità nel cui ambito interviene su più materie con finalità di manutenzione normativa della disciplina vigente alle esigenze sopravvenute.

La legge interviene in particolare nelle materie della formazione professionale, dell'istruzione, della cultura, delle attività sportive e ricreative, e della sanità. La maggior parte delle disposizioni sono di modifica e integrazione di leggi vigenti. Vengono modificati i termini per la presentazione di domande di contributo, si precisano modalità e presupposti per l'accesso a finanziamenti, vengono introdotte deroghe alla normativa vigente e dettate norme di interpretazione autentica.

Con intervento modificativo viene altresì disposto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici dalla Regione alle aziende sanitarie; con altro sono ridefiniti i connotati giuridici dell'organismo speciale preposto alle azioni di tutela della lingua friulana.

E' prevista un'ampia gamma di benefici e agevolazioni, nonché di adempimenti e scadenze per accedere agli stessi.

Senza alcuna pretesa di esaustività si ricordano in particolare i finanziamenti a istituzioni culturali del settore cinematografico ed audiovisivo; quelli per le attività promozionali del Festival della Gioventù olimpica europea; le sovvenzioni destinate al funzionamento delle associazioni di donatori

di organi e alla realizzazione di strutture per disabili e minori, case di riposo e altre opere socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie.

Vi sono ancora disposizioni di carattere organizzativo per assicurare la continuità funzionale della gestione delle Aziende sanitarie in situazioni di emergenza e per coordinare con tempestività a livello regionale le funzioni di controllo dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della Sanità.

I provvedimenti per l'attuazione della legge sono numerosi: con decreto del Presidente della Regione saranno approvati gli statuti del nuovo organismo regionale per la tutela della lingua friulana e del Centro servizi condivisi, un consorzio obbligatorio tra le Aziende sanitarie regionali, destinato alla gestione di attività tecnico-amministrative di supporto alla funzione sanitaria. Saranno inoltre adottati regolamenti regionali per disciplinare l'autorizzazione al funzionamento di servizi di asilo nido gestiti da soggetti privati e per il finanziamento ai Comuni di progetti per la prevenzione della pedofilia.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale; Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca; Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace; Aziende sanitarie, enti locali.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati; associazioni ed enti operanti in ambito sociale e culturale.

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

"Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/02/2004)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A2 Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta.

Iter legislativo

Numero pdl	36
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	110
Giorni iter effettivo	93

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto speciale, in forza di una competenza legislativa primaria assegnata nel 2001 alla Regione in sede di riforma dello Statuto speciale.

Fino alla LC 2/2001 la potestà legislativa in materia apparteneva allo Stato che l'aveva esercitata con la L. 3/1964 e la L. 108/1968, poi sostituita dalla L. 154/1981, per le Regioni ordinarie.

Nel suo disegno la legge in esame recupera norme e principi già presenti nell'ordinamento in tema di ineleggibilità e incompatibilità, riordinando e coordinando le molteplici disposizioni emanate in materia dallo Stato.

Di particolare rilievo è la norma che estende l'incompatibilità a sindaci, assessori comunali e presidenti

di consigli comunali e provinciali, partendo dalla considerazione che l'art. 15 dello Statuto, pur limitandosi a fare riferimento ai comuni al di sopra dei 10.000 abitanti e alla carica di sindaco, non impedisce che una legge regionale "rafforzata" possa estendere la previsione dell'incompatibilità ad altre cariche di governo negli stessi comuni e alle cariche di governo in comuni al di sotto di tale soglia di popolazione. Altra disposizione di rilievo è quella che estende le cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche agli assessori regionali non consiglieri. La legge non disciplina invece la questione della compatibilità o meno tra la carica di consigliere e di assessore regionale che aveva registrato differenti interpretazioni da parte dei giuristi interpellati dalla Regione.

La soluzione del dubbio interpretativo è stata affidata ad altra sede, in particolare a quella parlamentare abilitata alla riforma dello Statuto di rango costituzionale.

La legge costituisce espressione di esercizio frazionato della competenza statutaria in quanto una prima legge statutaria è stata approvata con la LR n. 5/2003 recante la disciplina degli istituti di democrazia diretta (referendum e iniziativa popolare delle leggi).

Per completare il quadro previsto dall'art. 12 dello Statuto speciale della disciplina delle materie statutarie decostituzionalizzate, residua ancora l'approvazione, con procedimento rafforzato, della legge sulla forma di governo e il sistema elettorale.

Uffici di riferimento: Segreteria generale del Consiglio regionale; Direzione Centrale Segretariato Generale e per le riforme istituzionali; Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: consiglieri regionali; componenti della Giunta regionale; sindaci; assessori comunali; presidenti di Consigli comunali e provinciali.

Legge regionale 5 agosto 2004, n. 22

"Tutela e valorizzazione dei locali storici"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/07/2004)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D8 Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero pdl	10
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	125
Giorni iter effettivo	123

Finalità e contenuti essenziali. La legge intende salvaguardare e valorizzare gli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessant'anni di attività, che rappresentano una testimonianza storica e culturale del territorio della regione, pur non essendo catalogabili tra quei beni che la legge statale tutela come beni storici e culturali attraverso l'imposizione del vincolo di interesse storico-artistico. Vengono disciplinati gli interventi e gli incentivi per i beni immobili finora privi di tutela: è previsto

il censimento degli esercizi pubblici e commerciali con specifici requisiti, che saranno individuati con deliberazione giuntales; un tanto permetterà ai titolari degli esercizi o ai proprietari dei locali censiti di accedere agli incentivi per le spese relative ad interventi di tutela, restauro e valorizzazione di detti locali, nei limiti degli aiuti de minimis, purché sussista l'autorizzazione comunale al progetto. E' previsto inoltre che i locali censiti possano utilizzare un apposito marchio predisposto dalla Regione, corredato di un logo attestante il valore storico culturale dell'esercizio.

Per i beneficiari dei contributi è previsto il vincolo di destinazione d'uso, presentando a tal fine un atto d'obbligo unilaterale, da trascrivere nei registri immobiliari.

La fase attuativa prevede l'adozione, a livello regionale, di una metodologia conforme di rilevazione e censimento dei locali oggetto di tutela e valorizzazione.

Le schede di censimento è curata dai Comuni, anche su segnalazioni delle associazioni di tutela del patrimonio culturale. I comuni hanno facoltà di rivedere annualmente il censimento dei locali.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive.

Destinatari finali: Comuni; titolari di esercizi pubblici e commerciali; proprietari dei locali e associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici.

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23

"Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/07/2004)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D1 Tutela della salute; D3 Servizi sociali.

Iter legislativo

Numero pdl	67
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	104
Giorni iter effettivo	85

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene in diversi ambiti della programmazione e dell'organizzazione in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.

L'intento del legislatore è di rafforzare il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica del sistema sanitario e sociosanitario, integrando il percorso di attuazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), già avviato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). Viene dettata una prima disciplina che va nella direzione dell'integrazione degli interventi e servizi sociali, in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Il provvedimento si pone in una logica di apertura verso i diversi soggetti attivi sul territorio e punta

a una gestione sinergica delle politiche sanitarie, sociali e sociosanitarie. Nel quadro di una rivisitazione degli strumenti di programmazione e verifica ad ogni livello, regionale, aziendale, distrettuale e di ambito, vengono previste nuove forme di partecipazione, al fine di realizzare una compiuta valorizzazione del principio di sussidiarietà, posto alla base della gestione amministrativa. Da qui la previsione del coinvolgimento nei citati processi di programmazione delle organizzazioni sindacali, delle parti sociali in genere, dei cittadini e del terzo settore.

Gli obiettivi indicati vengono realizzati in gran parte con un'importante e complessa opera di modificazione della normativa di settore.

Numerosi i provvedimenti di attuazione: si prevede che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione della legge medesima. Entro la suddetta scadenza inoltre la Giunta regionale dovrà emanare apposite linee guida per la predisposizione dei nuovi strumenti di programmazione (Piano sanitario e sociosanitario regionale, Piano regionale degli interventi e servizi sociali, Piano attuativo locale, Piano attuativo ospedaliero, Programma delle attività territoriali, Piano di zona). Entro 180 giorni, infine, la Giunta regionale disciplinerà la partecipazione consultiva ai processi di programmazione e verifica da parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative dei cittadini, degli utenti e delle altre parti sociali, secondo un percorso di concertazione e di definizione di criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a partecipare.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale; ASP.

Destinatari finali: enti locali; soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale, ovvero le aziende per i servizi sanitari, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture universitarie.

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24

"Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare"

(Approvata nella seduta consiliare del 1/10/2004)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D3 Servizi sociali; D5 Formazione professionale; D6 Lavoro.

Iter legislativo

Numero pdl	28, 52
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblée Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	359
Giorni iter effettivo	192

Finalità e contenuti essenziali. La legge nasce dalla volontà di regolamentare l'attività delle cosiddette "badanti", ovvero del lavoro di assistenza e cura a domicilio, prestato in prevalenza da donne straniere, a favore di soggetti non autosufficienti, come anziani o disabili.

Nelle more dell'approvazione della nuova legge di riforma dei servizi sociali, il provvedimento predispose un insieme di misure per la qualificazione e il sostegno di questa attività, svolta nella

maggior parte dei casi in assenza di un regolare contratto di lavoro, con l'obiettivo di farne una risorsa del sistema complessivo dei servizi e interventi sociali.

La legge prevede programmi di formazione e aggiornamento professionale specificamente dedicati alle badanti, interventi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi di informazione, assistenza e consulenza, rivolti alle famiglie e alle stesse badanti, e infine contributi economici alle famiglie per l'abbattimento dei costi derivanti dalla stipulazione di regolari contratti di lavoro.

Gli interventi sono disciplinati in linea generale, rinviando la disciplina di dettaglio a successivi provvedimenti della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento regionale, andranno fissati i criteri e le modalità per la concessione dei citati contributi a favore delle famiglie, per l'abbattimento dei costi connessi alla stipulazione di regolari contratti di lavoro.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale; Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca; Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace; Comuni; Province; Aziende sanitarie; Centri per l'impiego.

Destinatari finali: badanti, famiglie, soggetti privati, anche stranieri, associazioni no profit.

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25

"Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale"

(Approvata nella seduta consiliare del 1/10/2004)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C5 Viabilità

Iter legislativo

Numero pdl	8
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	424
Giorni iter effettivo	360

Finalità e contenuti essenziali. La legge si prefigge l'obiettivo di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale. A tal fine incentiva e promuove iniziative di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale che rispondano ai criteri del piano nazionale. Si prevede la predisposizione di un "Piano regionale della sicurezza stradale" nel quale verranno fissate le linee d'intervento, l'istituzione di una Consulta regionale come strumento di conoscenza e di partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate dalle problematiche della sicurezza stradale e l'istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dei dati relativi agli impianti stradali, per l'elaborazione del Piano regionale e della Relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture

di trasporto; Direzione Centrale salute e protezione sociale

Destinatari finali: studenti, utenti delle strade, istituti scolastici, enti pubblici, imprese di trasporto, imprese artigiane.

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

"Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/10/2004)

Macrosettore C territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero pdl	89, 34-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblée Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	37
Giorni iter effettivo	29

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame disciplina le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale in materia di condono edilizio e dell'emanazione del Decreto legge 269/2003, noto come "terzo condono edilizio".

Essa interviene in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 28.6.2004, n. 198 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la LR 22/2003 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive) con la quale è stata esclusa l'applicabilità della sanatoria eccezionale delle opere abusive, disposta dalla normativa statale, sul territorio regionale.

In una logica di condono non generalizzato, vengono individuate le opere non suscettibili di sanatoria e quelle che possono essere sanate; ci sono disposizioni sul procedimento amministrativo, per la domanda di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria; è previsto un incremento del 10 per cento per la corresponsione dell'oblazione e del 100 per cento degli oneri concessori. Va segnalato che tra la legislazione regionale -di cui alla legge 52/1991- e quella statale -di cui al testo unico 380/2001 richiamato dall'articolo 32 del decreto legislativo 269/2003- non vi è una omogeneità terminologica per individuare la tipologia degli interventi edilizi: di tale aspetto il legislatore ha ritenuto di tener conto, dando indicazioni sull'interpretazione di specifiche espressioni usate dalla normativa statale che, a detta degli interpreti, suscitavano dubbi applicativi.

Il legislatore ha inserito altre disposizioni in materia urbanistica, anche se non richieste dalla normativa statale di cui questa legge costituisce l'attuazione.

Sono state riprodotte le disposizioni della legge regionale 22/2003 per il primo e secondo condono; è stato prevista una sorta di "condono" delle autorizzazioni edilizie in precario, stabilendo una proroga di diritto delle stesse fino al 31 dicembre 2006; è stato istituito un fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica del territorio.

Si segnala inoltre una modifica all'articolo 89 della legge 52/1991 riguardante l'accertamento di conformità per i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche realizzate da enti pubblici o

loro concessionari, che pur riguardando la materia urbanistica tuttavia non rileva per la sanatoria eccezionale delle opere abusive oggetto della legge.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Comuni.

Destinatari finali: proprietari immobiliari.

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 27

"Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/10/2004)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B7 Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Numero pdl	96
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina taluni aspetti della grande distribuzione commerciale risultanti carenti di disciplina legislativa.

L'obiettivo del legislatore è dunque quello di colmare una lacuna legislativa con la previsione del Piano per la grande distribuzione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che individua nell'ambito di aree vaste le potenzialità insediative di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq.

La legge regionale interviene a modificare la LR n. 8 del 19 aprile 1999, che reca la disciplina organica del commercio in sede fissa; l'intervento attua la rilegificazione delle disposizioni regolamentari in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita. Il piano per la grande distribuzione servirà come riferimento anche per i Piani comunali di settore del commercio che si dovranno uniformare.

La previsione di una particolare misura di salvaguardia esclude il rilascio di autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica oltre i limiti indicati dal Piano per la grande distribuzione. Norme puntuali sono dedicate, infine, a salvaguardia delle posizioni eventualmente maturate da soggetti terzi che abbiano promosso accordi di programma.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive.

Destinatari finali: Comuni; esercenti commerciali.

Legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28

"Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/11/2004)

Macrosettore C Territorio, ambiente, infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	86
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	82
Giorni iter effettivo	57

Finalità e contenuti essenziali. La legge, che interviene nell'ambito delle competenze urbanistiche della Regione, è rivolta a riorganizzare la materia relativa alle infrastrutture per la telefonia mobile. In particolare essa riguarda gli impianti radioelettrici e i ponti radio a servizio della telefonia mobile. Lo scopo è quello di regolare e favorire la localizzazione delle infrastrutture sul territorio regionale, temperando il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e garantendo l'ordinato sviluppo degli impianti e la fruizione del servizio di telefonia mobile da parte degli utenti.

La legge definisce gli impianti, determina le competenze regionali, individua l'iter di formazione dei piani comunali di settore - che possono essere redatti anche in forma associata - e indica i pareri e le autorizzazioni necessari per l'installazione degli impianti. Sono individuati gli edifici e le aree incompatibili con la tipologia delle opere in questione, in applicazione del principio di cautela e viene assicurata la tutela ambientale tramite la vigilanza dell'ARPA e la tutela dei luoghi di lavoro mediante la vigilanza del Servizio sanitario regionale. Norme particolari sono dettate per le reti della Protezione civile della Regione nonché per quelle del Servizio sanitario regionale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: ARPA; Aziende sanitarie; Comuni; gestori impianti di telefonia.

2005

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)."

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2004)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	99
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	23

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2

"Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005".

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2004)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	100
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	23

Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 3

"Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2003."

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2004)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	98
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	23

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4

“Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004”

(Approvata nella seduta consiliare del 16/02/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B4 Sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Iter legislativo

Numero ddl+pdl	108 - 23
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	14

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame, in una prospettiva di rilancio complessivo dell'economia regionale adegua in più punti la legislazione regionale in materia di attività produttive e quella di carattere generale sulla disciplina del procedimento amministrativo, cogliendo anche l'occasione per introdurre modifiche alla LR 7/2003 in materia di fiere, in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15.1.2002, causa C-439/99.

Si tratta di una legge strategica che definisce la politica industriale della Regione indicando nuove modalità di sostegno allo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI): non più contributi a pioggia, ma incentivi mirati a supportare finanziariamente progetti che modernizzano il sistema produttivo regionale in termini di espansione dimensionale, internazionalizzazione, capacità di innovazione e gestione. Viene anche rivista la LR n. 27 del 1999 sui distretti industriali, sostituendo i Comitati di distretto con le Agenzie di sviluppo dei distretti industriali (ASDI), realtà costituite sotto forma di società consortili a capitale misto pubblico - privato dotate di maggior autonomia organizzativa e in grado di prestare effettivi servizi alle imprese del territorio di competenza e di promuovere la creazione di marchi collettivi di qualità, l'aumento della capacità di innovazione e il miglioramento delle condizioni ambientali di distretto. Con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di zone industriali nella Regione, viene inoltre ampliato il raggio di azione dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT, con la facoltà di disciplinare, tramite convenzione con i Comuni, l'estensione dei servizi alle imprese nelle zone industriali di competenza e con la possibilità di operare in delegazione amministrativa.

La legge contiene poi misure di semplificazione amministrativa che riguardano la sostituzione delle autorizzazioni con la comunicazione di inizio attività o il silenzio-assenso, l'invio telematico delle domande di contributo e la semplificazione delle rendicontazioni. Alle Camere di commercio vengono delegate funzioni amministrative contenute nella disciplina dell'artigianato, ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e controllo.

La legge si caratterizza anche per un frequente rinvio ad atti regolatori successivi: per la definizione di contenuti, modalità e termini di presentazione delle domande; per stabilire la percentuale di risorse da destinare alle PMI; per determinare i contributi allo sviluppo industriale, per fissare le modalità di concessione ed erogazione dei fondi, nonché di verifica degli obiettivi e di revoca degli incentivi;

per individuare i contenuti dei progetti e delle iniziative di tirocinio formativo, così come i soggetti attivi e passivi delle iniziative e l'ammontare degli incentivi e le modalità di accesso; per determinare le modalità di concessione dei contributi alle ASDI e, infine, per fissare i requisiti di riconoscimento, di allocazione e le modalità di rilevazione e certificazione delle manifestazioni fieristiche.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive.

Destinatari finali: Piccole e medie imprese, Consorzi di sviluppo industriale; EZIT; Enti fiera.

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5

"Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati"

(Approvata nella seduta consiliare del 17/02/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture; D Servizi alle persone e alla comunità

Settore C1 Territorio e urbanistica; D1 tutela della salute; D3 Servizi sociali; D4 Istruzione scolastica; D5 formazione professionale; D6 Lavoro; D8 beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	84
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	8
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Si
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	227
Giorni iter effettivo	155

Finalità e contenuti essenziali. La legge contiene la disciplina organica dell'immigrazione ed affronta tutti gli aspetti di competenza regionale atti a favorire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, rimuovendo gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione. Il provvedimento si muove nell'ambito delle competenze riconosciute alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero immigrato, contenuta principalmente nel Dlgs 286/1998, che per la Regione ha il valore di normativa "fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica", e, dunque, costituente limite a qualunque tipologia di potestà legislativa esercitata, compresa la primaria. Tenendo conto della potestà esclusiva statale in materia di immigrazione e della complessità del fenomeno sottostante, la legge introduce, in chiave interdisciplinare, un insieme di misure finalizzate ad affrontare il fenomeno immigrazione in termini organici, superando il precedente quadro normativo piuttosto frammentario e bisognoso di adeguamenti periodici. Alla Regione spetta il ruolo centrale di regolazione, programmazione e controllo degli interventi: lo strumento operativo pluriennale è il Piano regionale integrato per l'immigrazione, diretto alla definizione di priorità e risorse. Viene riconosciuto il valore dell'attività svolta dalle associazioni e dagli enti di settore, cui sono garantiti adeguati spazi d'iniziativa, in sinergia con le istituzioni pubbliche. Sono individuati strumenti per il perseguimento di effettive condizioni di parità nell'accesso ai servizi e per la rimozione di ogni ostacolo al loro concreto esercizio, sono previsti interventi per favorire l'accesso all'abitazione, per garantire l'assistenza sociale e sanitaria, per favorire la formazione professionale, l'inserimento lavorativo, l'istruzione, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali, religiose e linguistiche.

Il completamento della disciplina normativa, che dovrà individuare anche regole di carattere generale, viene rinviato a regolamenti regionali, accordi di programma e atti degli enti locali.

Un tanto si pone nell'ottica della delegificazione volta a rendere l'attività amministrativa più flessibile e adeguata al perseguimento dell'obiettivo primario dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale Lavoro, formazione, università e ricerca; Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace; Direzione Centrale salute e protezione sociale; Enti locali; ATER; Aziende sanitarie; Ministero Istruzione.

Destinatari finali: cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; apolidi; richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio regionale; enti che operano a sostegno degli immigrati.

Legge regionale 29 marzo 2005, n. 6

"Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio"

(Approvata nella seduta consiliare del 24/03/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale; B Sviluppo economico e attività produttive; C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore A5 enti locali e decentramento; B8 turismo; C1 territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	120
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	17
Giorni iter effettivo	2

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene puntualmente nelle materie non contigue della finanza locale, del turismo e del governo del territorio. La parte più consistente considera alcuni aspetti del contenimento della spesa degli enti locali della Regione a seguito delle disposizioni fissate dal primo articolo della legge finanziaria statale per l'anno 2005 (L. 311/2004).

Dopo l'enunciazione di un principio generale volto a promuovere presso gli enti locali comportamenti virtuosi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di UE, la legge ridefinisce i limiti di spesa per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di autovetture; stabilisce i limiti di spesa e i vincoli procedurali per l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione degli enti locali; prevede alcune norme liberalizzatrici riguardo all'utilizzo da parte degli enti locali dei proventi connessi al rilascio di concessioni edilizie e alla repressione degli abusi edilizi, nonché all'impiego delle entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.

La legge interviene poi prorogando i termini per la classificazione delle strutture ricettive turistiche ed infine modificando la LR 26/2004 quanto alla sanatoria degli abusi edilizi, anche qui ampliando i termini della consegna della documentazione tecnica.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

enti locali.

Destinatari finali: enti locali; proprietari immobiliari.

Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7

"Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/03/2005)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D6 Lavoro.

Iter legislativo

Numero pdl	66 - 91
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	349
Giorni iter effettivo	300

Finalità e contenuti essenziali. La legge detta norme volte a prevenire le molestie morali e psicofisiche negli ambienti di lavoro che rientrano nella tipologia del "mobbing": fenomeno nuovo, eppur diffuso, dai contorni ancora sfumati, tuttavia privo di una definizione giuridica rinvenibile nella normativa statale. Facendo tesoro della sentenza della Corte costituzionale n. 359/2003, che ha dichiarato incostituzionale la LR 16/2002 del Lazio, prima Regione ad aver adottato una legge sul "mobbing", la legge non dà una definizione di mobbing con valenza generale del fenomeno, ma con riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti che rientrano nelle competenze della Regione: tutela della salute e sicurezza del lavoro.

In questa prospettiva la legge prevede progetti anti-mobbing alla cui realizzazione sono chiamati gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni operanti nel settore, progetti che possono consistere nell'attivazione di punti di ascolto, quali centri di assistenza dotati di personale qualificato e supportato da personale esperto con il compito di fornire attività di sostegno psicologico, di consulenza medico - legale, di sensibilizzazione e di prevenzioni degli abusi sul luogo di lavoro.

Altre misure previste nella legge sono: il sostegno di studi e ricerche sul mobbing, campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, programmi di formazione degli operatori dei Punti di Ascolto e dei responsabili degli uffici del personale di aziende pubbliche e private.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Destinatari finali: Aziende sanitarie; associazioni non profit; lavoratori-lavoratrici.

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 8

"Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/03/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale e amministrazione.

Iter legislativo

Numero ddl+pdl	119, 99-04
Iniziativa	Mista
Commissione referente	I
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	8

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene sulla disciplina riguardante il personale regionale e il comparto unico del pubblico impiego regionale, per conseguire una maggiore funzionalità operativa, risolvere situazioni pregresse da tempo in attesa di concreta soluzione e, infine, fornire ulteriori strumenti per una piena attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale. Si prevede il conferimento al Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi delle funzioni di Presidente del Comitato di gestione del Fondo sociale; sono modificate le modalità di accesso della dirigenza nell'ottica di contemperare il principio della concorsualità con la valorizzazione delle risorse umane interne. Ancora sono modificati i criteri per la valutazione dei dirigenti ed è disposto l'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore urbanistico e faunistico.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda il comparto unico del pubblico impiego regionale. In particolare viene modificata la disciplina dell'AreRaN e la normativa inerente i concorsi e la pianta organica degli enti locali. Significativo quanto si riferisce alle dotazioni organiche degli enti locali che vengono modulate sulla base della sostenibilità economica, senza fare riferimento alle norme ostative dello Stato.

Pure di rilievo è la previsione che consente alle amministrazioni del comparto unico di coprire i posti vacanti in organico utilizzando le graduatorie concorsuali approvate dai singoli enti del comparto stesso.

Un'altra serie di disposizioni riguarda infine il personale del Servizio sanitario regionale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; Direzione Centrale Salute e protezione sociale.

Destinatari finali: AreRaN; dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale; personale del Servizio sanitario regionale.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

"Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/03/2005)

Macrosettore C territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C2 Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Numero pdl	29
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	517
Giorni iter effettivo	386

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene in materia di protezione della natura e dell'ambiente con l'intento di preservare l'identità dei prati stabili naturali tipici delle aree di pianura e carsiche, attraverso misure di tutela in un contesto di valorizzazione economica. Si tratta di quelle formazioni prative che non hanno mai subito il dissodamento e che sono costituite da un numero elevato di specie vegetali erbacee appartenenti a numerose famiglie. La legge fornisce la definizione di "prato stabile" indicando, nelle tabelle allegate, la composizione floristica delle formazioni prative, le tre tipologie di prati stabili e le ulteriori sottocategorie che comprendono le specie vegetali presenti. Viene definito il procedimento per l'inventario dei prati stabili, con l'indicazione puntuale dei soggetti cui competono i diversi adempimenti.

La legge contiene norme limitative volte a disciplinare gli interventi consentiti e a vietare attività che possono produrre modificazioni del suolo e quindi compromettere la biodiversità e l'habitat naturale delle formazioni prative. Sono previste altresì deroghe specifiche a tali limitazioni a fronte di ipotesi in cui possa ravvisarsi un superiore interesse pubblico previo esperimento di procedure autorizzative e con onere di interventi compensativi.

La legge prevede anche misure di valorizzazione economica, di potenziamento dei vivai ed iniziative rivolte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, degli enti e delle categorie interessate.

La legge demanda a successivo regolamento giuntale la definizione delle modalità di finanziamento delle attività promozionali, di sperimentazione e ricerca, e prevede l'obbligo di comunicazione e notifica all'Unione europea, trattandosi di interventi che rientrano nella definizione di aiuti di Stato.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale risorse agricole e naturali, forestali e montagna; ERSA.

Destinatari finali: proprietari delle aree prative, associazioni protezione ambientale, comunità familiari, enti locali.

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 10

"Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/04/2005)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D8 beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	105
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	123
Giorni iter effettivo	76

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame apporta modifiche ed integrazioni all'art. 4 della LR 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) per quanto riguarda i casi dei locali dichiarati di interesse storico-artistico, ai sensi del D.lgs. 22.1.2004, n. 2 (codice dei beni culturali e del paesaggio) in funzione adeguatrice rispetto alla disciplina statale ivi prevista.

In tali casi il rilascio dell'autorizzazione agli interventi di tutela, restauro e valorizzazione da parte del Comune è subordinato all'approvazione dei relativi progetti disposta dalla Soprintendenza ai beni ambientali e culturali. La verifica di conformità degli interventi eseguiti con quelli autorizzati spetta al Comune che la effettua d'intesa con la medesima Soprintendenza.

L'esito positivo della verifica è condizione indispensabile per la concessione dei contributi regionali.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive.

Destinatari finali: Comuni; pubblici esercenti; associazioni culturali.

Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/04/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A3 Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

Iter legislativo

Numero ddl	109
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	III-IV
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	77
Giorni iter effettivo	68

Finalità e contenuti essenziali. La legge contiene norme di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario. Si tratta della prima legge comunitaria regionale adottata in

applicazione della LR 10/2004 che ha definito le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari nelle materie di competenza regionale. Con essa viene data attuazione a tre direttive: due in materia di ambiente e una in materia di igiene degli alimenti.

A ciascuna direttiva è dedicato un capo della legge. Il capo I dà attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS), con l'intento di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Le modalità procedurali di svolgimento della VAS nonché le tipologie di piano sono demandate alla fonte regolamentare nel rispetto di criteri uniformi fissati dalla legge.

Il capo II attua la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'accesso del pubblico all'informazione ambientale nel senso di rafforzare il diritto all'informazione in modo da favorire una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale.

Il Capo III prevede infine l'attuazione della direttiva 2003/78/CE della Commissione, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale, nei prodotti alimentari, dei tenori di patulina, micotossina prodotta da diversi generi di funghi, al fine di assicurare alimenti sicuri e salvaguardare la salute dei cittadini.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Direzione Centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 23 maggio 2005, n. 12

"Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario"

(Approvata nella seduta consiliare del 21/04/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale; D Servizi alle persone e alla comunità

Settore A4 Personale e amministrazione; D4 Istruzione scolastica

Iter legislativo

Numero pdl	61, 69, 71
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	6
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	395
Giorni iter effettivo	351

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame reca la disciplina del diritto allo studio universitario abrogando buona parte delle precedenti leggi regionali in materia risalenti agli anni '90. Essa recepisce in linea di massima i contenuti della L. n. 390 del 2.12.1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) la quale si configura come una vera e propria "Legge quadro" che specifica i diversi ambiti e livelli di intervento dello Stato, delle Regioni e delle singole Università. Nell'ambito di sua competenza la legge in esame attua un robusto intervento di delegificazione, in quanto si limita alla disciplina generale, soffermandosi sulle regole necessarie per il funzionamento degli enti regionali per il Diritto ed opportunità allo studio universitario (che prendono il posto degli E.R.Di.S.U.) e su quelle che

devono guidare gli interventi nei diversi settori, mentre demanda al Piano regionale degli interventi in materia di diritto allo studio la programmazione e la definizione della politica attiva degli interventi di settore, nonché gli strumenti necessari per darne attuazione.

La legge intende migliorare la qualità complessiva dell'offerta dei servizi agli studenti universitari in modo da ridurre gli effetti delle disuguaglianze economiche e sociali che di fatto limitano l'accesso all'istruzione superiore, contribuisce a ridurre l'abbandono degli studi universitari, concorrere a migliorare l'attrattività degli atenei.

A tal fine individua una serie di interventi consistenti in assegnazione di somme di denaro e in prestazioni di servizi, disciplinandone le relative modalità. Fra i primi vanno ricordati: borse di studio, prestiti, premi per tesi di laurea, facilitazioni per il trasporto, sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà, contributi per le locazioni e contributi per attività culturali, ricreative e sportive. Tra i secondi si richiamano i servizi abitativi, di ristorazione, di informazione, consulenza e orientamento al lavoro, di mobilità internazionale, editoriali, librari e audiovisivi.

Gli enti regionali per il diritto ed opportunità allo studio universitario (ERDiSU), preposti all'attuazione degli interventi, hanno sede a Trieste e a Udine e succedono agli ERDiSU in una visione più moderna della materia, mirante a coniugare diritti in senso stretto ed opportunità in senso ampio di carattere culturale, formativo e lavorativo. Agli ERDiSU è riconosciuta la personalità di diritto pubblico; sono individuati e disciplinati gli organi dell'ente e vengono dettate norme per il personale, il controllo, il patrimonio, la contabilità e la dotazione finanziaria. Poiché tali enti sono destinatari della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, la legge regola la disciplina e l'accertamento della tassa in questione, già contenuta in un'altra legge regionale.

E' prevista l'istituzione di una Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario quale momento di coordinamento tra i due enti per il diritto ed opportunità allo studio universitario e tra questi e le Università, la Regione, i Sindaci dei Comuni in cui sono dislocate le sedi universitarie, gli studenti e i Presidenti dei consorzi Universitari di Trieste e Udine. Tra i compiti della Conferenza c'è l'elaborazione del Piano regionale per gli interventi in materia di diritto allo studio, quale strumento di programmazione degli interventi regionali in materia. L'efficacia delle azioni previste dal Piano è oggetto di valutazione da parte della Giunta e della Commissione consiliare competente.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca; ERDiSU; Università; Comuni.

Destinatari finali: studenti universitari; locatori immobiliari; esercenti imprese di trasporto; istituti di credito; associazioni di categoria nel settore immobiliare.

Legge regionale 23 giugno 2005, n. 13

"Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)."

(Approvata nella seduta consiliare del 31/05/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C3 Risorse idriche e difesa del suolo

Iter legislativo

Numero ddl+pdL	118, 92
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	89
Giorni iter effettivo	75

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato nella Regione, quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Attraverso una disciplina organica di carattere generale viene recepita la L. n. 36/1994 (cd. Legge Galli) che ha introdotto una strutturale riorganizzazione del servizio idrico, al fine di garantire la massima funzionalità dei servizi a rete nonché di ottimizzare le relative attività gestionali sul piano economico. La legge demanda ad atti regolamentari la disciplina di dettaglio di taluni suoi contenuti che attengono alla concessione di contributi per le spese di funzionamento delle Autorità d'ambito, allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture del servizio idrico integrato, alla compensazione degli oneri tariffari delle zone montane svantaggiate.

La legge in argomento persegue la finalità imprescindibile di tutelare il bene acqua, promuovendone la gestione pubblica, creando gestioni efficaci ed efficienti che possano essere immediatamente operative. In tale prospettiva è prevista l'istituzione dei quattro ambiti territoriali ottimali (ATO), corrispondenti ai territori provinciali, nell'attesa che venga istituito l'unico ambito territoriale ottimale. A tal fine viene stabilito che debbano decorrere almeno 5 anni dall'avvio di 3 dei 4 ATO previsti e ciò allo scopo di evitare il diritto di veto di un solo ATO. Sono previste forme di cooperazione internazionale e la possibilità che la Regione stipuli un accordo con il Veneto per la realizzazione di un ambito territoriale interregionale e, in considerazione delle peculiarità morfologiche del territorio regionale, si prevede la creazione di zone territoriali omogenee. Ancora, la legge prevede le forme di cooperazione, le modalità, la tempistica, nonché le maggioranze richieste per istituire l'ATO; definisce, poi, i contenuti dell'ordinamento dell'autorità d'ambito e le relative funzioni garantendone l'esercizio con la previsione di un contributo finanziario. La legge esplicita le funzioni regionali ed istituisce l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui elenca i principali compiti.

A garanzia degli utenti, è prevista la Carta del servizio pubblico, la fatturazione bilingue ed il comitato consultivo degli utenti per ciascun ATO. Quanto alla forma di gestione è stata scelta quella in *house providing*. La legge precisa che i rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori siano regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare da stipularsi sulla base di una convenzione predisposta dalla Regione. In materia di tariffe si precisa che trattasi del corrispettivo dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a copertura integrale dei costi di investimento e servizio. Va infine segnalata l'istituzione di

un fondo regionale per compensare, almeno in parte, gli oneri derivanti dalla tariffa nelle zone montane e di un fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Viene anche disciplinato il passaggio di personale dagli attuali ai futuri gestori del servizio idrico.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici integrati; soggetti gestori del servizio idrico

Destinatari finali: Enti locali; Regione Veneto.

Legge regionale 14 luglio 2005, n. 14

"Proroga di incarichi nelle Agenzie di informazione e accoglienza turistica AIAT)"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/06/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive.

Settore: B8 Turismo

Iter legislativo

Numero pdl	138-04
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1

Finalità e contenuti essenziali. La legge riguarda la disciplina del turismo. Introduce puntuali previsioni di carattere cautelativo, in attesa del prossimo riordino dell'organizzazione turistica pubblica. Allo scopo di evitare il commissariamento delle AIAT, la legge autorizza l'amministrazione regionale a prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'incarico dei Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT), in scadenza nel corso del 2005, e quello del commissario dell'AIAT di Pordenone.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale attività produttive.

Destinatari finali: AIAT.

Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15

"Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/06/2005)

Macrosettore E Finanza regionale

Settore E1 Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	138
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	21

Legge regionale 1 agosto 2005, n. 16

"Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale)"

(Approvata nella seduta consiliare del 14/07/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C5 Viabilità

Iter legislativo

Numero ddl	121
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	129
Giorni iter effettivo	63

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame modifica la LR 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), in adesione alle eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Governo per invasione di competenze statali, tenuti presenti anche gli orientamenti fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 428 del 29 dicembre 2004.

L'articolo 1 ha sostituito l'articolo 4 della legge regionale 25/2004, dove la presenza di rappresentanti di organi statali nella Consulta viene indicata non più come obbligatoria, ma facoltativa: possono partecipare alle sedute su invito, con diritto di voto consultivo.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale; Direzione Centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: studenti; utenti delle strade; istituti scolastici; enti pubblici; imprese di trasporto; imprese artigiane.

Legge regionale 5 agosto 2005, n. 17

"Modifica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13/2000 di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1997 concernente l'applicazione agli enti locali delle norme relative al sistema della Tesoreria unica"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/07/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A5 Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero pdl	138-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	8

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda la disciplina contabile degli enti locali e consiste nella modifica di una norma di interpretazione autentica del 2000, riferita all'art. 1 della LR 8/1997 sul sistema della Tesoreria Unica, per chiarirne meglio il significato, auspice anche il Ministero dell'Interno. In questa prospettiva, la legge precisa quali sono i presupposti per l'applicazione del sistema della Tesoreria unica da parte degli enti locali indicandoli in positivo: beneficiare di uno dei fondi (ordinario, consolidato, perequativo), con il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali. Prima invece i presupposti erano individuati in negativo, nel senso che tali enti, per essere assoggettati alla Tesoreria unica, dovevano beneficiare di trasferimenti statali diversi da quelli previsti per il funzionamento dei servizi indispensabili e per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali. La modifica contribuisce così a rendere più comprensibile il testo, individuando, in particolare, le fattispecie soggette al sistema della Tesoreria unica e, di pari passo, quelle escluse.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: Enti locali.

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

"Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"

(Approvata nella seduta consiliare del 14/07/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale; D Servizi alle persone e alla comunità.

Settori A4 Personale e amministrazione; D3 Servizi sociali; D5 Formazione professionale; D6 Lavoro;

Iter legislativo

Numero pdl	138-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	8

Finalità e contenuti essenziali. La legge reca la disciplina regionale organica in materia di politiche del lavoro con obiettivi di riordino e semplificazione della legislazione preesistente, rafforzando inoltre l'integrazione fra le politiche del lavoro, della formazione, della salute e del welfare e delle politiche di sviluppo nella prospettiva di favorire la crescita complessiva della Regione in termini di competitività e innovazione.

A tal fine viene riconfigurato l'assetto istituzionale della Regione e viene disciplinato il sistema regionale per i servizi all'impiego, per l'occupazione e la tutela del lavoro.

La legge inoltre intende perseguire una migliore qualità del lavoro e garantire un pieno sviluppo occupazionale, traducendo normativamente le linee guida del documento di indirizzi denominato "Il buon lavoro" come fattore di sviluppo economico e di coesione sociale.

A tal fine la legge: favorisce l'incontro tra domanda ed offerta, promuove l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale ed in condizione di svantaggio occupazionale, afferma il diritto al lavoro come diritto all'integrazione ed alla cittadinanza, sottolinea il valore delle risorse umane ai fini della competitività delle imprese, introduce i principi di concertazione e partenariato, modernizza il sistema dei servizi per il lavoro e le politiche attive, favorisce l'internazionalizzazione del mercato regionale del lavoro; affronta la problematica della flessibilità lavorativa con strumenti di tutela nei confronti della precarietà e di sostegno al credito ed al reddito dei lavoratori flessibili, nonché con azioni volte a premiare le imprese che creano posti di lavoro stabili; rafforza l'azione della Regione per quanto concerne l'erogazione della formazione ed i contratti di apprendistato; viene posta attenzione alla parità di genere e alla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di famiglia, vita e cura. Vengono apprestate misure dirette a contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a favorire la prevenzione e la soluzione delle situazioni di grave crisi occupazionale.

Riguardo al modello di governance del settore, la legge individua chiaramente i compiti della Regione e delle Province, elencando le funzioni di rispettiva competenza; ne risulta nettamente valorizzato il ruolo delle Province, alle quali vengono affidate numerose funzioni relative alle politiche attive del lavoro; per lo svolgimento di tali funzioni la Regione mette a disposizione delle Province beni mobili e immobili e personale regionale. E' infine previsto il potere sostitutivo della Regione, in caso di mancato rispetto, da parte degli Enti locali, dei termini e delle prescrizioni vincolanti previste.

Viene istituito il programma triennale regionale di politica del lavoro come strumento fondamentale attraverso il quale sono individuate le aree di intervento prioritario e le tipologie degli interventi da effettuare. La legge inoltre prevede la costituzione di alcuni organi: la Commissione regionale per il lavoro, con compiti programmatici e di indirizzo nella determinazione delle politiche del lavoro; il Comitato di coordinamento interistituzionale per il raccordo efficace tra Regione e Province in tema di politiche del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro, l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, con compiti di assistenza tecnica alle strutture regionali e alle Province e di analisi del mercato del lavoro; il Consigliere regionale di parità, con funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro; la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

Per gli aspetti di dettaglio e di attuazione la legge prevede l'adozione di numerosi regolamenti attuativi: in particolare per stabilire criteri e modalità di concessione di incentivi, per gli interventi previsti nel programma triennale, per promuovere l'occupazione e la stabilità occupazionale, per

contrastare il lavoro sommerso e irregolare, per disciplinare i profili normativi del contratto di apprendistato; per definire le modalità degli interventi di competenza delle Province, per ripartire le somme del Fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità; per regolare lo svolgimento dell'attività di intermediazione, di ricerca, selezione, di supporto alla ricollocazione del personale, per stabilire le procedure di riparto tra le province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dallo Stato, ecc.

Uffici di riferimento: Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca; Agenzia regionale del lavoro e formazione professionale; Consigliere regionale e provinciali di Parità; Direzione Centrale salute e protezione sociale; Province.

Destinatari finali: lavoratori; persone a rischio di esclusione sociale; soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.

Legge regionale 11 agosto 2005, n. 19

"Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A4 Personale amministrazione

Iter legislativo

Numero pdl	127-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	I
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	2

Finalità e contenuti essenziali. La legge apporta modifiche alla normativa in materia di personale e comparto unico del pubblico impiego regionale, allo scopo di ottenere una maggiore funzionalità operativa dell'apparato regionale. In questa prospettiva, vengono modificate le regole sulla rappresentatività minima del sindacato per partecipare alla contrattazione collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale; si dispone sul personale dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN); viene modificata la legge regionale 18/1996 in tema di accesso all'impiego regionale ed introdotta una disposizione transitoria.

Uffici di riferimento: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN).

Destinatari finali: dipendenti regionali; sindacati dei dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale; personale dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN).

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

"Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/07/2005)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D3 Servizi sociali

Iter legislativo

Numero pdl	83,130
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	5
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	390
Giorni iter effettivo	76

Finalità e contenuti essenziali. La legge attua una riforma organica della normativa in materia di asili nido e di servizi per la prima infanzia, materia ritenuta assolutamente prioritaria non solo nei contenuti delle politiche del welfare, ma dello stesso mercato del lavoro. Accanto ad intenti di riordino e semplificazione normativa, l'obiettivo perseguito è il potenziamento, la diversificazione e la regolamentazione di un sistema di servizi pubblici e privati per la prima infanzia, tale da garantire standard qualitativi adeguati sotto il profilo pedagogico e organizzativo, al fine di assicurare livelli di prestazione omogenei e coerenti, nel rispetto delle specificità territoriali e delle progettualità educative.

Il provvedimento delinea un sistema di offerte socioeducative che, a partire dall'esperienza storicamente collaudata degli asili nido, prevede l'attivazione di nuove tipologie di servizio (i micronidi, i nidi integrati alla scuola dell'infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali), caratterizzate da modalità organizzative flessibili, tali da rispondere in maniera più efficace ai bisogni diversificati delle famiglie e dei bambini.

Viene sottolineata la valenza fortemente educativa dei servizi all'infanzia, superando il modello che attribuiva al nido compiti prevalentemente socioassistenziali.

La legge si propone l'ampliamento, la diversificazione, la riqualificazione e la messa in rete dell'offerta formativa pubblica e privata. Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dai privati nell'offerta dei servizi, il provvedimento definisce in maniera puntuale e omogenea gli standard pedagogici, organizzativi e strutturali per i servizi erogati da gestori pubblici e privati, nell'ambito di specifiche procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

Merita di essere sottolineata la previsione del Comitato pedagogico e organizzativo, inteso quale strumento tecnico-consultivo, a disposizione dell'amministrazione regionale, per l'elaborazione di indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei e condivisi a livello regionale e per favorire la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi.

Importanti gli strumenti di attuazione previsti. In particolare, si stabilisce che con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi, gli standard di qualità per la gestione dei medesimi, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e per l'accreditamento, le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi. Sempre con regolamento regionale verranno definiti i criteri

e le modalità di riparto di specifici fondi finalizzati all'abbattimento dei costi sopportati dall'utenza per l'accesso ai servizi e a spese di investimento.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Comuni, Province, Aziende sanitarie; soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21

"Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/07/2005)

Macrosettore D Servizi alle persone e alla comunità

Settore D1 tutela della salute; D3 Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	141
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	38
Giorni iter effettivo	9

Finalità e contenuti essenziali. La legge affronta questioni inerenti i settori sanitario e sociale attraverso una serie di disposizioni divise in due parti: la prima reca norme di semplificazione amministrativa in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica; la seconda introduce disposizioni correttive e integrative di leggi vigenti nel settore sanitario e sociale.

Le norme di semplificazione amministrativa perseguono un obiettivo di snellimento dei procedimenti, eliminando accertamenti e certificati superflui o obsoleti, obblighi inutili, in relazione all'evoluzione normativa e alla scienza medica. Alla semplificazione fa da contrappunto il rafforzamento di pratiche e di strumenti di prevenzione, controllo e vigilanza igienico-sanitaria.

Più in dettaglio, la legge sopprime l'obbligo di presentazione, nell'ambito del territorio regionale, di una vasta gamma di certificazioni sanitarie (certificato di sana e robusta costituzione, certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici etc.) e dello svolgimento di accertamenti igienico-sanitari. Le norme del secondo gruppo rientrano nella logica di "manutenzione" del sistema normativo, adeguandolo alle specifiche esigenze sopravvenute. Si dettano disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale. Viene modificata la legge regionale 22/2001, concernente interventi per la prevenzione e la sorveglianza delle situazioni da rischio amianto. Vengono istituite la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive e la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina. Viene modificata la disciplina dei contributi previsti dalla legge regionale 24/2004 per l'attività di assistenza familiare.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale salute e protezione sociale

Destinatari finali: utenti del Servizio sanitario, datori di lavoro, esercenti professioni, atleti, insegnanti,

lavoratori, studenti, soggetti deputati al rilascio dei certificati soppressi, personale del Servizio sanitario regionale, badanti, famiglie, IPAB, soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 22

"Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C6 Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	112
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	154
Giorni iter effettivo	36

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda un profilo della materia del trasporto pubblico locale.

In quest'ambito essa attua le disposizioni contenute nella legge 218/2003 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente". Nel quadro dei principi inerenti la libertà di iniziativa economica e la libertà della concorrenza che sottendono la disciplina statale e la normativa comunitaria, la legge apporta modifiche radicali al sistema delle licenze comunali già in vigore, introducendo un sistema non più contingentato e stabilito sulla base delle licenze per il singolo autobus, ma largamente liberalizzato e informato sulla licenza attribuita alla singola impresa munita dei requisiti necessari.

Gli obiettivi sono quelli di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio indipendente dell'attività in un contesto di libera circolazione delle persone, l'efficienza dei mezzi circolanti e la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro. Vengono, inoltre, ripartite le funzioni tra la Regione e le Province per il rilascio delle autorizzazioni seguendo la logica di trasferire in un contesto di area vasta il sistema autorizzatorio per metterlo meglio in relazione con le macroaree del trasporto pubblico locale.

Sono indicati i comportamenti sanzionabili in via amministrativa, la misura delle relative sanzioni pecuniarie ed i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione. Si prevede inoltre l'istituzione del Registro regionale delle imprese autorizzate presso la Direzione Centrale trasporto, anche al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza determinati dall'utilizzo di mezzi acquistati con fondi pubblici, sia per servizi di trasporto pubblico locale che per attività di noleggio, in regime di concorrenza con operatori privati che utilizzano mezzi acquistati con capitali interamente privati.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Imprese di noleggio di autobus con conducente; enti locali.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23

"Disposizioni in materia di edilizia sostenibile"

(Approvata nella seduta consiliare del
27/07/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e
infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero pdl	78
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	427
Giorni iter effettivo	76

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene in materia edilizia con un approccio attento alla qualità dell'abitare, alla storia dell'ambiente costruito e alla sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale. L'obiettivo è quello di favorire una cultura del costruire e del ristrutturare che assicuri lo sviluppo equilibrato e rispettoso del territorio, il risparmio energetico e l'utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. La legge definisce il concetto di bioedilizia e le caratteristiche generali dei materiali da costruzione, riservando particolare attenzione agli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale, paragonabili all'architettura ecologica e pertanto da preservare. La legge si propone la salvaguardia delle risorse idriche potabili, prevedendo l'utilizzo delle acque piovane per gli scarichi sanitari e per altri usi compatibili, l'adozione di un Protocollo, da aggiornare ogni due anni, che costituirà priorità in tutti i finanziamenti regionali di acquisto, costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici e privati, nonché la formazione attraverso corsi di aggiornamento rivolti agli enti locali, alle imprese ed ai professionisti. Intende inoltre promuovere lo sviluppo ecosostenibile anche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica assegnando alle ATER una quota non inferiore al 15% dei fondi disponibili al momento del riparto.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: soggetti pubblici e privati.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 24

"Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/07/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	142
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	41
Giorni iter effettivo	28

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene in materia di ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, offrendo una risposta a problematiche segnalate dai Comuni delle zone terremotate o rilevate dagli uffici regionali nella fase di chiusura del processo di ricostruzione. L'obiettivo è quello di dar soluzione a situazioni ancora aperte, nella prospettiva di completare gradualmente il processo di ricostruzione in tempi ragionevoli.

La legge presenta caratteristiche di estrema eterogeneità, sia pure nell'ambito della materia della ricostruzione, delegata dallo Stato alla Regione, e reca norme di carattere circostanziato, prevalentemente di natura modificativa o integrativa, in una logica di "manutenzione del corpus normativo" varato dalla Regione..

A parte due puntuali previsioni di finanziamento per interventi museali ed espositivi nel castello di Colloredo di Montalbano e per le manifestazioni collegate al 30° anniversario degli eventi sismici del 1976, la legge non prevede altri nuovi stanziamenti, ma solamente misure di carattere amministrativo, come riaperture o differimenti di termini, sanatorie, ovvero estensioni della portata normativa di benefici già disciplinati da fattispecie diverse, per lo più contigue a quelle già previste, ovvero ancora discipline del tutto particolari che tendono a facilitare la conclusione di procedimenti già avviati o a rendere meno onerose le conseguenze restitutorie connesse alla perdita di benefici contributivi.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Comuni delle zone terremotate.

Destinatari finali: soggetti terremotati.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 25

"Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia"

(Approvata nella seduta consiliare del 28/07/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive; C Territorio, ambiente e infrastrutture.

Settore B6 Miniere e risorse geotermiche; .B10 Caccia, pesca e itticultura; C1 Territorio e urbanistica; C2 Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.

Iter legislativo

Numero ddl	139
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	41
Giorni iter effettivo	28

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene nei settori dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'ambiente, della pianificazione, della protezione civile e della caccia, con disposizioni modificative ed integrative nella logica della "manutenzione normativa".

Si tratta di una legge "omnibus" dai contenuti molto eterogenei, volta ad adeguare le discipline di settore alle normative nazionali, a colmare lacune legislative, a rendere più flessibili taluni procedimenti, nonché a chiarire dubbi interpretativi sorti in sede applicativa di talune norme e a sanare delle situazioni non conformi al quadro normativo di riferimento.

Si segnalano, in particolare, senza pretese di esaustività: la rimessione in termini per la presentazione della documentazione finale di spesa di alcuni beneficiari di contributi per interventi edilizi; la proroga dei termini per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza; la disciplina delle discariche di inerti e rifiuti speciali in prossimità di zone tipiche di produzione dei vini, la previsione di opere infrastrutturali stradali preordinate all'esercizio di cave di prestito, la cancellazione dei volontari singoli di alta specializzazione dall'elenco regionale delle forze da impiegare in attività di protezione civile di soccorso alle popolazioni colpite da calamità; l'ampliamento della gamma delle spese che l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere in materia di protezione civile in modo da fornire la massima partecipazione del volontariato alle azioni di salvaguardia della pubblica incolumità.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici; Protezione civile, Direzione Centrale pianificazione territoriale.

Destinatari finali: proprietari di edifici, datori di lavoro dei volontari di protezione civile, volontari singoli di alta specializzazione già contenuti negli elenchi delle forze di protezione civile, enti locali, consorzi di bonifica, imprese.

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26

"Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/10/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B4 sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Iter legislativo

Numero ddl+pdL	155, 111
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	13

Finalità e contenuti essenziali. La legge affronta in una logica di sistema il tema dell'innovazione disciplinando ex novo e più ampiamente quanto regolato nella scorsa legislatura dalla LR 11/2003, una legge peraltro espressamente abrogata. Dopo la LR 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia) e la LR 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), la legge in esame costituisce il terzo pilastro fondamentale per il rilancio dell'economia regionale posto in questa nona legislatura. Volendo fare del Friuli Venezia Giulia un'area fortemente orientata all'innovazione, ne individua, con disciplina di carattere generale, tutti gli aspetti connessi al corretto sviluppo di tale concetto, coinvolgendo nelle proprie previsioni sia il tessuto economico privato che le realtà pubbliche, centri di ricerca, parchi tecnologici o scientifici, università, enti locali, aziende sanitarie, in un ambizioso progetto complessivo che prevede la specializzazione, l'interazione, lo scambio di conoscenze, la diffusione e acquisizione di nuove tecnologie, senza trascurare il valore delle risorse umane che sono il vero motore della conoscenza, in modo da garantire lo sviluppo sociale ed economico della comunità regionale.

La legge è imperniata sul Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, di durata triennale, che contiene obiettivi e modalità di attuazione e indica le priorità e i requisiti, nonché i criteri di valutazione ed efficacia delle azioni previste dalla legge. Alla elaborazione del Programma partecipa la Conferenza permanente per l'innovazione; è prevista l'istituzione del Comitato di valutazione che ha tra l'altro il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti e l'efficacia delle azioni intraprese. La promozione della ricerca e dello sviluppo viene estesa in molti settori, come nel welfare, nella filiera foresta - legno; viene promossa la costituzione di una rete regionale dell'innovazione, per sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e favorire il trasferimento delle conoscenze innovative; vengono anche individuati i distretti dell'innovazione; infine, viene per la prima volta preso in considerazione il concorso agli oneri di assistenza legale per la tutela dei brevetti delle piccole e medie imprese regionali.

Sono inoltre previsti contributi alle imprese che fanno innovazione e che valorizzano le risorse umane; agevolazioni economiche a centri di ricerca, Università, istituti di ricerca e sperimentazione che sviluppano ricerca e innovazione e permettono il trasferimento delle conoscenze così acquisite al sistema produttivo; è prevista ancora l'istituzione del Fondo regionale per il sistema universitario e del Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

La definizione degli interventi attuativi è demandata a regolamenti per la cui emanazione non sono fissati termini.

Uffici di riferimento: Direzioni Centrali competenti per settore: attività produttive; risorse agricole e naturali, forestali e montagna; pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto; lavoro, formazione, università e ricerca; salute e protezione sociale.

Destinatari finali: imprese, università, SISSA, centri di ricerca e innovazione, sistema del welfare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ERSA e pubblica Amministrazione; amministrazioni locali, consorzi, società consortili, associazioni, fondazioni, gestori dei parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, società tra professionisti, società di servizi alle imprese, centri di servizi alle imprese e altri.

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 27

"Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie"

(Approvata nella seduta consiliare del 19/10/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B4 sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Iter legislativo

Numero ddl	157
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	13

Finalità e contenuti essenziali. La legge interviene sullo stesso tema affrontato dalla precedente LR n. 26/2005 recante la nuova disciplina sull'innovazione. Entrambe sono state approvate nello stesso giorno e sono entrate in vigore contestualmente.

L'obiettivo della legge, quella in esame, è di dare certezza alla materia disciplinata con la prima, la LR n. 26/2005, abrogando le disposizioni incompatibili emesse, salvaguardando in pari tempo l'esigenza transitoria di portare a conclusione senza traumi i procedimenti già iniziati con le risorse già assegnate in vigore della LR n. 11/2003 (Disciplina generale in materia di innovazione) che viene espressamente abrogata, in quanto incompatibile con la nuova sopravvenuta disciplina della materia.

Sono anche sostituiti i richiami ormai superati alla LR 11/2003 contenuti nella legislazione anteriore alla nuova disciplina sull'innovazione recata dalla LR n. 26/2005.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Destinatari finali: imprese, università, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA); centri di ricerca e innovazione; sistema del welfare; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ERSA e pubblica Amministrazione; amministrazioni locali, consorzi; società consortili;

associazioni; fondazioni; gestori dei parchi scientifici e tecnologici; incubatori di impresa, Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura; società tra professionisti, società di servizi alle imprese, centri di servizi alle imprese.

Legge regionale 29 novembre 2005, n. 28

"Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia)"

(Approvata nella seduta consiliare del 10/11/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C6 Trasporti

Iter legislativo

Numero ddl	158-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	1
Giorni iter effettivo	1

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene a breve distanza di tempo dalla LR n. 22/2005 (sul trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), con intenti correttivi nel segno di rendere meno gravoso l'esercizio dell'impresa di trasporto. In questa prospettiva, la legge modifica, in particolare, l'articolo 5, comma 2, esonerando gli interessati dell'onere di presentare alla P.A. un'idonea garanzia finanziaria, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: imprese di trasporto.

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29

"Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo"

(Approvata nella seduta consiliare del 10/11/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B7 Commercio, fiere e mercati; B8 Turismo

Iter legislativo

Numero ddl+pdl	158, 59, 156,46-04, 21-01, 138-05
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	IV
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	43
Giorni iter effettivo	35

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame riguarda due distinte materie: il commercio e il turismo. Su 115 articoli totali del provvedimento, al commercio ne sono dedicati ben 112, recando la disciplina organica di carattere generale della normativa regionale di settore realizzata attraverso una consistente opera di semplificazione legislativa.

Al turismo sono invece dedicati gli ultimi tre articoli, di cui uno composto di 47 commi, che recano misure di modifica della disciplina organica del turismo in una logica di manutenzione normativa. Nella sua prima parte la legge ridefinisce complessivamente il settore del commercio, razionalizzandone e semplificandone la disciplina e, nel contempo, innovandone profondamente alcuni aspetti di rilievo. Le principali novità riguardano: la ridefinizione degli strumenti di pianificazione territoriale e l'attribuzione di compiti programmatori ai comuni; l'introduzione di nuove forme di vendita; la ridefinizione degli orari e delle giornate di chiusura degli esercizi con le relative deroghe e i casi di esclusione; la pubblicità dei prezzi e la disciplina delle vendite straordinarie. Il provvedimento contiene, inoltre, una normativa compiuta del commercio della stampa quotidiana e periodica; prevede la riduzione da quattro a due tipologie di somministrazione di alimenti e bevande (quella generale e quella effettuata nei luoghi di intrattenimento e svago). Nella legge confluiscono inoltre, con alcuni adeguamenti, le normative regionali relative al commercio sulle aree pubbliche e alla tutela e valorizzazione dei locali storici.

Sono previsti diversi interventi contributivi ed agevolativi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

La legge realizza, ancora, obiettivi di semplificazione con lo snellimento di numerosi procedimenti amministrativi, tra cui la sostituzione di precedenti iter burocratici con la denuncia di inizio attività (DIA); viene inoltre valorizzato il ruolo dei Comuni ai quali sono affidati numerosi compiti e funzioni. Nella sua seconda parte la legge riforma anche il settore del turismo con l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), che ha il compito di assicurare il coordinamento della promozione turistica regionale; la nuova disciplina, pur garantendo autonomia ai diversi poli turistici, intende raccorderli in un disegno strategico complessivo.

Per l'attuazione della legge si prevede l'adozione di numerosi regolamenti regionali e comunali: per

l'individuazione dei comuni montani e svantaggiati; per la disciplina dei corsi professionali; per la regolazione dell'urbanistica commerciale e di programmazione delle strutture di vendita; per la disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso e delle modalità di funzionamento della conferenza dei comuni non turistici; per l'individuazione dei comuni quali località turistiche; per la fissazione dei criteri e delle modalità di partecipazione regionale alle spese di censimento sostenute dai Comuni, nonché delle modalità ed entità dei finanziamenti volti a favorire la permanenza o l'apertura di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di vicinato o di media struttura nei comuni montani, per la definizione di criteri, procedure e modalità di concessione di agevolazioni e prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio; per emanare le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, nonché sulle modalità di funzionamento del relativo Comitato di gestione.

E' inoltre prevista l'adozione del Piano della grande distribuzione dopo un'ampia attività consultiva.

Uffici di riferimento: Direzioni centrali attività produttive, risorse economiche e finanziarie; Comuni; Camere di commercio; Agenzia per lo sviluppo del Turismo (Turismo FVG).

Destinatari finali: esercenti attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande; Pro loco; Consorzi turistici; AIAT (soppresse); gestori strutture ricettive; consumatori utenti di beni e servizi.

Legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30

"Norme in materia di piano territoriale regionale"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/11/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	154
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	70
Giorni iter effettivo	62

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame è parte di un più ampio progetto di riforma della materia urbanistica, ancora in cantiere. L'obiettivo è l'adeguamento della strumentazione regionale di pianificazione urbanistica generale alle mutate esigenze della società.

Nelle more dell'adozione della legge di riordino della materia, si intende consentire l'avvio immediato delle procedure di formazione del nuovo piano territoriale regionale, con metodologie e contenuti che si discostano dalla vigente disciplina contenuta nella LR 52/1991 (Legge urbanistica regionale). Le funzioni di pianificazione territoriale vengono articolate su due livelli: assegnando in via generale la funzione di pianificazione territoriale al comune e la funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale alla Regione (aria, acqua, suolo ed ecosistemi, paesaggio e testimonianze della cultura e della storia, sistemi infrastrutturali e tecnologici, sistemi

degli insediamenti).

Le Province risultano escluse dalle funzioni di pianificazione. Per il livello sovracomunale di pianificazione la competenza spetta sempre ai comuni che la esercitano anche con enti pubblici diversi.

Vengono individuati gli obiettivi strategici del piano, il suo contenuto, le modalità di adozione ed approvazione, nonché la procedura necessaria alla sua formazione, della quale va sottolineata la previsione circa l'espletamento della procedura della valutazione ambientale strategica (VAS), nonché di procedure condotte con le metodologie partecipate proprie di Agenda 21.

La legge reca anche norme in materia di localizzazione di infrastrutture strategiche prevedendo la possibilità della sospensione temporanea del rilascio delle concessioni edilizie in contrasto con progetti infrastrutturali di trasporto dichiarati di interesse regionale.

E' inoltre prevista l'istituzione della Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) – -nella forma di società per azioni - quale strumento di promozione regionale per attuare progetti di particolare rilievo. L'adesione del Comune alla STUR è condizione affinché la medesima operi nel Comune; l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla costituzione delle STUR sono rinviate a una successiva legge regionale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Comuni, altri enti territoriali, enti pubblici economici, società in partecipazione pubblica.

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

"Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado"

(Approvata nella seduta consiliare del 29/11/2005)

Macrosettore B Sviluppo economico e attività produttive

Settore B10 Caccia, pesca e itticoltura

Iter legislativo

Numero pdl	172
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	11
Giorni iter effettivo	1

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene in materia di itticoltura nelle acque lagunari di Marano - Grado. L'esigenza principale ad essa sottesa è quella di devolvere ai Comuni, ritenuti livelli di governo ottimali alla luce del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio lagunare, in parziale attuazione dell'articolo 7 del D.lgs. 265/2001, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo". Con tale decreto, sempre alla Regione sono state trasferite le funzioni amministrative relative alla laguna, previste dalla L. n. 366/63 il cui esercizio avviene d'intesa con

lo Stato, intesa stipulata in data 13 gennaio 2005 tra il magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione stessa in forza dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 265/2001, tra cui anche quelle relative alla molluschicoltura e itticultura in genere.

La legge trasferisce agli enti locali interessati l'intera attività di gestione delle concessioni, riservando alla Regione compiti di indirizzo e di controllo; i canoni derivanti dalle concessioni vengono trattenuti dai Comuni che li riscuotono nella misura dell'50 per cento o, nel caso di ripartizione della competenza tra più Comuni, in proporzione delle superfici interessate. I Comuni stessi riverseranno il restante 50 per cento dell'ammontare al bilancio della Regione, a fronte delle funzioni di controllo, di indirizzo e di manutenzione dei canali lagunari che permangono in capo alla stessa.

La legge prevede che l'Amministrazione regionale adotti apposito regolamento per disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni relative all'allevamento di molluschi bivalvi, con l'obiettivo di consentire, in conformità con la normativa comunitaria e statale, una gestione delle risorse aliutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca e nel rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Il regolamento va a contemperare le varie esigenze di "conformità" con le norme sanitarie di fonte comunitaria e nazionale, di "conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare", di "sviluppo razionale di attività di acquicoltura", di "adeguatezza sotto il profilo economico delle aree oggetto della concessione", di "rispetto degli usi civici di pesca", di "onerosità delle concessioni", di "eguaglianza e parità" tra i richiedenti. Il provvedimento dà comunque priorità alle domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

La corretta applicazione del regolamento viene, infine, garantita dalla previsione di apposite sanzioni amministrative nel caso di violazione, mentre – nelle more dell'approvazione del regolamento stesso – viene stabilito che per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 vigano gli obblighi, i divieti nonché le prescrizioni imposti dalla normativa nazionale e comunitaria (DPR n. 357/1997).

Uffici di riferimento: Direzione Centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: Comuni di Marano e Grado; imprese ittiogeniche e titolari usi civici di pesca.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32

"Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)"

(Approvata nella seduta consiliare del 14/12/2005)

Macrosettore C Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore C1 Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero pdl	154-01
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	16

Finalità e contenuti essenziali. La legge riguarda la materia della gestione dei rifiuti. Essa persegue finalità di "manutenzione" attraverso la modifica della preesistente normativa in materia. Sul piano contenutistico reca disposizioni puntuali sulle discariche per rifiuti urbani. In particolare prevede che le discariche classificate di 1^a categoria, che hanno completato il conferimento dei rifiuti al 27 settembre 2003, debbano procedere alla chiusura dell'impianto, mentre le altre discariche per rifiuti urbani già autorizzate e ancora in attività possono essere autorizzate ad effettuare superamenti volumetrici entro certi limiti e a date condizioni.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: gestori discariche di rifiuti urbani; ARPA; Province.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 33

"Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali"

(Approvata nella seduta consiliare del 15/12/2005)

Macrosettore A Ordinamento istituzionale

Settore A5 Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero pdl	167
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	30
Giorni iter effettivo	21

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame interviene in materia elettorale modificando la normativa regionale di settore per quanto concerne i termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative degli organi dei Comuni e delle Province.

Lo scopo è quello di consentire l'accorpamento delle consultazioni amministrative e politiche del 2006 in un'unica tornata elettorale, in modo da ridurre i costi delle operazioni relative e diminuire i disagi ai servizi scolastici.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: Amministrazioni locali, cittadini elettori.

Allegato A

Schema classificatorio
per macrosettore e materia

Allegato A

Schema classificatorio per macrosettore e materia

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1 A2 A3 A4 A5	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce A2) Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni Personale e amministrazione Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12	Artigianato Professioni Industria Sostegno all'innovazione per i settori produttivi Ricerca, trasporto e produzione di energia Miniere e risorse geotermiche Commercio, fiere e mercati Turismo Agricoltura e foreste Caccia, pesca e itticoltura Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio, ambiente e infrastrutture	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	Territorio e urbanistica Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti, e gestione dei rifiuti Risorse idriche e difesa del suolo Opere pubbliche Viabilità Trasporti Protezione civile
D	Servizi alle persone e alla comunità	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12	Tutela della salute Alimentazione Servizi sociali Istruzione scolastica Formazione professionale Lavoro Previdenza complementare e integrativa Beni e attività culturali Ricerca scientifica e tecnologica Ordinamento della comunicazione Spettacolo Sport
E	Finanza regionale	E1 E2 E3	Bilancio Contabilità regionale Tributi
F	Multisetto	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori

Allegato B

Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nella IX legislatura dal luglio 2003 al dicembre 2005.

nr. progr	L.R		DATI QUANTITATIVI					INIZIATIVA				DATI PDL				COMMISSIONE							
	anno	numero	nr. art.	nr. commi	nr. caratteri	nr. all.ti/ tabelle	saldo art. intr./ abr.	consiliare	giuntale	popolare	mista	data di presenta- zione	nr. progetto	gg. durata iter formale/ effettivo	data di assegna- zione	commissione	data inizio esame	data fine esame	nr. prog. abbinati	nr. relatori	nr. sedute	ore	nr. auditi
1	2003	13	22	70	27452	0	20		X			03/07/03	004	12/ 11	23/07/03	V	24/07/03	30/07/03	0	4	3	13	0
2	2003	14	9	134	73465	7	9		X			16/07/03	006	14/ 13	23/07/03	li	24/07/03	29/07/03	0	4	3	8,5	0
3	2003	15	4	4	6157	0	4	X				06/08/03	006 -02	0/0	06/08/03	li	06/08/03	06/08/03	1	2	1	0,5	0
4	2003	16	2	2	1288	0	2	X				06/08/03	006 -01	51/ 9	12/08/03	III	23/09/03	23/09/03	0	3	1	1	0
5	2003	17	12	23	7289	0	22		X			10/09/03	020	45/ 37	15/09/03	III	23/09/03	23/09/03	0	1	1	1	0
6	2003	18	77	168	70981	0	65		X			15/09/03	021	44/ 35	15/09/03	II	24/09/03	07/10/03	0	2	2	6,5	0
7	2003	19	25	89	32945	0	24			X		14/10/03	033	32/ 19	23/10/03	V	05/11/03	17/11/03	1	3	3	4,5	4
8	2003	20	20	52	23994	0	20		X			07/11/03	039	18/7	07/11/03	II	18/11/03	18/11/03	0	1	1	2	0
9	2003	21	1	44	17309	0	-87		X			23/09/03	022	58/ 42	29/09/03	V	15/10/03	19/11/03	0	4	3	10	7
10	2003	22	4	7	3564	0	0	X				22/10/03	034	28/ 15	23/10/03	IV	05/11/03	05/11/03	0	5	1	4	0
11	2004	1	9	567	242544	1	8		X			25/11/03	046	23/ 16	26/11/03	li	03/12/03	04/12/03	0	5	2	16	0
12	2004	2	8	11	2922	2	8		X			25/11/03	047	23/ 16	26/11/03	li	03/12/03	04/12/03	0	5	2	2	0
13	2004	3	6	14	8007	0	6		X			26/11/03	045	23/ 16	26/11/03	li	03/12/03	04/12/03	0	1	2	0,5	0
14	2004	4	29	40	33981	0	27		X			10/11/03	041	83/ 77	12/11/03	I	18/11/03	14/01/04	0	5	4	14	6
15	2004	5	8	13	6995	2	8		X			18/11/03	042	96/ 26	20/11/03	III	29/01/04	29/01/04	0	4	1	1,5	3
16	2004	6	6	12	10131	0	6	X				14/01/04	041 -01	35/6	20/01/04	I	18/02/04	18/02/04	0	2	1	1	0
17	2004	7	10	19	7956	0	10		X			15/01/04	048	34/ 15	22/01/04	IV	10/02/04	10/02/04	0	1	1	0,5	0
18	2004	8	20	77	25158	0	0		X			19/11/03	044	98/ 43	20/11/03	I	14/01/04	21/01/04	0	2	3	7	7
19	2004	9	14	33	13395	0	14		X			06/11/03	038	110/ 100	07/11/03	IV	17/11/03	17/11/03	0	4	1	1,5	0
20	2004	10	11	20	7317	0	11		X			28/01/04	050	41/ 12	03/02/04	V	03/03/04	03/03/04	0	2	1	2,5	0
21	2004	11	1	1	596	0	1	X				18/12/03	046 -06	64/ 36	13/01/04	IV	10/02/04	10/02/04	0	1	1	0,5	0
22	2004	12	9	17	5438	0	9	X				18/11/03	043	20/ 14	25/02/04	V	02/03/04	02/03/04	0	2	1	2	0
23	2004	13	13	43	14644	0	13			X		06/11/03	040	145/ 134	07/11/03	II	18/11/03	18/03/04	2	4	6	14	20

nr. progr	L.R		DATI QUANTITATIVI					INIZIATIVA				DATI PDL			COMMISSIONE								
	anno	numero	nr. art.	nr. commi	nr. caratteri	nr. all.ti/ tabelle	saldo art. intr./ abr.	consiliare	giunta le	popolare	mista	data di presenta- zione	nr. progetto	gg. durata iter formale/ effettivo	data di assegna- zione	commissione	data inizio esame	data fine esame	nr. prog. abbinati	nr. relatori	nr. sedute	ore	nr. auditi
24	2004	14	25	25	20323	0	25		X			24/02/04	057	58/ 21	01/03/04	I	07/04/04	07/04/04	0	2	1	2	0
25	2004	15	24	80	42850	0	23		X			18/03/04	062	35/ 14	24/03/04	IV	14/04/04	14/04/04	0	4	1	4	0
26	2004	16	12	37	15831	0	11	X				19/02/04	054	77/ 48	24/02/04	II	24/03/04	22/04/04	0	2	3	8	13
27	2004	17	20	71	36686	0	20		X			18/03/04	064	50/ 36	24/03/04	I	07/04/04	20/04/04	0	3	2	4	0
28	2004	18	45	104	60414	0	37		X			18/03/04	063	48/ 26	24/03/04	II	15/04/04	15/04/04	0	2	1	2,5	0
29	2004	19	9	231	118442	7	9		X			27/05/04	079	33/ 29	28/05/04	II	01/06/04	15/06/04	0	2	2	8	0
30	2004	20	28	72	35396	0	27		X			18/03/04	065	99/ 71	24/03/04	III	21/04/04	21/04/04	0	4	1	4	0
31	2004	21	10	24	11735	0	10	X				28/10/03	036	110/ 93	07/11/03	V	24/11/03	24/11/03	0	2	1	2,5	0
32	2004	22	8	25	6296	0	8	X				04/08/03	010	125/ 123	22/03/04	II	24/03/04	13/07/04	0	2	3	2,5	3
33	2004	23	21	80	44303	0	16	X				08/04/04	067	104/ 85	16/04/04	III	05/05/04	20/07/04	0	5	4	15	61
34	2004	24	11	34	9474	0	11	X				02/10/03	028	359/ 192	08/10/03	III	23/03/04	14/07/04	1	3	2	n.d.	8
35	2004	25	10	30	14644	0	10	X				30/07/03	008	424/ 360	04/08/03	IV	07/10/03	07/09/04	0	3	3	12	15
36	2004	26	13	31	18384	0	13	X				20/09/04	089	37/ 29	20/09/04	IV	28/09/04	28/09/04	1	4	1	3,5	0
37	2004	27	1	6	2687	0	2	X				28/10/04	096	0/0	28/10/04	II	28/10/04	28/10/04	0	2	1	1	0
38	2004	28	15	56	19212	0	15		X			12/08/04	086	82/ 57	03/09/04	IV	28/09/04	15/10/04	0	3	3	8	11
39	2005	1	10	897	347072	11	10		X			26/11/04	099	27/ 23	26/11/04	II	30/11/04	10/12/04	0	5	4	24,5	0
40	2005	2	8	11	2483	1	8		X			26/11/04	100	27/ 23	26/11/04	II	30/11/04	10/12/04	0	5	1	0,5	0
41	2005	3	6	14	7910	0	6		X			26/11/04	098	27/ 23	26/11/04	II	30/11/04	10/12/04	0	2	1	0,5	0
42	2005	4	54	105	64109	0	58				X	21/01/05	108	22/ 14	25/01/05	II	02/02/05	08/02/05	1	4	3	5	32
43	2005	5	36	130	47424	0	4		X			01/07/04	084	227/ 155	05/07/04	III	15/09/04	08/02/05	0	5	8	27	32
44	2005	6	2	10	2942	0	2		X			07/03/05	120	17/2	07/03/05	V	22/03/05	24/03/05	0	5	2	5,5	3
45	2005	7	8	24	11647	0	8	X				31/03/04	066	349/ 300	07/04/04	II	26/05/04	05/10/04	1	2	4	7	17
46	2005	8	21	39	24153	0	-2				X	07/03/05	119	16/8	07/03/05	I	15/03/05	16/03/05	1	4	2	5,5	5
47	2005	9	14	44	12858	3	14	X				08/10/03	029	517/ 386	23/10/03	IV	02/03/04	21/07/04	0	2	3	5,5	11

nr. progr	L.R		DATI QUANTITATIVI					INIZIATIVA				DATI PDL			COMMISSIONE								
	anno	numero	nr. art.	nr. commi	nr. caratteri	nr. allti/ tabelle	saldo art. intr./ abr.	consiliare	giuntale	popolare	mista	data di presenta- zione	nr. progetto	gg. durata iter formale/ effettivo	data di assegna- zione	commissione	data inizio esame	data fine esame	nr. prog. abbinati	nr. relatori	nr. sedute	ore	nr. auditi
48	2005	10	1	3	1177	0	1		X			09/12/04	105	123/ 76	17/12/04	II	02/02/05	02/02/05	0	1	1	0,5	0
49	2005	11	20	39	17159	0	20		X			26/01/05	109	77/ 68	01/02/05	V	10/02/05	01/03/05	0	3	2	1,5	0
50	2005	12	44	146	35308	0	-19	X				17/03/04	061	395/ 351	22/03/04	III	05/05/04	05/04/05	2	4	6	14,5	18
51	2005	13	33	146	52786	0	-78				X	03/03/05	118	89/ 75	03/03/05	IV	17/03/05	04/05/05	1	5	5	24	33
52	2005	14	2	4	1116	0	2	X				29/06/05	138- 04	0/0	29/06/05	II	29/06/05	29/06/05	0	1	1	0,1	0
53	2005	15	8	258	120758	10	8		X			06/06/05	138	23/ 21	06/06/05	II	08/06/05	15/06/05	0	5	3	12,5	0
54	2005	16	4	6	6333	0	4		X			07/03/05	121	129/ 63	07/03/05	IV	12/05/05	12/05/05	0	1	1	1	0
55	2005	17	1	1	952	0	1	X				28/06/05	138 -01	20/8	06/07/05	V	18/07/05	18/07/05	0	2	1	0,1	0
56	2005	18	80	261	110632	0	-37		X			24/04/05	127	72/ 65	03/05/05	II	10/05/05	19/05/05	0	3	4	13,5	31
57	2005	19	4	11	4987	0	4	X				14/07/05	127 -01	13/2	14/07/05	I	25/07/05	25/07/05	0	4	1	2	0
58	2005	20	32	95	34071	0	-1	X				22/06/04	83	390/ 76	01/07/04	III	11/05/05	19/07/05	1	5	5	16,5	22
59	2005	21	21	66	29951	0	21		X			15/06/05	141	38/9	20/06/05	III	19/07/05	20/07/05	0	4	2	2	0
60	2005	22	18	44	19121	0	16		X			07/02/05	112	154/ 36	23/02/05	IV	21/06/05	21/06/05	0	3	1	1	0
61	2005	23	14	30	15239	0	13	X				20/05/04	078	427/ 76	26/05/04	IV	12/05/05	12/05/05	0	3	2	2	0
62	2005	24	30	61	19931	0	30		X			15/06/05	142	41/ 28	17/06/05	IV	30/06/05	30/06/05	0	2	1	1	0
63	2005	25	27	47	20045	0	27		X			14/06/05	139	41/ 28	17/06/05	IV	30/06/05	30/06/05	0	2	1	2	0
64	2005	26	37	103	58840	0	35			X		15/09/05	155	30/ 13	19/09/05	II	06/10/05	11/10/05	1	2	2	3	0
65	2005	27	5	6	2415	0	15		X			28/09/05	157	21/ 13	28/09/05	II	06/10/05	11/10/05	0	2	2	0,5	0
66	2005	28	2	2	631	0	2	X				10/11/05	158 -01	0/0	10/11/05	IV	10/11/05	10/11/05	0	2	1	0,5	0
67	2005	29	115	558	211543	5	-29			X		28/09/05	158	43/ 35	28/09/05	II	06/10/05	18/10/05	5	3	3	8,5	20
68	2005	30	12	35	10804	0	12		X			14/09/05	154	70/ 62	14/09/05	IV	22/09/05	06/10/05	0	3	3	9	16
69	2005	31	7	11	4574	0	7	X				18/11/05	172	11/1	18/11/05	IV	28/11/05	28/11/05	0	2	1	1,5	0
70	2005	32	1	3	1771	0	3	X				23/11/05	154 -01	21/ 16	23/11/05	IV	28/11/05	14/12/05	0	2	2	4,5	13
71	2005	33	2	2	1365	0	3	X				10/11/05	167	30/ 21	15/11/05	V	24/11/05	24/11/05	0	2	1	0,1	0

nr. progr	comitato ristretto			emendamenti commissione								aula									
	nr. sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		data inizio esame	data appr.	nr. sedute	nr. ore	odg		presenze e interventi in aula			
				pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.					pres.	appr.	Pres.	giunta		
1	-	-	-	10	10	17	4	27	2	0	0	04/08/03	04/08/03	1	1,5	0	0	0	1	0	17
2	-	-	-	2	2	4	4	37	3	0	0	05/08/03	06/08/03	4	5	0	0	0	4	0	9
3	-	-	-	0	0	2	2	1	0	0	0	06/08/03	06/08/03	1	0,5	0	0	1	0	0	0
4	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	02/10/03	02/10/03	1	0,5	0	0	0	1	0	1
5	-	-	-	0	0	2	2	1	0	0	0	30/10/03	30/10/03	1	0,5	0	0	0	0	0	0
6	-	-	-	11	11	14	12	17	3	1	1	22/10/03	29/10/03	3	6	0	0	1	2	1	24
7	-	-	-	15	15	1	1	29	8	0	0	24/11/03	24/11/03	1	2	0	0	0	1	0	7
8	-	-	-	2	2	4	4	0	0	0	0	25/11/03	25/11/03	1	2,5	0	0	0	1	0	10
9	-	-	-	1	1	9	6	7	0	0	0	26/11/03	26/11/03	2	12	0	0	1	2	1	6
10	-	-	-	0	0	3	0	2	1	1	1	20/11/03	20/11/03	1	2,5	0	0	0	1	0	1
11	-	-	-	8	8	23	17	1671	40	1	1	16/12/03	19/12/03	8	23	0	0	1	8	1	13
12	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19/12/03	19/12/03	2	1	0	0	1	1	0	0
13	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19/12/03	19/12/03	1	0,5	0	0	1	1	0	0
14	-	-	-	19	14	4	4	18	0	0	0	02/02/04	03/02/04	2	10	0	0	0	2	0	58
15	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	24/02/04	24/02/04	2	2,5	2	1	0	1	0	5
16	-	-	-	5	1	5	4	3	0	0	0	24/02/04	24/02/04	1	0,5	0	0	0	0	0	0
17	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	25/02/04	25/02/04	1	0,5	0	0	0	1	0	1
18	-	-	-	19	19	4	3	17	7	0	0	26/02/04	26/02/04	2	4,5	3	1	1	2	0	19
19	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	25/02/04	25/02/04	1	1	0	0	0	1	0	3
20	-	-	-	1	1	1	0	2	1	0	0	15/03/04	15/03/04	2	3	0	0	0	2	0	11
21	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	1	17/03/04	17/03/04	1	0,5	0	0	0	0	0	0
22	-	-	-	0	0	0	0	0	0	12	12	16/03/04	16/03/04	2	2	3	3	1	1	1	1
23	1	15/01/04	15/01/04	6	6	10	5	0	0	1	1	30/03/04	31/03/04	3	12	2	2	1	3	0	12

nr. progr	comitato ristretto			emendamenti commissione								aula									
	nr. sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		data inizio esame	data appr.	nr. sedute	nr. ore	odg		presenze e interventi in aula			
				pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.					pres.	appr.	Pres.	giunta		
24	-	-	-	5	5	0	0	1	0	0	0	28/04/04	28/04/04	1	1	0	0	0	1	0	5
25	-	-	-	6	6	14	12	1	0	0	0	27/04/04	28/04/04	2	5	0	0	0	2	0	13
26	-	-	-	0	0	12	11	0	0	0	0	11/05/04	11/05/04	1	2	0	0	0	1	0	1
27	-	-	-	3	3	5	3	6	6	0	0	12/05/04	13/05/04	2	10	0	0	0	4	0	13
28	-	-	-	12	10	3	3	0	0	0	0	29/04/04	11/05/04	2	7,5	0	0	0	4	0	29
29	-	-	-	9	9	14	11	31	2	0	0	29/06/04	30/06/04	4	11,5	4	2	0	4	0	17
30	-	-	-	21	19	4	3	14	5	0	0	01/07/04	01/07/04	2	5	4	2	0	2	0	28
31	-	-	-	1	1	9	4	3	1	0	0	25/02/04	25/02/04	1	1	0	0	1	1	1	9
32	1	20/05/04	20/05/04	0	0	0	0	0	0	0	0	25/02/04	25/07/04	2	1,5	0	0	1	0	1	0
33	-	-	-	0	0	29	21	58	11	0	0	28/07/04	29/07/04	3	11,5	2	2	0	1	0	17
34	2.	01/04/04	05/05/04	0	0	9	1	3	1	0	0	29/07/04	01/10/04	3	4	1	1	0	1	0	3
35	2	15/01/04	18/02/04	0	0	5	3	0	0	1	0	01/10/04	01/10/04	1	2	0	0	0	1	0	6
36	-	-	-	0	0	0	0	5	0	0	0	26/10/04	27/10/04	3	10	0	0	1	3	0	12
37	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	28/10/04	28/10/04	1	3	0	0	1	1	1	3
38	-	-	-	1	1	17	13	27	2	0	0	24/11/04	24/11/04	1	4	1	1	0	1	0	16
39	-	-	-	15	14	55	38	168	4	0	0	20/12/04	23/12/04	3	24	51	29	1	1	8	19
40	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23/12/04	23/12/04	1	0,5	0	0	0	0	1	0
41	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23/12/04	23/12/04	1	0,5	0	0	1	1	1	0
42	-	-	-	25	24	8	5	49	6	0	0	15/02/05	16/02/05	3	7	1	1	0	0	1	44
43	-	-	-	0	0	33	29	264	12	0	0	16/02/05	17/02/05	3	15	1	1	0	0	1	33
44	-	-	-	4	1	3	2	18	2	5	5	24/03/05	24/03/05	1	1,5	1	1	0	0	1	2
45	-	-	-	1	1	19	12	2	2	0	0	28/10/04	22/03/05	2	2,5	0	0	0	0	1	11
46	-	-	-	6	6	5	5	3	2	0	0	23/03/05	23/03/05	1	2	2	2	1	1	1	14
47	-	-	-	0	0	16	16	0	0	2	2	23/03/05	23/03/05	2	3,5	1	1	0	0	1	15

nr. progr	comitato ristretto			emendamenti commissione								aula									
	nr. sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		data inizio esame	data appr.	nr. sedute	nr. ore	odg		presenze e interventi in aula			
				pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.					pres.	appr.	Pres.	giunta		
48	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	19/04/05	19/04/05	1	0,5	0	0	0	0	1	1
49	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	19/04/05	19/04/05	1	1,5	0	0	0	0	2	14
50	4	06/10/04	12/11/04	0	0	42	41	35	2	0	0	20/04/05	21/04/05	2	6,5	1	1	0	0	1	33
51	-	-	-	0	0	56	51	98	9	2	2	26/05/05	31/05/05	3	11,5	1	1	0	0	1	21
52	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	29/06/05	29/06/05	1	0,2	0	0	0	0	1	0
53	-	-	-	13	12	19	18	125	8	1	1	27/06/05	29/06/05	6	17,5	9	5	0	0	8	24
54	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	14/07/05	14/07/05	1	0,3	0	0	0	0	1	0
55	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	26/07/05	26/07/05	1	0,1	0	0	0	0	1	0
56	-	-	-	42	36	45	17	61	8	0	0	13/07/05	14/07/05	4	11,5	4	3	0	0	1	87
57	-	-	-	1	1	0	0	3	1	0	0	27/07/05	27/07/05	1	0,5	0	0	0	0	1	3
58	4	01/07/05	14/07/05	0	0	16	13	65	10	0	0	26/07/05	26/07/05	2	7	0	0	0	0	1	28
59	-	-	-	11	10	0	0	6	2	0	0	28/07/05	28/07/05	1	3	2	2	0	0	1	13
60	-	-	-	0	0	8	8	20	0	0	0	27/07/05	27/07/05	1	1,5	0	0	0	0	1	15
61	-	-	-	0	0	3	3	0	0	0	0	27/07/05	27/07/05	2	4	0	0	0	0	1	12
62	-	-	-	0	0	6	6	0	0	1	1	28/07/05	28/07/05	1	1,5	1	1	0	0	1	13
63	-	-	-	0	0	8	8	0	0	0	0	28/07/05	28/07/05	2	2	0	0	0	0	1	20
64	-	-	-	7	7	0	0	0	0	0	0	19/10/05	19/10/05	1	2,5	0	0	0	0	2	15
65	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	19/10/05	19/10/05	1	5	0	0	0	0	0	0
66	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10/11/05	10/11/05	1	0,5	0	0	0	1	0	0
67	-	-	-	38	35	25	8	38	18	0	0	08/11/05	10/11/05	4	10	1	0	0	0	1	60
68	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10/11/05	23/11/05	3	10,5	1	1	1	1	2	19
69	-	-	-	0	0	1	1	6	0	0	0	29/11/05	29/11/05	1	1	1	1	0	0	1	5
70	-	-	-	0	0	1	1	0	0	0	0	14/12/05	14/12/05	1	0,5	0	0	0	0	1	2
71	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	15/12/05	15/12/05	1	0,5	0	0	0	0	1	3

nr. progr	emendamenti aula								pareri commissione su atti giunta		assemblea aut. loc.				referendum				Corte costituzionale			UE		
	giunta		maggioranza		opposizione		comuni				pareri alla giunta		pareri al Consiglio		consultivo		confermativo		data ricorso	data sentenza	esito	notifica	sospens.	notifica regolam.
	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			fav.	con diz.	fav.	sfav.	fav.	sfav.	fav.	sfav.						
24	2	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	7	7	12	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
26	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	6	5	6	5	219	0	4	3	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	03/06/04	-	-	-	-	
28	11	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	15	14	24	18	107	3	8	5	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	9	9	15	9	335	3	3	3	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	0	0	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	0	0	3	1	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	0	0	40	30	44	14	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	0	0	0	0	1	0	18	13	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	5	5	3	1	12	1	4	4	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	03/12/04	-	-	-	-	
36	0	0	3	0	59	0	15	13	0	0	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	12	11	24	2	25	1	0	0	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	30	30	49	42	507	45	3	3	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	12	9	35	8	59	7	0	0	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	16/05/05	-	accolto	-	-	
43	1	1	33	26	370	9	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	17/05/05	-	-	-	-	
44	1	1	1	0	9	0	2	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	5	4	17	10	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	14/06/05	-	-	-	-	
46	4	4	4	3	18	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	0	0	20	3	2	2	36	34	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	

nr. progr	potestà legislat.				vincoli				tipologia della normazione					class		tecnica			rendicont				abr.diff.		entrata in vigore			efficacia										
	primaria	condorrente	delegata	integrativa	residuale	regionali	statali	comunitari	internazionali	settore	inter-settoriale	istituzionale	manutenzione	bilancio	comunitaria	macrosettore	materia	testo nuovo	novella	mista	testo unico	delegificaz.	regolamenti d'attuazione	pareri commissione	relazione	cl. val. giuntale	cl. val. consiliare	organismi consuntivi	abrogaz.ne generale	data certa	evento	ordinaria	data pubbl.	altro	retroattiva	contestuale	differita	
1	X										X				A	1			X										X			X			X			
2	X						X						X		E	1			X			X	X										X			X		
3	X											X			A	4			X														X			X		
4	X											X			D	8	X															X				X		
5		X						X	X						D	1	X					X					X					X				X		
6	X											X			F	1		X				X	X					X		X	X					X	X	
7					X				X						D	3	X					X									X					X		
8		X					X		X						D	6	X							X	X		X					X				X		
9	X										X				A	5		X					X						X			X				X		
10	X											X			C	1	X																X			X		
11		X					X						X		E	1	X					X						X	X			X		X				
12		X					X						X		E	1	X															X		X				
13		X					X						X		E	1	X														X					X		
14	X						X				X				A	4		X			X	X					X		X		X		X			X		
15					X		X		X						D	3	X															X				X		
16	X										X				A	4		X					X									X				X		
17	X						X		X						C	6	X															X				X		
18	X										X				A	4	X					X						X	X				X			X		
19	X											X			C	6		X															X			X		
20		X					X		X						A	3	X						X	X	X						X					X		
21		X										X			C	3		X													X						X	
22	X										X				A	1	X											X					X			X		
23		X					X		X						B	2	X					X	X					X			X					X		

nr. progr	potestà legislat.					vincoli			tipologia della normazione					class		tecnica			testo unico	delegificaz.	regolamenti d'attuazione	pareri commissione	rendicont			organismi consuntivi	abrogaz.ne generale	abr.diff.		entrata invigore		efficacia		
	primaria	condorrente	delegata	integrativa	residuale	regionali	statali	comunitari	internazionali	settore	inter-settoriale	istituzionale	manutenzione	bilancio	comunitaria	macrosettore	materia	testo nuovo					novella	mista	relazione			cl. val. giunta	cl. val. consiliare	data certa	evento	ordinaria	data pubbl.	altro
24		X				X						X			A	4		X		X										X			X	
25	X					X						X			F	1		X			X	X								X			X	
26	X								X						B	7		X						X						X			X	
27	X											X			F	1		X			X							X				X		
28	X						X					X			F	1		X			X			X					X			X		
29		X				X							X		E	1	X				X							X				X		
30	X					X						X			F	1	X												X			X		
31	X					X					X				A	2	X												X			X		
32		X							X						D	8	X				X								X			X		
33		X				X			X						F	1		X			X			X					X			X		
34		X							X						D	3	X				X				X				X			X		
35	X					X			X						C	5	X		X	X	X	X	X		X				X			X		
36	X					X			X						C	1	X											X				X		
37	X										X				B	7		X		X	X								X			X		
38	X					X			X						C	4	X				X	X							X			X		
39		X				X						X			E	1	X				X	X							X		X		X	
40		X				X						X			E	1	X												X			X		
41		X				X						X			E	1	X												X			X		
42	X						X			X					B	4		X			X		X	X					X			X		
43		X				X			X						D	3	X				X	X	X	X		X	X		X	X		X		
44	X					X			X						F	1	X												X			X		
45		X				X			X						D	6	X				X	X	X		X				X			X		
46	X										X				A	4		X											X			X		
47		X				X			X						C	2	X				X								X			X		

nr. progr	potestà legislat.					vincoli			tipologia della normazione					class		tecnica				rendicont				abr.diff.		entrata in vigore			efficacia										
	primaria	condorrrente	delegata	integrativa	residuale	regionali	statali	comunitari	internazionali	settore	inter-settoriale	istituzionale	manutenzione	bilancio	comunitaria	macrosettore	materia	testo nuovo	novella	mista	testo unico	delegificaz.	regolamenti d'attuazione	pareri commissione	relazione	cl. val. giuntale	cl. val. consiliare	organismi consuntivi	abrogaz.ne generale	data certa	evento	ordinaria	data pubbl.	altro	retroattiva	contestuale	differita		
48		X										X			D	8		X														X				X			
49		X					X							X	A	3	X					X	X									X				X			
50		X					X		X						D	4	X					-	X	X			X	X		X	X					X			
51		X					X		X						C	3	X			X			X				X	X				X					X		
52	X											X			B	8	X																	X			X		
53		X					X						X		E	1	X					X	X									X					X		
54	X											X			C	5	X																X				X		
55	X						X					X			A	5		X															X				X		
56			X				X		X						D	6	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	
57	X								X						A	4			X														X					X	
58					X		X		X						D	3	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						X	
59		X					X		X						D	1			X								X						X					X	
60	X						X		X						C	6	X					X											X					X	
61	X								X						C	1	X					X	X										X					X	
62			X									X			C	1	X																X					X	
63	X											X			F	1			X														X					X	
64		X					X		X						B	4			X			X	X				X					X						X	
65		X										X			B	4			X									X				X						X	
66	X						X					X			C	6	X																	X				X	
67	X									X					B	7	X			X		X	X	X		X	X	X	X					X				X	
68	X								X						C	1	X						X										X					X	
69	X								X						B	10	X					X											X					X	
70		X										X			C	2		X															X					X	
71	X						X				X				A	5		X					X											X				X	

nr. progr	drafting			
	nr. medio commi per articolo	nr. max commi per articolo	nr. titoli muti	nr. abrogaz. espresse
1	3,18	18	0	3
2	14,8	46	0	3
3	1	1	0	0
4	1	1	0	2
5	1,92	6	0	1
6	2,18	21	0	13
7	3,96	10	0	1
8	2,6	9	0	0
9	44	44	0	2
10	1,75	3	0	0
11	63	151	0	6
12	1,38	4	8	0
13	2,3	5	6	0
14	1,38	7	0	2
15	1,63	4	0	0
16	2	3	0	2
17	1,9	5	0	0
18	3,85	7	0	23
19	2,36	6	0	5
20	1,82	4	0	0
21	1	1	0	0
22	1,89	4	0	0
23	3,31	8	0	0

nr. progr	drafting			
	nr. medio commi per articolo	nr. max commi per articolo	nr. titoli muti	nr. abrogaz. espresse
24	1	1	0	0
25	3,3	16	0	6
26	3,08	6	0	1
27	3,55	13	0	3
28	2,31	7	0	7
29	25,67	47	0	3
30	2,57	7	0	2
31	2,4	7	0	0
32	3,13	7	0	0
33	3,81	9	0	2
34	3,09	8	0	1
35	3	9	0	1
36	2,38	9	0	0
37	6	6	0	0
38	3,73	10	0	2
39	89,7	266	0	8
40	1,38	4	8	0
41	2,3	5	6	0
42	1,94	15	0	6
43	3,61	11	0	10
44	5	9	0	0
45	3	4	0	0
46	1,86	10	0	4
47	3,14	8	0	1

nr. progr	drafting			
	nr. medio commi per articolo	nr. max commi per articolo	nr. titoli muti	nr. abrogaz. espresse
48	3	3	0	0
49	1,95	4	0	0
50	3,32	9	0	17
51	4,42	14	0	14
52	2	3	0	0
53	32,25	105	0	0
54	1,5	2	0	2
55	1	1	0	0
56	3,26	24	0	21
57	2,75	8	0	0
58	2,97	8	0	11
59	3,14	8	0	3
60	2,54	7	0	2
61	2,14	5	0	1
62	2,03	5	0	1
63	1,74	9	0	0
64	2,78	9	0	3
65	1,2	2	0	3
66	1	1	0	0
67	4,85	47	0	33
68	2,92	8	0	0
69	1,57	3	0	1
70	3	3	0	0
71	1	1	0	0

La collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra:

- legge provvedimento, legge finalizzata alla disciplina di situazioni specifiche o alla realizzazione di singoli interventi;
- legge di manutenzione normativa, cioè recante disposizioni di puntuali correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente;
- legge di settore, legge contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge finanziaria o di bilancio, legge relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie (bilancio, conto consuntivo, assestamento, ecc.)
- legge comunitaria, legge finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale.

Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2007
Tutti i diritti riservati

Stampa: Stella Arti Grafiche s.r.l. – Trieste
Finito di stampare nel mese di aprile 2007

Progetto grafico e impaginazione: Scenario s.n.c.- Trieste

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione

tel. 040.377.3312 -040.377.3167

fax 040.377.3223

e-mail biblioteca.consiglio@regione.fvg.it

www.consiglio.regione.fvg.it